



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1909.

N. 13.

SOMMARIO.

- I. Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.
- II. Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.
- III. Disegno di legge e relazione della Giunta generale del bilancio sull'assetamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.
- IV. Disegno di legge e relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.
- V. Disegno di legge e relazione della Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909.
- VI. Relazione presentata al Senato dalla Commissione di finanza sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909.

ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, 22-a

1909

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908

Relazione del Commissariato dell'emigrazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

ONOREVOLI SIGNORI!

Per l'esame prescritto dall'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dall'articolo 181 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 luglio stesso anno, mi onoro di sottoporre al vostro esame il rendiconto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908.

Il conto consuntivo, corredato dai relativi documenti, sarà poscia inviato alla regia Corte dei Conti per i riscontri di sua competenza, secondo le disposizioni del citato articolo 181 del regolamento 10 luglio 1901.

Seguono alcune note esplicative ad illustrazione dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio, secondo le tabelle annesse.

NOTE ESPLICATIVE.

Competenza 1907-908.

Preventivo. — Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1907-908, approvati con la legge 19 dicembre 1907, n. 797, presentavano i seguenti risultati:

<i>Entrata effettiva prevista</i>	L.	3,065,100—
<i>Spesa effettiva prevista</i>	"	2,984,433,43
con eccedenza di <i>entrata</i> di	"	80,666.57
<i>Entrata prevista nella categoria Movimento di capitali</i>		
	L.	2,000—
<i>Spesa prevista id. id.</i>	"	82,666.57
con eccedenza di <i>spesa</i> di	— L.	80,666.57

L'eccedenza di spesa nella categoria del *Movimento di capitali* corrispondeva alla maggiore entrata effettiva prevista, in quanto che tale eccedenza, rappresentante l'avanzo effettivo di bilancio o la parte delle entrate non devolute a soddisfare le spese per i servizi dell'emigrazione,

doveva, secondo le disposizioni dell'art. 28 della legge 31 gennaio 1901, essere investita in titoli fruttiferi di Stato o garantiti dallo Stato.

Giova notare però che tra le spese straordinarie effettivamente figurava la somma di L. 550,000 per ricoveri, tettoie ed altri fabbricati per uso degli emigranti il cui stanziamento fu impostato principalmente per dar modo al Commissariato dell'emigrazione d'iniziare i provvedimenti relativi ai ricoveri per gli emigranti nei porti d'imbarco, qualora nel corso dell'esercizio ne venisse deliberata la costruzione. In caso contrario tutta o parte della somma che non fosse erogata per tale oggetto o per lavori relativi ai fabbricati esistenti, studi ecc., doveva al fine dell'esercizio essere considerata quale economia dell'esercizio stesso.

Assestamento del bilancio. — Nel corso dell'esercizio 1907-908, il Commissariato, tenuto conto dei risultati ottenuti nel primo semestre dell'esercizio e dei nuovi bisogni ritenuti necessari, sottopose all'esame della Commissione parlamentare di vigilanza il progetto di assestamento degli stati di previsione precedentemente approvati.

Tale progetto esaminato dal Senato del Regno e dalla Camera dei Deputati venne convertito in legge il 2 luglio 1908.

Per effetto delle variazioni introdotte si avevano le seguenti previsioni definitive:

<i>Entrata effettiva prevista</i>	L.	3,154,900 —
<i>Spesa effettiva</i> id.	"	2,993,757.17
con una eccedenza di <i>entrata</i> di	L.	161,142.83
<i>Entrata prevista nella categoria Movimento di capitali</i>		
	L.	10,813.98
<i>Spesa prevista</i> id. id.	"	171,956.81
con una eccedenza di <i>spesa</i> di	L.	161,142.83

L'eccedenza di entrata effettiva pertanto da impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato prevista con lo stato di previsione della spesa, in L. 80,666.57 veniva, col progetto di assestamento portata a L. 161,142 con un aumento di L. 80,476.26.

Giova ricordare che tale aumento era dovuto:

alle maggiori entrate previste in	L.	89,800 —
meno le minori spese effettive previste in	"	9,323.74
Differenza	L.	80,476.26

Tenuto conto anche delle modificazioni che, cogli stati di previsione e col progetto di assestamento, si apportavano all'entrata della categoria

del movimento dei capitali in L. 10,813.98, la somma totale da impiegare in titoli di Stato nel corso dell'esercizio, secondo le previsioni rettifiche ammontava a L. 171,956.81 così costituita:

eccedenza delle entrate effettive secondo gli stati di previsione	L.	80,666.57
maggiori entrate effettive risultanti dalle modificazioni introdotte al bilancio con la legge di assestamento	"	80,476.26
entrate previste nella categoria movimento di capitali e modificazioni secondo la legge di assestamento	"	10,813.98
onde il totale della somma da impiegare in titoli	"	<u>171,956.81</u>

È necessario però accennare come altre modificazioni avrebbero dovute essere apportate agli stati di previsione con la legge di assestamento, specialmente nello stanziamento riguardante le tasse d'imbarco degli emigranti, a causa dell'improvvisa diminuzione verificatasi specialmente nell'emigrazione diretta agli Stati Uniti nel secondo semestre dell'esercizio.

Una nota di variazioni già approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza apportante diminuzioni nell'entrata e corrispondenti diminuzioni in alcuni capitoli della spesa, era pronta per la presentazione al Parlamento. Tale presentazione non fu però potuta eseguire stante la subitanea discussione del bilancio avvenuta alla Camera dei Deputati.

Conto consuntivo. — Il conto consuntivo dell'esercizio 1907-908, presenta i seguenti risultati secondo le tabelle annesse:

<i>Entrata effettiva</i> accertata	L.	2,430,823.23
<i>Spesa</i>	"	1,870,704.29
con una eccedenza di <i>entrata</i> di	L.	<u>560,118.94</u>

<i>Entrata</i> accertata nella categoria <i>Movimento di capitali</i>	L.	10,220.39
<i>Spesa</i>	"	570,339.33
con una eccedenza di <i>spesa</i> di	L.	<u>560,118.94</u>

L'eccedenza di spesa nella categoria *Movimento di capitali* corrisponde alla differenza tra le *entrate* e le *spese effettive* accertate la quale deve come è noto, essere impiegata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per disposizione di legge.

Messi a confronto i dati accertati nel conto consuntivo con quelli risultanti dagli stati di previsione rettificati si hanno le seguenti cifre:

	SOMME		DIFFERENZA
	previste	accertate	
Rendite patrimoniali	379,400 —	390,104.29	+ 10,704.29
Contributi a carico dei vettori	2,757,000 —	2,005,567.16	— 751,432.84
Entrate diverse	18,500 —	35,151.78	+ 16,651.78
Entrate per movimento di capitali	10,813.98	10,220.39	— 593.59
Totale . . .	3,165,713.98	2,441,043.62	— 724,670.36

Ove si confrontino gli accertamenti verificatisi nei sopraindicati gruppi di entrate durante l'esercizio 1907-908 con quelli dell'esercizio precedente, si ha una minore entrata complessiva di L. 1,588,634,31, come dal seguente prospetto:

	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZA
	nell'esercizio 1906-907	nell'esercizio 1907-908	
Rendite patrimoniali	314,813.14	390,104.29	+ 75,291.15
Contributi a carico dei vettori	3,657,313.86	2,005,567.16	— 1,651,746.70
Entrate diverse	39,966.73	35,151.78	— 4,814.95
Entrate per movimento di capitali	17,584.20	10,220.39	— 7,363.81
Totale . . .	4,029,677.93	2,441,043.62	— 1,588,634.31

Come risulta dai due prospetti sopra indicati le entrate accertate nel corso dell'esercizio 1907-908 sono state inferiori alla previsione ed ai risultati ottenuti nell'esercizio precedente. La diminuzione dipende principalmente dal minor prodotto per contributo a carico dei vettori, e precisamente per tasse d'imbarco degli emigranti, stante il minor numero di emigranti partiti nel corso dell'esercizio, come si dirà in appresso.

A maggiore illustrazione delle cifre comprese nella tabella dell'entrata del conto consuntivo, si crede opportuno fare seguire i seguenti schiarimenti per ogni gruppo d'entrata.

I. RENDITE PATRIMONIALI. — Gli accertamenti compresi nei primi due capitoli dello stato di previsione dell'entrata rappresentano, come è noto,

l'utile proveniente dall'impiego degli avanzi di bilancio dei vari esercizi investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disposizioni dell'art. 28 della legge 31 gennaio 1901 e del fondo di cassa tenuto presso la Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente al saggio d'interesse dei depositi volontari calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

Nell'esercizio 1907-908 si è accertata per tali titoli una somma complessiva di L. 390,104.29 con una differenza in più di L. 100,504.29 sulla prima previsione e di L. 10,704.29 sulla previsione rettificata.

Le somme accertate riguardano:

a) gli interessi sul conto corrente fruttifero presso la Cassa Depositi e Prestiti L. 40,577.12;

b) la rendita dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'Emigrazione L. 349,527.12.

Le une e le altre presentano, sulla previsione rettificata, l'aumento rispettivo di L. 10,577.12 e di L. 127.17.

Tali aumenti dipendono principalmente da una maggiore giacenza di cassa tenuta in deposito fruttifero e superiore a quella prevista.

II. CONTRIBUTI A CARICO DEI VETTORI. — I contributi a carico dei vettori compresi nei capitoli 3, 4 e 5 dello stato di previsione dell'entrata sono stati accertati nella somma complessiva di L. 2,005,567.16 con una differenza in meno di L. 751,432.84 sulla previsione.

A. *Tasse di patente* (cap. 3). — Le somme accertate per questo titolo sono rappresentate dalla tassa pagata dalle Compagnie di navigazione, armatori, noleggiatori ecc., per ottenere la patente di vettori ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1901.

Le patenti concesse furono 17 e la somma per esse accertata ammonta a L. 17,351.71 tenuto conto che nel corso dell'esercizio vennero regolarizzate, per alcuni vettori, le quote da essi dovute dalla data di concessione della patente a tutto il 31 dicembre 1907 o al 31 dicembre 1908.

B. *Tasse a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti*. — Le tasse pagate dai vettori per l'imbarco degli emigranti, a norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, ammontarono per l'esercizio 1907-1908 a L. 1,619,594 con una differenza in meno di L. 680,406 sulle previsioni.

La somma impostata nello stato di previsione per l'esercizio 1907-1908 già tenuta in limiti ristretti, avuto riguardo ai risultati ottenuti nei precedenti esercizi (L. 180,000 mensili di fronte alla media di L. 239,146 verificatesi nell'esercizio 1906-1907), ammontava a L. 2,300,000.

Tale previsione fu raggiunta nel primo semestre dell'esercizio durante il quale si accertarono L. 1,150,328 su L. 1,150,000 previste. Non così

nel secondo semestre durante il quale mentre, secondo la previsione, avrebbe dovuto accertarsi una somma almeno eguale a quella del semestre precedente, si accertarono invece sole L. 469,266 con una differenza in meno di L. 680,734.

La diminuzione verificatasi nell'emigrazione durante l'esercizio 1907-1908, e di conseguenza la differenza nelle somme accertate per tasse di imbarco degli emigranti durante lo stesso esercizio, appare maggiormente sensibile qualora si abbia riguardo ai risultati ottenuti nel precedente esercizio 1906-1907. In quell'esercizio si accertò infatti la somma di L. 3,266,036 (cifra mai raggiunta dall'epoca dell'istituzione della tassa al 30 giugno 1907) e superiore di L. 1,646,442 a quella accertata nell'esercizio 1907-1908.

Il seguente prospetto dimostra l'ammontare della somma accertata per tassa d'imbarco nei vari mesi dell'esercizio 1907-1908 in confronto agli stessi mesi dell'esercizio precedente.

	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZA
	nell'esercizio 1906-907	nell'esercizio 1907-908	
Luglio	158,598	158,730	+ 132
Agosto	200,196	163,402	— 36,794
Settembre	288,212	239,046	— 29,166
Ottobre	376,926	289,070	— 87,856
Novembre	305,090	218,024	— 87,066
Dicembre	125,856	82,056	— 43,800
Gennaio	102,682	65,500	— 37,092
Febbraio	267,890	75,410	— 192,480
Marzo	418,078	109,708	— 308,370
Aprile	420,380	102,802	— 317,578
Maggio	348,530	65,648	— 282,882
Giugno	273,598	50,108	— 223,490
Totale	3,266,036	1,619,594	— 1,646,442

Come risulta dai dati sopra esposti in tutti i mesi dell'esercizio 1907-1908 in confronto agli stessi mesi dell'esercizio precedente si è accertata una minor somma per tasse d'imbarco dovuta ad una diminuzione nel movimento migratorio.

Tale diminuzione, di poca entità nei primi mesi dell'esercizio, si è accentuata negli ultimi mesi raggiungendo un massimo di L. 317,578 nel mese di aprile 1908.

Come è noto l'emigrazione italiana per paesi transoceanici si dirige principalmente agli Stati Uniti ed al Plata. La diminuzione si è, pertanto, quasi per intero, verificata quindi per queste due linee in misura minore per il Plata e maggiore per gli Stati Uniti, mentre insensibile è stata la diminuzione per il Brasile ed un lieve aumento si è verificato per le altre linee (Centro America, ecc.).

Le cause di tale diminuzione sono dovute principalmente alla rapida contrazione nella domanda di braccia verificatasi sul mercato del lavoro nei paesi d'America, per i cattivi raccolti verificatisi nei due ultimi anni agricoli nel Plata e per la crisi monetaria ed industriale scoppiata negli Stati Uniti. (*Bollettino dell'Emigrazione*, n. 9, anno 1908).

Il seguente prospetto dimostra l'ammontare delle somme accertate per tassa d'imbarco nei vari mesi dell'esercizio secondo i paesi di destinazione degli emigranti in confronto agli stessi mesi dell'esercizio precedente.

Somme accertate per tasse d'imbarco nei mesi dell'esercizio
1907-908 in confronto agli stessi mesi dell'esercizio prece-
dente distinte per linee di destinazione.

Somme accertate per tasse d'imbarco nei mesi dell'esercizio 1907-908 in confronto

	P L A T A			B R A S I L E	
	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908
Luglio	25,544	16,078	— 9,466	4,708	3,774
Agosto	55,944	31,122	— 24,822	7,134	7,808
Settembre	93,640	59,626	— 37,014	7,114	6,522
Ottobre	186,352	127,316	— 59,036	6,828	13,146
Novembre	167,974	92,800	— 75,174	7,680	8,820
Dicembre	52,234	37,814	— 14,420	3,182	6,856
Totale. . .	584,688	364,756	— 219,932	36,736	47,016
Percentuale di aumento o di diminuzione nel semestre	. . .	. . .	— 37,62	. . .	. . .
Gennaio.	28,106	35,426	+ 7,320	. . .	5,002
Febbraio.	72,974	32,550	— 40,424	13,322	4,794
Marzo	44,946	33,250	— 11,696	7,302	7,038
Aprile	35,112	21,564	— 13,548	7,416	6,880
Maggio	30,376	26,952	— 3,424	10,926	5,912
Giugno	19,378	18,418	— 960	7,226	5,200
Totale. . .	230,892	168,160	— 62,732	46,192	34,886
Percentuale di aumento o di diminuzione nel semestre	. . .	. . .	— 27,17	. . .	. . .
Totale dell'esercizio. . .	815,580	532,916	— 282,664	82,928	81,902
Percentuale di aumento o di diminuzione nell'esercizio	. . .	. . .	— 34,66	. . .	. . .

agli stessi mesi dell'esercizio precedente distinte per linee di destinazione.

Differenza	STATI UNITI			ALTRE LINEE		
	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza
- 1,024	127,670	138,160	+ 10,490	586	718	+ 132
+ 764	136,338	123,542	- 12,796	780	840	+ 60
- 592	163,708	172,004	+ 8,296	750	894	+ 144
+ 6,318	182,752	147,336	- 35,416	1,010	1,272	+ 262
+ 1,140	127,882	114,978	- 12,904	1,554	1,426	- 128
+ 3,674	69,322	36,068	- 33,254	1,102	1,283	+ 181
+ 10,280	807,672	732,118	- 75,554	5,782	6,438	+ 656
+ 27,98	. . .	. . .	- 9,36	. . .	. . .	11,34
+ 5,002	74,202	24,616	- 49,586	374	546	+ 172
- 8,528	180,786	37,246	- 143,540	808	820	+ 12
- 264	364,874	60,084	- 295,790	956	336	- 620
- 536	377,154	73,612	- 303,542	608	746	+ 138
- 5,014	306,316	32,180	- 274,136	912	604	- 308
- 1,936	246,616	25,624	- 220,992	378	806	+ 428
- 11,306	1,549,948	262,362	- 1,287,586	4,126	3,858	- 268
- 24,48	. . .	. . .	- 83,07	. . .	. . .	- 6,50
- 1,026	2,357,620	994,480	- 1,363,140	9,908	10,296	+ 388
- 1,24	. . .	. . .	- 42,18	. . .	. . .	+ 3,92

Secondo i dati sopra esposti risulta che nei primi sei mesi dell'esercizio, in confronto agli stessi mesi dell'esercizio precedente, si è verificata una diminuzione nelle somme accertate per tasse d'imbarco degli emigranti diretti al Plata in ragione del 37.62 per cento, mentre per gli emigranti diretti agli Stati Uniti la diminuzione è stata in ragione del 9.36 per cento. Si è avuto invece l'aumento del 27.98 per cento sulle tasse pagate per emigranti diretti al Brasile e dell'11.34 per cento, per emigranti diretti al Cento America o per altre linee.

Nel secondo semestre invece, in confronto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, il rendimento della tassa è stato in diminuzione per tutte le linee. Tale diminuzione ha raggiunto l'83.07 per cento per la linea degli Stati Uniti, il 27.17 per cento per la linea del Plata, il 24.48 per cento per la linea del Brasile, e il 6.50 per cento per la linea del Centro America, ecc.

Per l'intero esercizio la percentuale di diminuzione, avuto riguardo ai risultati dell'esercizio 1906-1907, fu del 34.66 per cento per la linea del Plata, dell'1.24 per cento per la linea del Brasile e del 42.18 per cento per la linea degli Stati Uniti. Per la linea del Centro America ed altre si è invece verificato un aumento del 3.92 per cento.

La diminuzione verificatasi nel movimento migratorio durante l'esercizio ha portato una conseguente diminuzione nel movimento verificatosi nei vari porti nei quali furono accertate le tasse d'imbarco per emigranti partiti dai porti stessi. Il prospetto seguente dimostra l'ammontare delle tasse accertate nei vari mesi dell'esercizio 1907-1908 in confronto a quelle accertate nei mesi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Somme accertate per tasse d'imbarco nei mesi dell'esercizio
1907-908 in confronto agli stessi mesi dell'esercizio prece-
dente distinte secondo i porti di partenza.

Somme accertate per tasse d'imbarco nei mesi dell'esercizio 1907-908 in confronto

	G E N O V A			N A P O L I		
	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza
Luglio	34,428	26,706	— 7,722	87,080	97,144	+ 10,064
Agosto	61,912	44,230	— 17,682	107,604	87,726	— 19,878
Settembre	102,914	73,186	— 29,728	112,668	122,506	+ 9,838
Ottobre	186,430	144,862	— 41,568	153,858	114,512	— 39,346
Novembre	186,896	99,192	— 87,704	89,790	93,896	+ 4,106
Dicembre	55,442	46,264	— 9,178	48,618	26,156	— 22,462
Totale. . .	628,022	434,440	— 193,582	599,618	541,940	— 57,678
Media del semestre . . .	...	...	— 30,82	...	...	— 9,62
Gennaio.	28,182	30,928	+ 11,746	64,858	21,958	— 42,900
Febbraio	88,304	39,686	— 48,618	149,234	56,140	— 123,094
Marzo	77,316	41,032	— 36,284	291,960	51,642	— 240,318
Aprile	68,840	34,286	— 34,554	302,238	54,768	— 247,470
Maggio	59,572	33,514	— 26,058	243,002	21,444	— 221,618
Giugno	31,594	26,392	— 5,202	211,926	17,348	— 194,578
Totale. . .	353,808	214,838	— 138,970	1293,278	193,900	— 1,099,378
Media del semestre . . .	...	...	— 39,28	...	...	— 84,70
Totale dell'esercizio. . .	981,830	649,278	— 332,552	1,892,896	735,240	— 1,127,656
Media dell'esercizio . . .	...	...	— 33,87	...	...	— 60,53

agli stessi mesi dell'esercizio precedente, distinte secondo i porti di partenza.

PALERMO			MESSINA			H A V R E		
1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza
25,514	23,172	- 2,342	2,298	2,836	+ 538	9,278	8,872	- 406
17,950	19,450	+ 1,500	2,608	920	- 1,778	10,032	11,076	+ 1,044
30,426	27,018	- 3,408	3,000	2,080	- 1,010	19,114	14,256	- 4,858
17,744	12,598	- 5,146	1,106	1,626	+ 510	17,804	15,472	- 2,332
11,458	11,436	- 22	1,908	196	- 1,712	15,008	13,304	- 1,704
6,872	3,666	- 3,206	...	...	...	14,908	5,970	- 8,938
109,964	97,340	- 12,624	11,100	7,658	- 3,442	86,174	68,950	- 17,224
...	...	- 11,48	...	...	- 31,01	...	...	- 19,99
...	648	+ 648	...	188	+ 188	9,642	2,868	- 6,774
18,158	5,156	- 13,002	...	178	+ 178	12,194	4,250	- 7,944
18,482	10,482	- 8,000	6,148	956	- 5,192	24,172	5,506	- 18,576
25,402	5,892	- 19,570	3,096	1,920	- 1,116	20,804	5,996	- 14,808
31,202	4,084	- 27,208	...	952	+ 952	14,604	5,654	- 8,950
17,288	2,480	- 14,808	1,912	554	- 1,358	10,878	3,334	- 7,544
110,682	28,742	- 81,940	11,006	4,748	- 6,248	92,294	27,638	- 64,656
...	...	- 74,03	...	...	- 57,21	...	...	- 70,05
220,646	130,082	- 94,564	22,196	12,406	- 9,790	178,468	96,588	- 81,880
...	...	- 42,86	...	...	- 44,11	...	...	- 45,88

Come risulta dal prospetto precedente le tasse accertate durante l'esercizio 1907-1908 in confronto all'esercizio precedente sono state in diminuzione in tutti i porti.

Nel primo semestre dell'esercizio si è verificata una forte diminuzione nel porto di Genova (30.82 per cento) dovuta al minor numero degli emigranti per il Plata, i quali generalmente prendono imbarco in quel porto. La diminuzione verificatasi nello stesso semestre in confronto all'esercizio precedente nei porti di Napoli, Palermo, Messina e Havre dipende principalmente dal minor numero di partenti per gli Stati Uniti.

Nel secondo semestre dell'esercizio la diminuzione in confronto all'esercizio precedente si è maggiormente accentuata nei porti di Napoli (84.70 per cento), Palermo (74.03 per cento), Messina (57.21 per cento) e Havre (70.05 per cento) a causa dell'improvviso e rilevante ristagno nell'emigrazione verso gli Stati Uniti.

Nel complesso dell'esercizio la diminuzione nei vari porti è stata la seguente in ordine decrescente: Napoli (60.53 per cento), Palermo (42.86 per cento), Messina (44.11 per cento), Havre (45.88 per cento) dovuta principalmente all'emigrazione verso gli Stati Uniti. Nel porto di Genova la diminuzione verificatasi (33.87 per cento) è dovuta principalmente all'emigrazione per il Plata.

Gli emigranti in partenza sono, com'è noto, trasportati su piroscafi di bandiera nazionale e su quelli di bandiera estera che fanno scalo nei nostri porti. Data l'importanza che può avere la dimostrazione delle tasse pagate distintamente per bandiera nel prospetto seguente si sono messi a confronto le cifre accertate per ogni bandiera in confronto alle cifre accertate nei vari mesi dell'esercizio precedente.

Tasse d'imbarco accertate nei mesi dell'esercizio finanziario
1907-908 in confronto agli stessi mesi dell'esercizio pre-
cedente distinte secondo le bandiere dei piroscafi.

Tasse d'imbarco accertate nei mesi dell'esercizio finanziario 1907-908 in confronto

	B A N D							
	ITALIANA			FRANCESE			GERMANICA	
	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908
Luglio	58,194	71,742	+ 13,548	27,464	29,874	+ 2,410	23,183	21,420
Agosto	92,398	90,542	- 1,756	27,076	21,190	- 5,886	35,580	27,546
Settembre	126,480	134,626	+ 8,146	47,472	37,420	- 10,052	32,600	38,718
Ottobre	192,428	176,316	- 16,112	51,246	50,982	- 264	65,048	31,238
Novembre	184,236	138,874	- 45,362	42,978	33,016	- 9,962	37,654	22,334
Dicembre	10,078	58,878	+ 48,800	30,358	12,542	- 17,816	49,004	6,496
Totale. . .	663,814	671,078	+ 7,264	226,594	185,024	- 41,570	246,182	147,732
Media del semestre. .	. . .	. . .	+ 1,09	. . .	. . .	- 18,34	. . .	. . .
Gennaio.	56	41,968	+ 41,912	26,006	12,120	- 13,886	28,770	6,328
Febbraio	123,732	48,052	- 75,680	22,800	11,110	- 11,690	33,678	5,986
Marzo	175,138	64,798	- 110,340	66,118	18,254	- 47,864	83,448	11,000
Aprile	205,382	59,148	- 146,234	47,720	11,508	- 36,212	91,940	14,802
Maggio	144,956	42,114	- 102,842	41,526	9,968	- 31,558	85,546	5,682
Giugno	137,246	33,314	- 103,932	35,596	6,906	- 28,690	54,846	5,778
Totale. . .	789,510	289,394	- 500,116	239,766	69,896	- 169,900	378,228	49,136
Media del semestre. .	. . .	. . .	- 63,34	. . .	. . .	- 70,86	. . .	. . .
Totale dell'esercizio. .	1,453,324	960,472	- 492,852	466,360	254,800	- 211,470	624,300	196,878
Media dell'esercizio. .	. . .	. . .	- 33,91	. . .	. . .	- 45,34	. . .	. . .

agli stessi mesi dell'esercizio precedente distinte secondo le bandiere dei piroscafi.

I E R E

NICA		AUSTRO UNGARICA			INGLESE			SPAGNUOLA		
Differenza	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza	1906-907	1907-908	Differenza	
— 4,766	3,646	1,140	— 2,506	40,384	32,136	— 8,248	2,724	2,418	— 306	
— 8,034	1,888	308	— 1,580	38,876	21,670	— 17,206	4,378	2,046	— 2,332	
+ 6,058	...	...	...	57,952	26,040	— 31,912	3,648	2,242	— 1,406	
— 33,810	3,606	2,190	— 1,416	61,498	26,290	— 35,208	3,116	2,054	— 1,062	
— 15,320	...	...	...	38,294	22,512	— 15,782	1,928	1,288	— 640	
— 43,508	3,694	890	— 2,804	31,686	3,178	— 27,908	1,620	72	— 1,548	
— 99,380	12,834	4,528	— 8,306	208,090	131,826	— 136,264	17,414	10,120	— 7,294	
— 40,37	...	...	— 64,72	...	...	— 50,83	...	...	— 41,89	
— 22,442	...	...	...	44,894	5,126	— 39,768	2,956	48	— 2,908	
— 28,292	2,892	...	— 2,892	75,240	9,906	— 65,334	6,548	956	— 5,592	
— 72,388	2,210	754	— 1,456	84,688	12,774	— 71,914	6,476	2,068	— 4,408	
— 77,048	...	...	...	61,662	16,000	— 45,662	13,676	1,254	— 12,422	
— 79,834	4,760	...	— 4,760	64,958	7,144	— 57,814	6,784	740	— 6,044	
— 49,068	1,670	...	— 1,670	40,954	3,936	— 37,018	3,286	174	— 3,112	
— 329,102	11,532	754	— 10,778	372,396	54,886	— 317,510	39,726	5,240	— 34,486	
— 57,01	...	...	— 93,46	...	...	— 85,26	...	...	— 86,81	
— 428,482	24,996	5,282	— 19,684	640,486	186,712	— 453,774	57,140	15,360	— 41,780	
— 68,63	...	...	— 78,32	...	...	— 70,85	...	...	— 73,12	

Come si desume dai dati esposti nel prospetto precedente durante il primo semestre la bandiera italiana ha avuto un lieve aumento dell'1.09 per cento, mentre tutte le bandiere estere hanno avuto diminuzioni abbastanza rilevanti e cioè: l'austro ungarica il 64.72 per cento, l'inglese il 50.83 per cento, la spagnuola il 41.89 per cento, la germanica il 40.37 per cento e la francese il 18.34 per cento.

Nel secondo semestre, a causa della forte diminuzione verificatasi si è avuta una diminuzione per tutte le bandiere. Però è necessario osservare come mentre la bandiera italiana ha avuto la diminuzione del 63.34 per cento, l'austro ungarica ha avuto una diminuzione del 93.46 per cento, la germanica dell'87.01 per cento, la spagnuola dell'86.81 per cento, l'inglese dell'85.26 per cento e la francese del 70.86 per cento.

Parimenti per l'intero esercizio mentre la diminuzione per la bandiera italiana è stata del 33.91 per cento, le bandiere estere hanno avuto ciascuna una diminuzione superiore: dal 78.32 per cento dell'austro ungarica al 45.34 della francese.

Questo fatto sta a dimostrare il vantaggio che viene continuamente ottenendo la bandiera italiana la quale ha anche risentito minor danno dalla diminuzione verificatasi nell'esercizio in confronto alle compagnie e noleggiatori stranieri.

Il progressivo aumento delle tasse pagate da compagnie nazionali in relazione al numero degli emigranti da esse trasportati è comprovato anche dal prospetto a pag. Prendendo a base l'ammontare totale delle somme pagate in ciascun esercizio finanziario, la bandiera italiana è salita dal 38.47 per cento nell'esercizio 1902-1903 al 59.30 nell'esercizio 1907-1908, mentre le bandiere estere dal 61.53 per cento, nell'esercizio 1902-1903, sono discese al 40.70 nell'esercizio 1907-1908.

Data l'importanza che, nei riguardi del fondo per l'emigrazione, ha l'accertamento della tassa d'imbarco degli emigranti, si crede utile far seguire i prospetti che dimostrano l'accertamento della tassa stessa secondo l'età degli emigranti, i porti da cui sono partiti, le linee di navigazione che hanno seguito e la bandiera dei piroscafi su cui erano imbarcati.

Per maggior schiarimento e perchè possa farsi una idea chiara sull'andamento della tassa nei vari aspetti in cui essa può essere considerata, indichiamo, nei seguenti prospetti, i risultati ottenuti nei sei ultimi esercizi finanziari, nei quali prospetti, alle cifre assolute fanno riscontro quelle proporzionali a 100.

a) Secondo l'età degli emigranti partiti.

EMIGRANTI	1902-003	1903-004	1904-005	1905-006	1906-007	1907-008
Cifre assolute.						
Da 10 anni in su (posto intero)	1,911,088	1,742,864	2,145,912	2,915,344	3,162,552	1,545,216
Da 5 a 10 anni non compiuti (mezzo posto)	45,952	47,308	51,048	73,424	68,608	49,168
Da 1 anno a 5 anni non com- piuti (quarto di posto) . . .	22,706	22,456	25,366	36,818	34,876	25,210
Totale . . .	1,979,746	1,812,628	2,222,326	3,025,586	3,266,036	1,619,594
Cifre proporzionali a 100.						
Da 10 anni in su (posto intero)	96.53	96.15	96.56	96.36	96.83	95.41
Da 5 a 10 anni non compiuti (mezzo posto)	2.32	2.61	2.30	2.43	2.10	3.03
Da 1 a 5 anni non compiuti (quarto di posto)	1.15	1.24	1.14	1.21	1.07	1.56
Totale . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

b) Secondo i porti d'imbarco.

PORTI D'IMBARCO	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908
Cifre assolute.						
Genova	369,612	469,968	639,960	916,420	982,274	649,402
Napoli.	1,397,072	1,129,418	1,337,116	1,694,362	1,862,896	735,240
Palermo	110,914	112,342	102,558	235,910	220,646	126,082
Messina	"	"	22,260	40,888	22,196	12,406
Havre e altri porti	102,148	100,990	120,432	138,056	178,024	96,464
Totale . . .	1,979,746	1,812,628	2,222,326	3,025,586	3,266,036	1,619,594
Cifre proporzionali a 100.						
Genova	18,67	25,92	28,80	30,29	30,07	40,10
Napoli.	70,57	62,31	60,17	56,00	57,04	45,40
Palermo	5,60	6,20	4,61	7,80	6,75	7,78
Messina	"	"	1,00	1,35	0,69	0,77
Havre e altri porti	5,16	5,57	5,42	4,56	5,45	5,95
Totale . . .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

c) Secondo le linee di navigazione.

LINEE	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908
Cifre assolute						
Plata	215,968	324,210	495,890	740,522	815,580	532,916
Brasile	88,848	68,608	89,288	115,032	82,928	81,902
Stati Uniti	1,009,326	1,409,434	1,619,546	2,158,952	2,357,620	994,480
America Centrale	3,960	8,038	7,250	9,032	7,712	8,268
Stati del Pacifico	1,644	1,494	4,588	2,020	2,196	2,028
Australia, ecc.	"	844	5,824	28	—	—
Totale . . .	1,979,746	1,812,628	2,222,326	3,025,586	3,263,086	1,619,594
Cifre proporzionali a 100.						
Plata	10.91	17.89	22.31	24.47	24.98	32.90
Brasile	4.49	3.79	4.02	3.80	2.54	5.06
Stati Uniti	84.32	77.76	72.87	71.36	72.18	61.40
America Centrale	0.20	0.44	0.33	0.30	0.23	0.51
Stati del Pacifico	0.08	0.08	0.21	0.07	0.07	0.13
Australia, ecc.	"	0.04	0.26	"	"	"
Totale . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

d) Secondo la nazionalità dei piroscafi.

BANDIERE	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908
Cifre assolute.						
Bandiera italiana	761,530	743,908	927,784	1,384,802	1,453,824	960,472
Bandiere estere:						
Francese	329,888	305,184	345,752	384,388	463,300	254,890
Germanica	382,408	333,980	448,840	492,766	624,360	196,878
Austro-Ungarica	"	2,012	26,054	53,728	24,366	5,382
Inglese	466,846	376,762	412,210	642,530	640,486	186,712
Spagnuola	39,074	51,082	62,186	67,372	57,140	15,890
Totale delle bandiere estere...	1,218,216	1,069,020	1,294,542	1,640,784	1,812,712	659,122
Totale generale . . .	1,979,746	1,812,928	2,222,326	3,025,586	3,266,536	1,619,594
Cifre proporzionali a 100.						
Bandiera italiana	38.47	41.02	41.75	45.77	44.49	59.90
Bandiere estere:						
Francese	16.66	16.84	15.56	12.70	14.28	15.74
Germanica	19.32	18.43	20.17	16.29	19.12	12.16
Austro-Ungarica	"	0.11	1.17	1.77	0.75	0.33
Inglese	23.58	20.79	18.55	21.24	19.61	11.53
Spagnuola	1.97	2.81	2.80	2.23	1.75	0.94
Totale delle bandiere estere...	61.53	58.98	58.25	54.23	55.51	40.70
Totale generale . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Diamo infine l'ammontare della ^{va}tassa pagata nei sei esercizi finanziari dai vettori o dalle altre Società, ecc. alle quali fu concessa la facoltà di trasportare emigranti secondo le disposizioni dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1901.

VETTORI, ECC.	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908
Navigazione Generale Italiana	294,930	283,992	357,510	477,490	448,478	235,686
Società La Veloce	308,576	312,838	369,822	447,548	388,246	222,606
" Ligure Brasiliana	29,758	23,640	50,384	76,502	93,874	36,204
" Italia	77,002	76,690	103,440	143,541	119,040	104,112
Ottavio Zino	28,738	20,564	39,140	36,340	17,384	1,580
Società Anonima Genovese	2,804	1,266	10,800	9,174	15,662	1,888
" Anglo Ital. (Anchor Line)	204,114	157,946	118,914	169,892	191,838	65,740
" La Patria	212,534	159,784	189,068	209,576	205,550	65,558
Giuseppe Fornari	121,338	87,446	102,554	167,954	82,962	1,448
Ercole Saviotti	18,792	25,076	6,218	3,106	"	"
Giacomo Rossi	6,818	8,616	"	"	"	"
Norddeutscher Lloyd	227,170	199,140	300,256	326,398	377,734	116,004
Hamburg Amerika Linie	127,214	99,156	96,368	164,456	217,726	80,944
Dominion Line	132,974	33,908	"	"	"	"
Compagnie Générale Transatlantique	102,148	100,930	112,262	137,948	178,024	96,464
Compagnie Transports maritimes	43,626	64,976	83,204	100,102	118,384	71,252
Compagnia Transatlantica di Barcellona	39,704	51,082	62,196	67,372	57,140	15,360
Cunard Line	"	9,926	"	"	"	"
White Star Line	"	93,416	193,882	294,426	330,786	130,848
Pacific Steam Company Lim.	"	244	"	108	444	124
Vincenzo Finizio	"	"	14,722	20,968	"	"
Ditta Koppel e Audibert	"	"	5,816	"	"	"
Giorgio Ricci	"	"	2,354	"	"	"
Messageries Maritimes	492	498	262	640	544	428
Società Kosmos	1,644	1,494	2,234	1,912	1,752	830
Lloyd italiano	"	"	"	170,130	334,136	292,584
Sicula Americana	"	"	"	"	35,458	44,228
Lloyd Sabauda	"	"	"	"	50,974	111,584
Unione Austr. di Nav. a vapore	"	"	"	"	"	3,834
Comp. Française de Nav. a vap	"	"	"	"	"	21,188
Totale	1,979,746	1,812,628	2,222,326	3,025,586	3,263,033	1,619,594

C. *Competenze ai medici militari e commissari viaggianti.* — Le somme versate dai vettori pel pagamento delle competenze spettanti ai medici della R. Marina, del R. Esercito o agli altri delegati imbarcati, quali Commissari viaggianti in servizio di emigrazione, durante l'esercizio 1907-908, ammontarono a L. 368,621.45, delle quali:

a) per depositi eseguiti prima della partenza dei piroscafi	L. 280,700.00
b) per versamenti a saldo	„ 87,921.45
TOTALE	L. 368,621.45

Come si è notato nelle precedenti relazioni la somma sopra indicata dovrebbe rappresentare il carico, in denaro, dei vettori per gli stipendi e le competenze dei Commissari viaggianti, a loro carico per le disposizioni dell'art. 31 del regolamento approvato con R. D. 10 luglio 1901.

Però è necessario considerare che, per effetto di tali disposizioni, i vettori debbono eseguire il versamento delle somme da essi dovute in misura approssimativa prima della partenza delle navi, salvo liquidazione al ritorno in Italia dei Commissari viaggianti. Onde una differenza in più o in meno che generalmente risulta alla chiusura delle relative contabilità.

Le somme dovute dai vettori a saldo ammontarono come s'è veduto più sopra a L. 87,921.45; quelle ad essi restituite per eccedenze risultanti in seguito alle liquidazioni finali sui depositi da essi eseguiti, e comprese nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa, ammontarono a L. 1901.47.

Tenuto conto di tali rimborsi, il carico in denaro dei vettori per stipendi e indennità ai Commissari viaggianti si riduce a L. 366,719.98 che rappresenta la somma da essi effettivamente dovuta per tale titolo.

Le entrate accertate per tale titolo sono inferiori di L. 71,378.55 alla previsione e dovrebbero avere una partita rispondente nella spesa; però, nel fatto, esse sono inferiori di L. 33,196.31 alla somma accertata al capitolo 15 dello stato di previsione della spesa, per la ragione che si dirà in appresso.

III. *Entrate diverse.* — In questo gruppo di entrate sono state accertate L. 35,151.78 con un aumento di L. 16,651.78 sulla previsione.

Le somme accertate riguardano:

a) le pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e regolamento sull'emigrazione	L. 4,062.15
b) la quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigrati . .	L. 408.94

c) le entrate diverse ed impreviste (ricavo vendita pubblicazioni, utili sul rimborso di obbligazioni ferroviarie). L.	4,795.82
d) le somme versate alla Cassa Depositi e Prestiti per ricuperi di somme, restituzioni, ecc. L.	25,884.87
TOTALE L.	<u>35,151.78</u>

Tutte le entrate sopra indicate sono state superiori alle previsioni tranne l'utile spettante al Fondo per l'emigrazione sul servizio delle rimesse degli emigrati.

a) Le somme dovute per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione sono versate al Fondo per l'emigrazione per cura dei ricevitori del registro competenti, a norma dell'art. 178 del regolamento 10 luglio 1901, e secondo speciali istruzioni date dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del demanio).

La somma totale accertata durante l'esercizio finanziario 1907-908 ammonta a L. 4062.15, superiore di L. 1062.15 alla somma prevista.

È necessario però avvertire che alla fine dell'esercizio per molte delle sentenze emanate dalle Preture e dai Tribunali del Regno erano pendenti i ricorsi in appello od in grazia e per molte altre venne applicata la condanna condizionale. Per altre sentenze erano in corso, alla fine dell'esercizio, gli atti per la riscossione o per il ricupero delle somme versate all'Erario dello Stato anzichè al Fondo per l'emigrazione.

Accertandosi altre somme, saranno comprese nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario in corso (1908-909).

b) La quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigrati venne accertata in L. 408.94, con una differenza in meno di L. 14,591.06 sulla somma prevista in L. 15,000 in base ai risultati del primo anno in cui tale servizio cominciò a funzionare.

La vigilanza sul servizio delle rimesse degli emigrati è affidata al Ministero del Tesoro, al quale il Banco di Napoli deve, per le disposizioni della legge 1° febbraio 1901, n. 24, e dell'art. 5 del relativo regolamento approvato con R. D. 29 dicembre stesso anno, rimettere il conto dettagliato della gestione del servizio stesso.

Riguardo alla tenuità dell'utile verificatosi nel servizio delle rimesse durante l'anno 1907, nella somma complessiva di L. 817.88, è da osservare che, secondo le informazioni date dal Ministero del Tesoro, persistono le cause già accennate nelle precedenti relazioni e cioè che gli scarsi risultati finanziari ottenuti devono ascriversi alla forte concorrenza che muovono al Banco di Napoli le case bancarie americane ed alcuni istituti europei, nonchè all'aumento delle spese necessarie per l'espansione del servizio.

c) Nel capitolo 8 *Entrate diverse ed impreviste* sono state accertate L. 4795.82.

In questa somma è compreso il ricavato dalla vendita del *Bollettino* o di altre pubblicazioni del Commissariato nonchè l'utile proveniente dal rimborso di obbligazioni ferroviarie 3 per cento in confronto al prezzo di costo.

d) Nel corso dell'esercizio furono accertate L. 25,884.87, da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti e da attribuirsi al capitolo 9 dell'entrata. Esse riguardano i recuperi di somme pagate su diversi capitoli del bilancio della spesa, e che per disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, debbono imputarsi ad uno speciale capitolo e possono essere reintegrate ai rispettivi capitoli del bilancio passivo.

Nel corso dell'esercizio finanziario nessun decreto di reintegro venne emanato dal Commissariato, onde le somme versate alla Cassa Depositi e Prestiti per recuperi di spesa debbono essere considerati quali proventi del Fondo per l'emigrazione.

IV. *Movimento di capitali.* — La somma di L. 10,220.39 accertata nella categoria del *Movimento dei capitali* dipende dal rimborso di obbligazioni ferroviarie 3 per cento compreso nelle estrazioni eseguite durante l'esercizio per L. 1406,41; nonchè dalla quota di L. 8813.98 per rimborso capitale sui certificati ferroviari 3.65 per cento secondo il relativo piano di ammortamento.

Per quanto riguarda le obbligazioni ferroviarie 3 per cento, è necessario notare che esse vennero imputate a questo capitolo per il loro prezzo di costo.

La differenza tra il valore nominale e quello di costo, in L. 593.59, venne compresa tra le entrate diverse, rappresentando essa un vero provento straordinario per il Fondo dell'emigrazione.

Spesa.

Le spese accertate durante l'esercizio finanziario 1907-908 ammontano a L. 2,441,043.62, delle quali L. 1,870,704.29 per spese effettive e L. 570,339.33 per movimento di capitali.

Le *spese effettive* presentano una differenza in meno di L. 1,113,729.14 in confronto alla prima previsione e una differenza pure in meno di L. 1,123,052.88 sulla previsione rettificata.

Le spese della categoria *Movimento di capitali* le quali costituiscono, come s'è veduto, l'avanzo dell'esercizio da reinvestire in titoli, presentano una differenza in più di L. 481,672.76 sulla prima previsione e di L. 398,382.52 su quella rettificata.

Distinte per gruppi secondo le ripartizioni del bilancio, danno i seguenti risultati in confronto alle previsioni:

	S O M M E		D I F F E R E N Z E
	previsto	accertate	
<i>Spese effettive:</i>			
<i>Spese ordinarie:</i>			
Spese generali	198,757.17	178,088.92	— 20,668.25
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	835,000 —	655,019.56	— 179,980.44
Spese per la protezione degli emigrati all'estero.	870,000 —	687,468.27	— 182,531.73
Fondi di riserva	191,706.80	..	— 191,706.80
<i>Spese straordinarie</i>	898,203.20	350,127.54	— 548,165.66
Totale	2,993,757.17	1,870,704.29	— 1,123,052.88
<i>Movimento di capitali</i>	171,956.81	570,339.33	+ 398,382.52
Totale generale	3,165,713.98	2,441,043.62	— 724,670.36

Messi a confronto gli accertamenti verificatisi nei sopra indicati gruppi di spesa durante l'esercizio 1907-908 con quelli dell'esercizio precedente, si hanno le differenze che risultano dal prospetto seguente:

	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z A per l'esercizio 1907-908
	nell'esercizio 1906-907	nell'esercizio 1907-908	
<i>Spese effettive:</i>			
<i>Spese ordinarie:</i>			
Spese generali	150,581.17	178,088.92	+ 27,507.75
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	628,003.06	655,019.56	+ 27,016.50
Spese per la protezione degli emigrati all'estero.	943,635.57	687,468.27	+ 43,832.70
Fondo di riserva	..	..	..
<i>Spese straordinarie</i>	448,380.58	350,127.54	— 98,253.04
Totale	1,870,000.38	1,870,704.29	+ 97.91
<i>Movimento di capitali</i>	2,159,071.55	570,339.33	— 1,588,732.22
Totale generale	4,029,677.93	2,441,043.62	— 1,588,634.31

Come risulta dai prospetti precedenti, le spese effettive accertate sono state in diminuzione in confronto alle previsioni.

In confronto invece ai risultati dell'esercizio precedente, le spese ordinarie hanno avuto un aumento complessivo di L. 98,356.95.

Tale aumento fu quasi compensato dalla diminuzione verificatasi nelle spese straordinarie in L. 98,259.04, per cui l'aumento si riduce a sole L. 97.91.

In diminuzione è stata la somma accertata nella categoria del movimento dei capitali e che rappresenta l'avanzo di bilancio da reinvestire in titoli in seguito alle minori entrate accertate. Tale avanzo è stato inferiore di L. 1,588,732.22 a quello verificatosi nel precedente esercizio 1906-907.

A. Spese generali. -- Nelle spese generali si è verificata una minore spesa accertata di fronte alla prevista di L. 20,668.25.

Tale differenza è dovuta a minori accertamenti eseguiti sui seguenti capitoli:

Cap. 1 e 2. Personale del Commissariato, degli ispettorati dell'emigrazione e degli ispettori viaggianti (per vacanze di posti, ecc.).	L.	9,179.05
Cap. 3. Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente (per minor numero di sedute in confronto a quelle previste) „		1,544.55
Cap. 4 a 9. Per economie ottenute sui vari capitoli senza danno del servizio (spese d'ufficio, di posta, di stampa, di manutenzione fabbricati, casuali, ecc.)	„	9,944.65
TOTALE	L.	<u>20,668.25</u>

Anche per l'esercizio 1907-908, come per gli esercizi precedenti, gli stanziamenti dei vari capitoli compresi in questo gruppo di spese sono stati sufficienti per i bisogni del servizio.

È necessario però notare, come per provvedere alla maggiore spesa per il *Bollettino* ed altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato, venne eseguito un prelevamento di L. 10,000 dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

B. Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti. — In questo gruppo di spese sono comprese:

a) le missioni degli ispettori viaggianti, dei delegati provvisori e degli addetti dell'emigrazione i quali esplicano la loro azione a vantaggio degli emigrati nelle località e paesi cui sono destinati;

b) l'assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco (visita delle navi, disinfezioni, sorveglianza sulle locande, assistenza diretta);

c) l'assistenza degli emigranti durante il viaggio (medici militari e Commissari viaggianti imbarcati in servizio di emigrazione);

d) assistenza degli emigrati nei porti di scalo all'estero, ricerca degli emigrati, rimpatri);

e) sorveglianza sull'emigrazione clandestina, servizio di informazioni e vigilanza;

f) commissioni arbitrali, spese di liti, missioni speciali, ecc.

La spesa totale ammonta a L. 655,019.56 con una economia complessiva di L. 179,980.44 in confronto alla previsione rettificata.

Con le somme accertate nei capitoli 12, 13 e 14 dello stato di previsione della spesa (L. 146,204.51) si è provveduto a speciali missioni affidate, nell'interesse dell'emigrazione italiana, agli Ispettori dell'emigrazione (Stati Uniti, Argentina, Brasile ed Europa) a speciali delegati provvisori (Stati Uniti, Panama, ecc.) ed alle Autorità diplomatiche e consolari per studiare le condizioni dei nostri connazionali all'estero e quelle dei paesi verso i quali si avviano o potrebbero essere avviate le correnti migratorie.

Con la somma sopra indicata si è provveduto anche al servizio degli addetti dell'emigrazione, i quali hanno esercitato le loro funzioni di assistenza e tutela secondo il regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1906 presso il R. Consolato in Ginevra (per la Svizzera), in Colonia (pei distretti consolari di Colonia, Dusseldorf, Saarbrücken e Lussemburgo) e in Filadelfia (pel distretto consolare di Filadelfia).

Il servizio relativo alle visite dei piroscafi in partenza con emigranti richiese la somma di L. 40,072.77 con la differenza di L. 4927.23 in meno sulla previsione.

Tenuto conto però che su tale somma vennero reintegrate al Fondo per l'emigrazione L. 879.89 il costo del servizio si riduce a L. 39,192.88 la cui maggior parte fu impiegata nel pagamento delle indennità stabilite dall'art. 155 del Regolamento 10 luglio 1901 ai membri delle Commissioni di visita ed agli agenti della forza pubblica chiamati pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Nel corso dell'esercizio le Commissioni tennero in complesso 651 sedute, di cui 302 nel porto di Genova, 237 in quello di Napoli, 92 in quello di Palermo e 20 in quello di Messina.

La spesa media sostenuta per ogni seduta della Commissione fu diversa per ogni porto, principalmente a causa del maggiore o minore impiego degli agenti della forza pubblica in relazione al numero degli emi-

granti imbarcati. Essa fu massima nel porto di Napoli (L. 73.49), minima in quello di Genova (L. 50.68).

Per i servizi relativi alla disinfezione del bagaglio degli emigranti di cui all'art. 149 del Regolamento 10 luglio 1901 furono erogate (tenuto conto dei reintegri eseguiti) L. 14,027.12; per la vigilanza sulle locande affidate a speciali medici igienisti nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, L. 6240; per l'assistenza diretta degli emigranti nei porti di imbarco, L. 1114.71.

La disinfezione del bagaglio degli emigranti è stata eseguita nell'esercizio 1907-908, come negli esercizi precedenti, ad economia nella stazione appositamente costruita nel porto di Napoli e nelle stufe di proprietà dello Stato nei porti di Palermo e Messina secondo le tariffe in vigore.

Nel porto di Napoli venne eseguita la disinfezione del bagaglio appartenente a n. 100,219 emigranti partiti su 237 piroscafi con una spesa di L. 8167.62; nei porti di Palermo e Messina vennero disinfettati i bagagli appartenenti a 19,489 emigranti partiti su 112 piroscafi con una spesa complessiva di L. 5859.50.

Per quanto riguarda l'assistenza data agli emigranti e per la quale venne erogata, come si è detto, la somma di L. 1114.71, si deve notare come la somma stessa venne suddivisa in compensi ad agenti che cooperarono direttamente all'assistenza degli emigranti e alla distribuzione gratuita di chinino dello Stato fatta ad emigranti provenienti o diretti a zone malariche.

Alla protezione ed all'assistenza degli emigranti durante il viaggio si è provveduto, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento sull'Emigrazione, con l'imbarco di ufficiali medici della R. Marina o di speciali Commissari viaggianti tra cui ufficiali medici del R. Esercito.

La somma accertata nello speciale capitolo (n. 15) dello stato di previsione della spesa ammonta a lire 401,817.76 ed è minore di L. 38,182.24 alla somma stanziata per tale servizio.

Tenuto conto però che sulla somma accertata vennero restituite al fondo per l'emigrazione lire 8,101.12 quali rimanenze di anticipazioni concesse agl'Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, incaricati di provvedere al pagamento delle somme dovute agl'interessati, il costo del servizio si riduce a lire 393,716.64.

Tale somma, pagata od impegnata al 30 giugno 1908, dovrebbe corrispondere a quella accertata al capitolo 5 del bilancio dell'entrata, poichè gli stipendi e le indennità dei Commissari viaggianti sono a carico dei vettori.

Siccome però la somma accertata in tale capitolo ammonta a L. 368,621.45 si ha una differenza per maggiore spesa a carico del Fondo per l'emigrazione di lire 25,095.19.

Ciò dipende principalmente dal fatto che, mentre per le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento 10 luglio 1901, il Fondo per l'emigrazione deve corrispondere al Ministero della marina, per stipendi ed indennità d'arma dovuti ai medici militari adibiti al servizio dell'emigrazione, una somma fissa annuale, effettivamente i vettori interessati non rimborsano per tale titolo che le somme dovute ai medici militari per il tempo in cui i medici stessi sono in servizio della nave, dal terzo giorno anteriore alla partenza al terzo giorno dopo il ritorno in Italia (alinea *a* dell'articolo 31 del regolamento).

Si ha così, per ogni medico della R. Marina addetto al servizio dell'emigrazione, un periodo di tempo per cui deve essere corrisposto al Ministero competente lo stipendio e l'indennità d'arma, mentre la somma stessa non viene rimborsata dal vettore, e una differenza a carico del Fondo per l'emigrazione che, per l'esercizio 1902-903 fu di L. 6,647.81, per l'esercizio 1903-904 di L. 14,107.29, per l'esercizio 1904-905 di L. 11,881.74, per l'esercizio 1905-906 di L. 10,299.03, di 15,254.51 per l'esercizio 1906-907, e di L. 24,560.53 per l'esercizio 1907-908.

Difatti, mentre vennero rimborsati ai Ministeri della marina e della guerra, gli stipendi da essi pagati nel corso dell'esercizio agli ufficiali medici addetti al servizio dell'emigrazione per l'ammontare complessivo di L. 205,447.86, le somme effettivamente rimborsate dai vettori ammontarono a L. 180,887.33, onde la differenza sopra indicata.

Per l'assistenza straordinaria degli emigranti, servizio relativo alla ricerca dei connazionali all'estero e per rimpatri venne erogata la somma complessiva di L. 27,578.54 con una differenza di L. 22,421.46 in meno sulla previsione. Dalla somma totale accertata la maggior parte (L. 23,393.95) venne erogata per rimpatri di operai italiani dalle regioni, quali il Brasile e il Panama, in cui essi si trovavano in condizioni disagiate.

Alla vigilanza sull'emigrazione clandestina e al servizio d'informazioni venne provveduto con speciali missioni affidate ai funzionari ed agenti della pubblica forza, nonchè con la concessione di piccoli compensi agli agenti che concorsero alla scoperta di frodi esercitate a danno degli emigranti. Venne sostenuta nel corso dell'esercizio la spesa totale di L. 11,453.18, con un'economia di L. 18,546.82 su quella preventivata per tale oggetto.

Il Commissariato ha anche concorso nelle spese per le commissioni arbitrali istituite in ogni capoluogo di provincia, secondo le disposizioni dell'art. 27 della legge 31 gennaio 1901, rimborsando le spese di posta

per la notificazione dei ricorsi agl'interessati, le spese di viaggio dei membri delle Commissioni non residenti nel capoluogo delle provincie (art. 84 del Regolamento) e provvedendo al pagamento di speciali compensi ai funzionari delle RR. Prefetture, specialmente adibiti al servizio di cancelleria o alla copia delle sentenze emanate dalle Commissioni stesse.

La spesa sostenuta fu di L. 2513.35, con un'economia di L. 1486.65 su quella preventivata.

C. Spese per la protezione degli emigrati. — In questo gruppo di spese sono comprese quelle riguardanti i sussidi alle istituzioni di patronato per gli emigrati all'estero e all'interno, nonchè il servizio relativo all'assistenza legale dei connazionali specialmente vittime di infortuni sul lavoro.

Nel corso dell'esercizio venne, per il primo oggetto erogata la somma di L. 687,468.27 con un'economia di L. 182,531.73 sulla previsione.

Con tale somma venne provveduto, come negli esercizi precedenti, alla concessione di speciali sussidi ad uffici e società di patronato nell'*America settentrionale e meridionale* (Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Paraguay, ecc.); in *Africa* (Tunisi), in *Europa* (Opera di assistenza per gli operai emigrati in Europa e nel Levante, Società Dante Alighieri, Società ed uffici in Napoli, Genova, Udine, Verona, Belluno, Feltre, ecc.).

Parimenti venne provveduto alla concessione di sussidi a diversi ospedali ed orfanotrofi istituiti in alcuni paesi di America, in considerazione dell'assistenza che essi prestano agli operai italiani malati ed agli orfani di connazionali, specialmente vittime d'infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda l'assistenza legale giova ricordare l'istituzione di speciali uffici in Nuova York e in Filadelfia ed il concorso nella spesa per il funzionamento di un ufficio a Chicago, nonchè il contributo del Fondo per l'emigrazione in parecchi casi di liti intentate dai nostri operai per far valere i loro diritti per la liquidazione delle indennità loro dovute per infortuni sul lavoro in alcuni paesi dell'America e dell'Europa.

Nella relazione sui servizi del Commissariato che, secondo le disposizioni in vigore deve essere presentata al Parlamento sarà dato dettagliato conto sul funzionamento delle varie istituzioni di patronato e sul servizio dell'assistenza legale.

D. Fondi di riserva. — Nel corso dell'esercizio 1907-908 vennero eseguiti i seguenti prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per la somma complessiva di L. 28,293.20:

1° Col Decreto Ministeriale 27 febbraio 1908, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo detto, da portarsi in aumento al cap. 28, spese per lavori straordinari L. 12,500;

2° Id., 2 maggio 1908 registrato alla Corte dei Conti l'11 detto da portarsi in aumento al cap. 35, spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gl'Ispettori nei porti d'imbarco L. 1293.20;

3° Id., 10 giugno 1908, registrato alla Corte dei Conti il 23 detto da portarsi in aumento al cap. 28, spese per lavori straordinari L. 4500;

4° Id., 10 giugno 1908, registrato alla Corte dei Conti il 23 detto da portarsi in aumento al cap. 8. stampa del *Bollettino* L. 10,000.

E. Spese straordinarie. — In questo titolo dello stato di previsione della spesa si ebbe un'economia complessiva di L. 548,165.66 in confronto alla somma stanziata di L. 898,293.20.

La economia ottenuta dipende principalmente dal capitolo riguardante i ricoveri nei porti d'imbarco, la cui costruzione non fu potuta iniziare, non essendosi prese in proposito deliberazioni definitive. La somma di L. 545,445.06 non impegnata per tale oggetto va pertanto considerata quale avanzo dell'esercizio e, come tale, investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, secondo le disposizioni sulla legge sull'emigrazione. La residua somma di L. 4554.94, venne erogata principalmente per lavori di adattamento nella stazione di disinfezione nel porto di Napoli, per alcuni lavori per uso degli emigranti nei porti d'imbarco, nonché in spese per studi relativi ai lavori progettati.

Anche per l'esercizio 1907-908 venne provveduto al normale andamento del servizio con personale avventizio e con lo stanziamento di L. 44,000, tenuto conto di due prelevamenti complessivi di L. 17,000, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e di cui si è sopra parlato, poichè, come è noto, il ruolo del personale del Commissariato non provvede ai servizi di concetto e solo in parte e non in misura adeguata allo svolgimento dei servizi per il personale di ragioneria e di ordine.

La somma di L. 200,000 iscritta nel bilancio, in seguito ad iniziativa parlamentare, per l'incremento delle scuole italiane in America, venne ripartita anche per l'esercizio 1907-908 sulle basi stabilite di concerto con l'Ispettorato generale delle scuole all'estero e col Comitato centrale della Società "Dante Alighieri". I sussidi vennero concessi parte in materiale scolastico e parte in contanti alle scuole sorte per iniziativa delle varie Società italiane, specialmente nell'America meridionale, dove i nuclei coloniali lontani dai grandi centri avevano più bisogno di aiuto per le iniziative da essi prese.

Parimenti la somma stanziata per indennità agli uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero, venne ripartita in seguito a parere di apposita Commissione, della quale vennero chiamati a far parte i delegati dei Ministeri della guerra e della marina.

La somma concessa ai vari uffici venne commisurata alle maggiori spese sostenute dai titolari degli uffici stessi per il servizio di leva ad essi affidato per le disposizioni degli articoli 33 e seguenti della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione.

Movimento di capitali. — Le somme accertate in questa categoria riguardano l'avanzo effettivo del bilancio da impiegare, come si è detto sopra, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901. Tale avanzo, come risulta dal consuntivo, ammonta a L. 570,339.33 e venne investito in rendita italiana al 3.75 per cento durante il secondo semestre 1908.

Conto dei residui dell'esercizio 1906-907 e retro.

I residui accertati col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1906-907 erano i seguenti:

1. Entrata:

Entrata effettiva	L.	401,252.11
Movimento di capitali	"	4,288.87
TOTALE	L.	<u>405,540.98</u>

2. Spesa:

Spesa effettiva	L.	592,608.17
Movimento di capitali	"	2,573,136.56
TOTALE	L.	<u>3,165,744.73</u>

La somma di L. 2,573,136.56 portata quale residuo nella spesa della categoria *Movimento di capitali*, riguardava l'avanzo dell'esercizio 1906-907 che, al 30 giugno 1907 non era ancora investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

I residui degli anni precedenti accertati al 30 giugno 1908 col conto consuntivo dell'esercizio 1907-908 sono così costituiti come risulta dalle tabelle annesse:

1. *Entrata.*

Entrata effettiva	L.	404,516.20
Movimento di capitali	"	4,288.87
TOTALE	L.	<u>408,805.07</u>

2. *Spesa:*

Spesa effettiva	L.	590,483.24
Movimento di capitali	"	2,578,525.58
TOTALE	L.	<u>3,169,008.82</u>

Se si considerano le sole entrate e spese effettive si avevano al 1° luglio 1907 le seguenti cifre:

Entrate effettive	L.	401,252.11
Spese effettive	"	592,608.17
Eccedenza di spesa	L.	<u>191,356.06</u>

Mentre al 30 giugno 1908 le cifre stesse venivano così modificate:

Entrate effettive	L.	404,516.20
Spese effettive	"	590,483.24
Eccedenza di spesa	L.	<u>185,967.04</u>
Con una differenza di L.		<u>5,389.02</u>

Tale differenza verificatasi nel conto dei residui dipende:

a) per l'entrata:

1° da maggiori somme accertate per contravvenzioni alla legge ed al regolamento sull'emigrazione in seguito a sentenze emesse prima del 30 giugno 1907 dalle autorità giudiziarie per	L.	2,967.08
---	----	----------

2° da maggiori somme reintegrate al fondo per l'emigrazione per ricuperi di spese pagate durante l'esercizio 1906-907 per	L.	297.01
onde una maggiore entrata di	"	<u>3,264.09</u>

b) per la spesa:

1° da minori somme pagate in seguito a migliori accertamenti nel gruppo delle spese generali (spese d'ufficio, biblioteca e bollettino)	L.	1,078.47
---	----	----------

2° id. nel gruppo delle spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti (Commissari viaggianti e assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero	L.	14.41
3° id. nel gruppo delle spese straordinarie (rimpatri dal Brasile)	L.	1,032.05
onde una minore spesa di	L.	<u>2,124.93</u>

Nella gestione dei residui si è avuto pertanto un miglioramento complessivo di L. 5,389.02 dovuto a maggiori entrate effettive per L. 3,264.09 ed a minori spese effettive per L. 2,124.93.

A tale somma corrisponde la cifra portata in aumento nella categoria Movimento di capitali della spesa, in quanto che il miglioramento verificatosi nella gestione dei residui rappresenta una maggior somma da impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disposizioni in vigore.

Difatti mentre la somma da impiegare in titoli, accertata col conto consuntivo dell'esercizio 1906-997 ammontava al 30 giugno 1907 a L. 2,573,136.56; la somma stessa, tenuto conto delle variazioni verificatesi nel conto dei residui, ammontava a L. 2,578,525.58 con l'aumento di L. 5,389.02 sopra indicato.

Conto di cassa.

Gli incassi previsti per l'esercizio finanziario 1907-908, tenuto conto delle previsioni rettifiche, ammontavano a L. 3,571,254.96, di cui:

per competenza propria dell'esercizio.	L.	3,165,713.98
per residui degli anni precedenti	"	<u>405,540.98</u>
TOTALE	L.	<u>3,571,254.96</u>

I pagamenti previsti, tenuto anche qui conto delle previsioni rettifiche, ammontavano a L. 6,331,458.71 di cui:

per competenza propria dell'esercizio	L.	3,165,713.98
per residui degli anni precedenti.	"	<u>3,165,744.73</u>
TOTALE	L.	<u>6,331,458.71</u>

con un'eccedenza nei pagamenti previsti di L. 2,760,203.75.

Tale eccedenza non riguardava la competenza dell'esercizio 1907-908 in quanto che gl'incassi ed i pagamenti previsti in conto della competenza stessa si pareggiavano nella somma di L. 3,165,713.98.

Essa dipendeva dalla differenza tra i residui passivi e quelli attivi accertati col conto consuntivo dell'esercizio 1906-907 e corrispondeva al fondo di cassa esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti al 30 giugno 1907 e che doveva essere impiegato in titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

Difatti analizzando le previsioni, quali risultano dagli stati di previsione rettificati per l'esercizio 1907-908 e dal conto dei residui degli anni precedenti accertati al 30 giugno 1907 col conto consuntivo per l'esercizio 1906-907 si hanno le seguenti cifre:

1° *Competenza 1907-908:*

Entrate effettive	L.	3,154,900.00	
" per movimento di capitali	"	10,813.98	
TOTALE	L.	_____	3,165,713.98
Spese effettive	L.	2,993,757.17	
" per movimento di capitali (somme da impiegare in titoli)	"	171,956.81	
TOTALE	L.	_____	<u>3,165,713.98</u>

2° *Residui 1906-907:*

Entrate effettive	L.	401,252.11	
" per movimento di capitali	"	4,288.87	
TOTALE	L.	_____	+ 405,540.98
Spese effettive	L.	592,608.17	
" per movimento di capitali (somme da impiegare in titoli)	"	2,573,136.56	
TOTALE	L.	_____	<u>- 3,165,744.73</u>

onde un maggior pagamento previsto di L. 2,760,203.75

Corrispondente, come si è detto, alla giacenza di cassa al 30 giugno 1907 e che doveva essere impiegata in titoli fruttiferi nel corso dell'esercizio seguente.

Gl'incassi eseguiti durante l'esercizio 1907-908 furono i seguenti:

1° *Competenza 1907-908:*

a) <i>Entrate effettive</i>	L.	2,172,175.52
---------------------------------------	----	--------------

b) <i>Entrate per movimento di capitali</i> (rimborso delle obbligazioni ferroviarie 3 % e quota d'ammortamento del capitale sui certificati ferroviari 3.65 % "	4,367.14	
		2,176,542.66

2° *Residui 1906-907:*

a) <i>Entrate effettive</i> L.	404,498.90	
b) <i>Entrate per movimento di capitali</i> (quota di ammortizzamento dei certificati ferroviari 3.65 %) "	4,288.87	
		408,787.77
TOTALE degli incassi L.		2,585,330.43

I pagamenti eseguiti ammontarono alle seguenti somme:

1° *Competenza 1907-908:*

a) <i>Spese effettive</i> L.	1,384,573.60	
2° <i>Residui 1906-907:</i>		
a) <i>Spese effettive</i> L.	345,808.28	
b) <i>Spese per movimento di capitali</i> (acquisto di titoli) "	2,568,566.93	
		2,914,375.21
TOTALE dei pagamenti L.		4,298,948.81

Le somme pagate durante l'esercizio 1907-908 sono maggiori di L. 1,713,618.38 agl'incassi verificatisi durante l'esercizio stesso.

Ove dal fondo di cassa esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti al 1° luglio 1907 in L.	2,760,203.75	
Si diffalchi la sopra indicata eccedenza dei pagamenti in L.	1,713,618.38	
Si ha il fondo di cassa esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti al 30 giugno 1908 in L.	1,046,585.37	

Confrontando i pagamenti e gl'incassi eseguiti nel corso dell'esercizio si hanno i seguenti risultati:

a) Minori pagamenti effettuati nella categoria delle <i>spese effettive</i> L.	1,855,983.46	
Id. nella categoria <i>movimento di capitali</i> L.	176,526.44	
TOTALE L.		+ 2,032,509.90

b) Minori incassi verificatisi nella categoria delle <i>entrate effettive</i>	L.	979,477.69
Id. nella categoria <i>movimento di capitali</i>	"	6,446.84
TOTALE	L.	<u>985,924.53</u>
Con una differenza di. /	L.	1,046,585.37

corrispondente al fondo di cassa esistente al 30 giugno 1908 presso la Cassa Depositi e Prestiti, come si è visto più sopra.

Situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale del Fondo per l'emigrazione al 1° luglio 1907 era costituita come appresso:

<i>Attività</i>	L.	11,405,713.75
<i>Passività</i>	"	592,608.17
con un patrimonio netto di	L.	<u>10,813,105.58</u>

Al 30 giugno 1908, cioè alla fine dell'esercizio 1907-1908, si avevano i seguenti risultati:

<i>Attività</i>	L.	12,223,995.43
<i>Passività</i>	"	730,805.65
ed un patrimonio netto di	L.	<u>11,493,189.78</u>

con un aumento di L. 680,084.20 sul patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Gli aumenti verificatisi nelle attività durante l'esercizio riguardavano:

1° i versamenti eseguiti alla Cassa Depositi e Prestiti	L.	2,585,330.43
2° i titoli di Stato o garantiti dallo Stato acquistati	"	2,568,566.93
3° variazioni eseguite nell'inventario dei beni immobili	"	110,781.64
4° mobili e libri acquistati	"	6,039.74
5° maggiore accertamento per somme da riscuotere	"	3,073.29
Totale	L.	<u>5,273,792.03</u>

Dall'aumento indicato in L. 5,273,792.03
 è necessario però detrarre le diminuzioni verificatesi
 nel corso dell'esercizio e cioè:

1° le somme pagate dalla Cassa	
Depositi e Prestiti in	L. 4,298,948.81
2° l'importo dei titoli di Stato	
o garantiti dallo Stato rimborsati	" 10,220.39
3° la quota di deperimento del	
macchinario della stazione di disin-	
fezione calcolata a datare dalla data	
dell'iscrizione nell'inventario in	" 1,592.40
4° la quota di deperimento dei	
mobili sul totale esistente al 1° lu-	
glio 1907 in	" 652.74
5° la minor somma accertata	
per entrate riscosse e non versate	
in	" 144,096.01
6° la maggior somma accertata	
per residui passivi in	" 138,197.48
in totale	L. <u>4,593,707.83</u>
onde l'aumento sopra indicato di	L. <u>680,084.20</u>

Gli aumenti apportati alla consistenza patrimoniale dipendono:

a) dall'esercizio del bilancio (competenza e re-	
sidui) per	L. 5,163,010.39
b) da variazioni negli inventari dei beni immo-	
bili e mobili	" 110,781.64
Totale	L. <u>5,273,792.03</u>

Le diminuzioni dipendono:

a) dall'esercizio del bilancio	L. 4,591,462.69
b) da variazioni nell'inventari dei beni mobili e	
immobili	" 2,245.14
Totale	L. <u>4,593,707.83</u>

La situazione patrimoniale al 30 giugno 1908 era rappresentata dai seguenti elementi:

ATTIVITÀ.

1° Contante esistente presso la Cassa Depositi e
Prestiti in conto corrente fruttifero in L. 1,046,585.37

2° Titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, valutati al prezzo di costo:

a) rendita italiana 3.75 % L. 8,200,420.87

b) obbligazioni ferroviarie 3 % " 1,426,193.26

c) certificati ferroviari 3.65 % " 732,685.15

L. 10,359,299.28

3° Immobili, mobili, libri, ecc. " 553,592.52

4° Somme da versare e da riscuotere " 264,518.26

Totale attività L. 12,223,995.43

PASSIVITÀ.

Residui passivi L. 730,805.65

Patrimonio netto L. 11,493,189.78

CONTO CONSUNTIVO

dell' **Entrata** e della **Spesa**

del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-908						CONTO DEI RESIDUI			
Numero			Denominazione	Somme				Aumenti o minori entrate Differenza fra le colonne e ed h	Al 1° luglio 1907 colonne e z del conto consuntivo 1906-907	Riscossi		
Esercizio 1906-907	Esercizio 1907-908	Esercizio 1908-909		previste	accertate					negli esercizi precedenti e rimasti da versare al 30 giugno 1907	nel 1907-908	
					riscose	rimaste da riscuotere	TOTALE — Colonne f + g					
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e	f	g	h	i	k	l	m
$-q+t-k = r+v-l-m = t+u-v-n = r+v-z-o = +u-p = -q+t-e = s+v-f-m = r+v-f$												
CATEGORIA I.												
ENTRATE EFFETTIVE.												
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE												
Rendite patrimoniali.												
1	1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti	(a)	30,000 —	40,577.12	—	40,577.12	+	10,577.12	—	—
2	2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	(a)	349,400 —	163,271.91	186,255.26	349,527.17	+	127.17	139,271.48	—
			Totale		379,400 —	203,849.03	186,255.26	390,104.29	+	10,704.29	139,271.48	—
Contributi a carico dei vettori.												
3	3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti		17,000 —	16,351.71	1,000 —	17,351.71	+	351.71	—	—
4	4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	(a)	2,300,000 —	1,604,808 —	14,726 —	1,619,594 —	—	680,406 —	196,534 —	139,966 —
5	5	5	Depositi fatti dai vettori per pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità diverse dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti	(a)	440,000 —	319,042.15	19,579.30	368,621.45	—	71,378.55	38,832.79	15,173.91
			Totale		2,757,000 —	1,970,261.86	35,305.30	2,005,567.16	—	751,432.84	235,366.79	155,139.91

(a) Legge 2 luglio 1908, n. 323.

ENTRATA.

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			CONTO DI CASSA — INCASSI					RESIDUI ATTIVI al 30 giugno 1908	
Rimasti da riscuotere	TOTALE — Colonne l + m + n	Aumenti o diminuzioni — Differenza fra le colonne k ed o	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		Somme riscosse e non versate — Colonne t + u - z	Somme da riscuotere — Colonne t + u - v
			Somme		Differenza	previsti	variazioni		
			previste	versate					
n	o	p	q	r	s	t	u	v	z
t + u - v - g	r + v + z - h	s + u - i	e + k - t	+ l + m - v	= i + p - u	= e + k - q	= i + p - s	= f + l + m - r	= g + n
—	—	—	30,000 —	40,577.12 +	10,577.12	—	—	—	—
—	139,271.48	—	488,671.48	302,543.39 —	186,128.09	—	+ 186,255.26	—	186,255.26
—	139,271.48	—	518,671.48	343,120.51 —	175,550.97	—	+ 186,255.26	—	186,255.26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17,000 —	16,351.71 —	648.29	—	+ 1,000 —	—	1,000 —
—	196,534 —	—	2,496,534 —	1,791,816 —	704,718 —	—	+ 24,312 —	9,586 —	14,726 —
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	38,832.79	—	478,832.79	386,081.60 —	92,751.19	—	+ 21,372.64	1,793.34	19,579.30
—	235,966.79	—	2,692,966.79	2,194,249.31 —	798,117.48	—	+ 46,684.64	11,379.34	35,905.30

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-908						CONTO DEI RESIDUI			
Numero			Denominazione	Somme				Aumenti o minori entrate Differenza fra le colonne e ed h	Al 1° luglio 1907 colonne vez del conto consuntivo 1906-907	Riscossi		
Esercizio 1906-907 a	Esercizio 1907-908 b	Esercizio 1908-909 c		Rapporti fra le colonne d	previste e	accertate				negli esercizi precedenti e rimasti da versare al 30 giugno 1907	nel 1907-908 m	
						riscosse f	rimaste da riscuotere g					TOTALE Colonne f + g h
$-q+t-k$	$-r+v-l-m$	$-t+u-v-n$	$-r+v-z-o$	$-s+u-p$	$-q+t-e$	$-r+v-f-m$	$-r+v-f-l$					
6	6	6	Entrate diverse.									
			Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione .	3,000 —	2,757.54	1,904.61	4,062.15 + 4,062.15	1,908.10	329.88	4.288 —		
7	7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	15,000 —	408.94	—	408.94 — 14,591.06	217.91	—	217.91		
8	8	8	Entrate diverse ed impreviste	500 —	2,783.63	2,012.19	4,795.82 + 4,205.82	2,290.08	—	2,290.08		
9	9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa.	(per memoria)	6,011.31	19,873.56	25,884.87 + 25,884.87	22,557.75	2,523.01	20,331.73		
			Totale . . .	18,500 —	11,961.42	23,190.36	35,151.78 + 16,651.78	23,613.84	2,852.99	27,007.74		
			Totale delle entrate effettive ordinarie . .	3,154,900 —	2,186,072.31	244,750.92	2,430,823.23 — 724,076.77	401,252.11	157,992.80	246,503.10		
CATEGORIA II.												
MOVIMENTO DI CAPITALI												
10	10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione	(a) 10,813.98	4,367.14	5,853.25	10,220.39 — 593.59	4,288.87	—	4,288.87		
			Totale del movimento dei capitali	10,813.98	4,367.14	5,853.25	10,220.39 — 593.59	4,288.87	—	4,288.87		
RIASSUNTO.												
			CATEGORIA I — Entrate effettive	3,154,900 —	2,186,072.31	244,750.92	2,430,823.23 — 724,076.77	401,252.11	157,992.80	246,503.10		
			CATEGORIA II — Movimento di capitali. . . .	10,813.98	4,367.14	5,853.25	10,220.39 — 593.59	4,288.87	—	4,288.87		
			Totale generale dell'Entrata	3,165,713.98	2,190,439.45	250,604.17	2,441,043.62 — 724,670.36	405,540.93	157,992.80	250,791.97		

(a) Legge 2 luglio 1908, n. 323.

ENTRATA.

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			CONTO DI CASSA — INCASSI						RESIDUI ATTIVI al 30 giugno 1908	
Rimasti da riscuotere	TOTALE — Colonne 1 + m + n	Aumenti o diminuzioni — Differenza fra le colonne k ed o	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		Somme riscosse e non versate — Colonne t + u - z	Somme da riscuotere — Colonne t + u - v	
			Somme		Differenza	previsti	variazioni			
			previste	versate						
n	o	p	q	r	s	t	u	v	z	
t + u - v - g	r + e + z - h	s + u - i	e + k - l	f + l + m - v	i + p - u	e + k - q	i + p - s	f + l + m - r	g + n	
17.30	4,575.18 +	2,967.98	4,608.10	6,566.74 +	1,958.64	—	+ 2,070.59	748.68	1,321.91	
—	217.91	—	15,217.91	626.85	— 14,591.06	—	—	—	—	
—	2,230.08	—	2,730.08	5,013.71 +	2,283.63	—	+ 2,012.19	—	2,012.19	
—	22,854.76 +	297.01	22,557.75	27,067.30 +	4,539.55	—	+ 21,642.33	1,768.77	19,873.56	
17.30	29,877.93 +	3,264.09	45,113.84	39,304.60	— 5,809.24	—	+ 25,725.11	2,517.45	23,207.66	
17.30	404,516.20 +	3,264.09	3,556,152.11	2,576,674.42	— 979,477.69	—	+ 258,605.01	13,896.79	244,768.22	
—	4,288.87	—	15,102.85	8,656.01	— 6,446.84	—	+ 5,853.25	—	5,853.25	
—	4,288.87	—	15,102.85	8,656.01	— 6,446.84	—	+ 5,853.25	—	5,853.25	
17.30	404,516.20 +	3,264.09	3,556,152.11	2,576,674.42	— 979,477.69	—	+ 258,605.01	13,896.79	244,768.22	
—	4,288.87	—	15,102.85	8,656.01	— 6,446.84	—	+ 5,853.25	—	5,853.25	
17.30	408,805.07 +	3,264.09	3,571,254.96	2,585,330.43	— 985,924.53	—	+ 264,518.26	13,896.79	250,621.47	

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-908					CON	
Numero			Denominazione	Somme				Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1907 — Colonna del conto consuntivo 1906-907	
Esercizio 1906-907	Esercizio 1907-908	Esercizio 1908-909		previste	accertate			Differenza fra le colonne e ed h		
					pagate	rimaste da pagare	TOTALE			
							Colonna f + g			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e	f	g	h	i	k
					$-p = s - k$	$-q - l$	$-s + t - m$	$-q + u - n$	$-r + t - o$	$-p + s$
CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE.										
TITOLO I — SPESE ORDINARIE.										
Spese generali.										
1	1	1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione. — Per- sonale		64,388.43	60,927.39	—	60,927.39	—	3,461.04
2	2	2	Stipendi e indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti		18,520 —	12,801.99	—	12,801.99	—	5,718.01
3	3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente .		2,000 —	455.45	—	455.45	—	1,544.55
4	4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispet- torati nei porti d'imbarco	(a)	17,348.74	15,648.74	200 —	15,848.74	—	1,500 —
5	5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati	(a)	21,000 —	15,773.64	5,199.15	20,972.79	—	27.21
6	6	6	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati.		2,500 —	423.31	1,095.67	1,518.98	—	981.02
7	7	7	Spese speciali di posta e telegrafo.		13,000 —	10,862.75	1,623.67	12,486.42	—	513.58
8	8	8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni uffi- ciali del Commissariato.	(b)	39,000 —	9,514.54	28,793.04	38,907.58	—	692.42
9	9	9	Stampa di manifesti, di circolari ai Prefetti, ai Sin- daci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da di- stribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici		15,000 —	4,342.55	10,427.03	14,769.58	—	230.42
10	10	10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'e- migrazione		4,000 —	—	—	—	—	4,000 —
11	11	11	Spese casuali		2,000 —	—	—	—	—	2,000 —
Totale . . .					198,757.17	130,750.36	47,338.56	178,088.92	—	20,668.25

(a) Legge 2 luglio 1908, n. 323.

(b) D. M. 10 giugno 1908, reg. alla Corte dei Conti il 23 detto.

SPESA.

RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				CONTO DI CASSA — PAGAMENTI					RESIDUI PASSIVI
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE — <i>Colonna l + m</i>	Economie o eccedenze per reintegri — <i>Differenza fra le colonne k e n</i>	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		al 30 giugno 1908 — <i>Colonna s ±</i>
				previsti	eseguiti	differenza	previsti	variazioni	
<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>
<i>= q - f</i>	<i>= s + t - g</i>	<i>= q + u - h</i>	<i>= r + t - i</i>	<i>= e + k - s</i>	<i>= f + l</i>	<i>= i + o - t</i>	<i>= e + k - p</i>	<i>= i + o - r</i>	<i>= g + m</i>
—	—	—	—	64,388.43	60,927.39	3,461.04	—	—	—
—	—	—	—	18,520 —	12,801.99	5,718.01	—	—	—
180 —	—	180 —	—	2,180 —	635.45	1,544.55	—	—	—
775.01	—	775.01	—	18,123.75	16,423.75	1,700 —	—	+	200 —
1,169.23	23.83	1,193.06	55.69	22,248.75	16,942.87	5,305.88	—	+	5,222.98
426.39	—	426.39	300 —	3,226.39	849.70	2,376.69	—	+	1,095.67
2,352.51	—	2,352.51	—	15,352.51	13,215.26	2,137.25	—	+	1,623.67
15,434.30	—	15,434.30	722.78	55,157.08	24,948.84	30,208.24	—	+	28,793.04
1,074.09	1,601.42	2,675.51	—	17,675.51	5,416.64	12,258.87	—	+	12,028.45
328.75	—	328.75	—	4,328.75	328.75	4,000 —	—	—	—
1,729.88	—	1,729.88	—	3,729.88	1,729.88	2,000 —	—	—	—
23,470.16	1,625.25	25,095.41	1,078.47	224,931.05	154,220.52	70,710.53	—	+	48,963.81

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-908					CONTO		
Numero			Denominazione	Somme				Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1907		
Esercizio 1906-907	Esercizio 1907-908	Esercizio 1908-909		previste	accertate			Differenza fra le colonne e ed h	Al 1° luglio 1907 — Colonna u del conto consuntivo 1906-907		
					pagate	rimaste da pagare	TOTALE — Colonna f + g				
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = p + s - k	f = q - l	g = s + t - m	h = q + u - n	i = r + t - o	k = p + s - k	
			Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.								
12	12	12	Spese di viaggio e indennità agli Ispettori viaggianti		70,000 —	52,427.99	2,690.65	55,118.64	—	14,881.36	3,400 —
13	13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a Consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno, esclusi gli Ispettori viaggianti		65,000 —	39,080.84	3,737.32	42,768.16	—	22,231.84	8,150 —
14	14	14	Stipendi ed indennità agli addetti ai RR. Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati		80,000 —	45,948.13	2,369.58	48,317.71	—	31,682.29	4,130 —
15	15	15	Competenze ai medici militari o ai Commissari viag- gianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo		440,000 —	367,224.70	34,593.06	401,817.76	—	38,182.24	57,000 —
16	16	16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tec- nici e spese relative al funzionamento delle Com- missioni stesse		45,000 —	39,291.32	781.45	40,072.77	—	4,927.23	2,340 —
17	17	17	Assistenza straordinaria agli emigranti nei porti di imbarco e sbarco nel Regno - disinfezioni - sorve- glianza sulle locande ed altri locali che provviso- riamente sostituiscono i ricoveri		46,000 —	21,732.29	647.16	22,379.45	—	23,620.55	21,000 —
18	24	24	Assistenza straordinaria agli emigranti nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - casi eccezionali di rimpatrio		50,000 —	13,142.81	14,435.73	27,578.54	—	22,421.46	700 —
18	19	18	Servizio d'informazioni e di vigilanza - sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina		30,000 —	10,905.55	1,126.33	11,453.18	—	18,546.82	1,400 —
19	20	19	Spese per le Commissioni arbitrali		4,000 —	1,376.70	1,136.65	2,513.35	—	1,483.65	1,800 —
20	21	20	Spese di liti		2,000 —	—	—	—	—	2,000 —	—
21	22	21	Missioni presso il Commissariato		3,000 —	1,200 —	1,800 —	3,000 —	—	—	—
			Totale		835,000 —	591,665.33	63,354.23	655,019.56	—	179,980.44	100,130 —

SPESA.

DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				CONTO DI CASSA — PAGAMENTI						RESIDUI PASSIVI	
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE — Colonna l + m	Economie o eccedenze per reintegri — Differenza fra le colonne k e n	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		al 30 giugno 1908 — Colonna s + t	u = g + m	
				previsti	eseguiti	differenza	previsti	variazioni			
l	m	n	o	p	q	r	s	t			
= q - f	= s + t - g	= q + u - h	= r + t - i	= e + k - s	= f + l	= i + o - t	= e + k - p	= i + o - r			
3,288.25	116.75	3,405 —	—	73,405 —	55,716.24	— 17,683.76	—	+	2,807.40	2,807.40	
8,187.32	—	8,187.32	—	73,187.32	47,218.16	— 25,969.16	—	+	3,737.32	3,737.32	
4,159.83	—	4,159.83	—	84,159.83	50,107.96	— 34,051.87	—	+	2,369.58	2,369.58	
42,117.85	14,936.12	57,053.97	— 14.21	497,068.18	469,342.55	— 87,725.63	—	+	49,529.18	49,529.18	
2,243.09	—	2,243.09	—	47,243.09	41,534.41	— 5,708.68	—	+	781.45	781.45	
21,075.05	—	21,075.05	—	67,075.05	42,807.34	— 24,267.71	—	+	647.16	647.16	
768.40	—	768.40	— 0.20	50,768.60	13,911.21	— 36,857.39	—	+	14,435.73	14,435.73	
1,448.68	—	1,448.68	—	31,448.68	11,739.23	— 19,709.45	—	+	1,162.63	1,162.63	
1,840.35	—	1,840.35	—	5,840.35	3,217.05	— 2,623.30	—	+	1,136.65	1,136.65	
—	—	—	—	2,000 —	—	2,000 —	—	—	—	—	
—	—	—	—	3,000 —	1,200 —	1,800 —	—	+	1,800 —	1,800 —	
85,128.82	15,052.87	100,181.69	— 14.41	935,196.10	676,794.15	— 258,401.95	—	+	78,407.10	78,407.10	

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-908					CONTI
Numero			Denominazione	Rapporti fra le colonne	Somme			Economie o maggiori spese — Differenza fra le colonne e ed h	Al 1° luglio 1907 — Colonna n. del conto consuntivo 1906-907
Esercizio 1906-907	Esercizio 1907-908	Esercizio 1908-909			previste	accertate			
						pagate	rimaste da pagare		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
				$= p + s - k$	$= q - l$	$= s + t - m$	$= q + u - n$	$= r + t - o$	$= p + s - k$
			Spese per la protezione degli emigrati.						
22	23	22	Spese per la protezione ed assistenza degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero e all'interno.	650,000 —	492,913.77	122,220 —	615,133.77	34,866.23	45,333.46
23	24	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero e assistenza legale agli emigrati specialmente vittime d'infortuni sul lavoro e servizio relativo.	220,000 —	64,605.50	7,729 —	72,334.50	147,665.50	1,782.50
			Totale	870,000 —	557,519.27	129,949 —	687,468.27	182,531.73	47,115.96
			Fondi di riserva.						
24	25	25	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	(a) 46,706.80	—	—	—	46,706.80	—
25	26	26	Fondo di riserva per le spese imprevedute	145,000 —	—	—	—	145,000 —	—
			Totale	191,706.80	—	—	—	191,706.80	—
			Totale delle spese ordinarie effettive	2,095,463.97	1,279,934.96	240,641.79	1,520,576.75	574,887.22	173,487.46
			TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE.						
26	27	27	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento, e di arredamento	550,000 —	4,151 —	403.94	4,554.94	545,445.06	2,887.05
26 bis	27	—	Rimpatri dal Brasile	—	—	—	—	—	105,246.28
27	28	28	Spese per lavori straordinari.	(b) 44,000 —	43,086.23	904.54	43,990.80	9.20	513.05
28	29	29	Acquisto di mobili, attrezzi e oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati	3,000 —	2,314.25	576.75	2,891 —	109 —	148.31
29	30	30	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	5,000 —	2,421 —	158 —	2,579 —	2,421 —	7,388.40
			Da riportarsi	602,000 —	51,972.51	2043.23	54,015.74	547,984.26	116,177.57

(a) Decreti Ministeriali 27 febbraio 1908 reg. alla Corte dei Conti il 10 marzo 1908; 2 maggio 1908 reg. alla Corte dei Conti l'11 detto; 10 giugno 1908 reg. alla Corte dei Conti il 23 detto; 10 giugno 1908 reg. alla Corte dei Conti il 23 detto.
(b) Decreti Ministeriali 27 febbraio 1908 reg. alla Corte dei Conti il 10 marzo 1908; 10 giugno 1908 registrato alla Corte dei Conti il 30 detto.

SPESA.

DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				CONTO DI CASSA — PAGAMENTI					RESIDUI PASSIVI al 30 giugno 1908	
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE — Colonna l + m	Economie o eccedenze per reintegri — Differenza fra le colonne k e n	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		Colonna s + t	
				previsti	eseguiti	differenza	previsti	variazioni		
l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
= q - f	= s + t - g	= q + u - h	= r + t - i	= e + k - s	= f + l	= i + o - t	= e + h - p	= i + o - r	= g + m	
5,355.46	39,980 —	45,335.46	—	695,335.46	498,269.23	— 197,066.23	—	+ 162,200 —	162,200 —	
1,772.55	10 —	1,782.55	—	221,782.55	66,378.05	— 155,404.50	—	+ 7,739 —	7,739 —	
7,128.01	39,900 —	47,118.01	—	917,118.01	564,647.28	— 352,470.73	—	+ 169,939 —	169,939 —	
—	—	—	—	46,706.80	—	— 46,706.80	—	—	—	
—	—	—	—	145,000 —	—	— 145,000 —	—	—	—	
—	—	—	—	191,706.80	—	— 191,706.80	—	—	—	
115,726.00	56,668.12	172,395.11	— 1,092.88	2,268,951.96	1,395,661.95	— 873,290.01	—	+ 297,309.91	297,309.91	
2,887.67	—	2,887.67	—	552,887.67	7,068.67	— 545,819 —	—	+ 403.94	403.94	
87,010.27	17,204 —	104,214.27	— 1,062.05	105,246.32	87,010.27	— 18,236.05	—	+ 17,204 —	17,204 —	
515.07	—	515.07	—	44,515.07	43,601.33	— 913.74	—	+ 904.54	904.54	
142.11	—	142.11	—	3,142.11	2,456.36	— 685.75	—	+ 576.75	576.75	
4,433.56	2,952.84	7,386.40	—	12,886.40	6,854.56	— 5,531.84	—	+ 3,110.84	3,110.84	
94,688.68	20,156.84	115,145.52	— 1,062.05	718,177.57	146,961.19	— 571,216.38	—	+ 22,900.07	22,900.07	

Conto consuntivo
per l'esercizio finanziario
1907-908.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1907-1908					CONTI	
Numero			Denominazione	Somme				Economie o maggiori spese — Differenza fra le colonne e ed h	Al 1° luglio 1907 — Colonna u del conto consuntivo 1906-907	
Esercizio 1906-907	Esercizio 1907-908	Esercizio 1908-909		previsto	accertate					
					pagate	rimaste da pagare	TOTALE			
							Colonna f + g			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e — p + s — k	f — q — l	g — s + t — m	h — q + u — n	i — r + t — o	k — p + s — e

(a) Legge 2 luglio 1908 N. 323.

(b) Decreto Ministeriale 2 maggio 1908 reg. alla Corte dei Conti l'11 detto.

SPESA.

DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				CONTO DI CASSA -- PAGAMENTI					RESIDUI PASSIVI al 30 giugno 1908		
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE — <i>Colonna l + m</i>	Economia o eccedenze per reintegri — <i>Differenza fra le colonne k e n</i>	per l'esercizio 1907-908			per gli esercizi avvenire		— <i>Colonna s + t</i>	u <i>= g + m</i>	
				previsti	eseguiti	differenza	previsti	variazioni			
<i>l</i> <i>= q - f</i>	<i>m</i> <i>= s + t - g</i>	<i>n</i> <i>= q + u - h</i>	<i>o</i> <i>= r + t - i</i>	<i>p</i> <i>= e + k - s</i>	<i>q</i> <i>= f + l</i>	<i>r</i> <i>= t + o - t</i>	<i>s</i> <i>= e + k - p</i>	<i>t</i> <i>= i + o - r</i>			
94,988.68	20,156.84	115,145.42	— 1,032.05	718,177.57	146,961.19	— 571,216.38	—	+	22,200.07	22,200.07	
242.61	—	242.61	—	8,242.61	7,153.23	— 1,089.38	—	+	908.70	908.70	
100,900 —	167,850 —	268,750 —	—	468,750 —	100,900 —	— 367,850 —	—	+	367,850 —	367,850 —	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33,950 —	—	33,950 —	—	113,950 —	71,413.03	— 42,536.97	—	+	42,536.97	42,536.97	
—	—	—	—	8,293.20	8,292.48	0.72	—	—	—	—	
220,081.29	188,006.84	418,088.13	— 1,032.05	1,317,413.38	334,719.93	— 982,693.45	—	+	433,495.74	433,495.74	
345,808.28	244,674.96	590,483.24	— 2,124.93	3,586,365.34	1,730,381.88	— 1,855,983.46	—	+	730,805.65	730,805.65	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,568,566.93	9,958.65	2,578,525.58	+	5,389.02	2,745,063.37	2,568,566.93	— 176,536.44	—	+	580,297.98	580,297.98
2,568,566.93	9,958.65	2,578,525.58	+	5,389.02	2,745,063.37	2,568,566.93	— 176,536.44	—	+	580,297.98	580,297.98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345,808.28	244,674.96	590,483.24	— 2,124.93	3,586,365.34	1,730,381.88	— 1,855,983.46	—	+	730,805.65	730,805.65	
2,568,566.93	9,958.65	2,578,525.58	+	5,389.02	2,745,063.37	2,568,566.93	— 176,536.44	—	+	580,297.98	580,297.98
2,914,375.21	254,633.61	3,169,008.82	+	3,234.09	6,331,458.71	4,298,948.81	— 2,032,509.90	—	+	1,311,103.63	1,311,103.63

Situazione patrimoniale.

	Valore al 30 giugno 1907	Variazioni dal 1 luglio 1907 al 30 giugno 1908.		Valore risultante al 30 giugno 1908
		in più	in meno	
Attività.				
Fondo di cassa esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti.	(a) 2,760,203.75	(b) 2,585,330.43	(f) 4,268,948.81	(f) 1,046,585.37
Valori di proprietà del Fondo per l'Emigrazione .	7,800,952.74	(c) 2,568,500.93	(g) 10,220.39	(k) 10,359,299.28
Stazione di disinfezione nel porto di Napoli.				(l) 98,621.23
fabbricato				(m) 9,607.60
macchinario		(d) 110,781.64	(h) 1,502.40	(n) 96,369.59
Tettoie metalliche per uso degli emigranti nei porti di Napoli e Palermo	395,409.18			(o) 300,000.00
Diritti su beni immobili		(e) 5,748.95	(i) 652.74	(p) 37,753.22
Beni mobili	32,657.01	(e) 290.79		(p) 11,240.88
Biblioteca	10,950.09			(q) 13,896.79
Residui attivi { somme riscosse e non versate .	157,992.80	. . .	144,006.01	(q) 250,621.47
{ somme da riscuotere. . .	247,548.18	3,073.29	. . .	
TOTALE . . .	11,405,713.75	5,273,792.03	4,455,510.35	12,223,995.43
Passività.				
Residui passivi - somme da pagare.	592,608.17	138,197.48	. . .	(r) 730,805.65
PATRIMONIO NETTO . . .	10,813,105.58	5,135,594.55	4,455,510.35	11,496,189.78

ANNOTAZIONI

- a) Fondo di cassa al 1° luglio 1907.
- b) Incassi eseguiti nel corso dell'esercizio (colonna *r* del consuntivo entrata).
- c) Titoli acquistati nel corso dell'esercizio.
- d) Variazioni nell'inventario per nuove iscrizioni e rettifiche sul valore dei beni immobili.
- e) Mobili e libri acquistati cogli stanziamenti del bilancio.
- f) Pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio (colonna *q* del consuntivo, spesa).
- g) Obbligazioni ferroviarie 3 per cento rimborsate e calcolate al prezzo di costo L. 1,406.41
 Quote di ammortamento certificati ferroviari 3.65 per cento. „ 8,813.98
L. 10,220.39
- h) Quote di ammortamento sul macchinario della stazione di disinfezione.
- i) „ sul valore dei mobili al 1° luglio 1907.
- j) Fondo di cassa al 30 giugno 1908.
- k) Valori di proprietà del Fondo per l'emigrazione al 30 giugno 1908:
- | | |
|---|------------------|
| Obbligazioni ferroviarie 3 per cento al | |
| prezzo di costo | L. 1,426,193.86 |
| Rendita italiana 3.75 per cento . . . „ | 8,200,420.87 |
| Certificati ferroviari 3.65 per cento . „ | 732,685.15 |
| | L. 10,359,299.88 |
- l) Valore del fabbricato ad uso stazione di disinfezione del bagaglio degli emigranti e ad uso ufficio dell'Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Napoli (prezzo di costo).
- m) Valore residuale del macchinario della stazione di disinfezione al 30 giugno 1908.
- n) Valore delle tettoie per uso degli emigranti nei porti di Napoli e Palermo (prezzo di costo).
- o) Somma corrisposta all'Istituto italiano di beneficenza in New York per la fondazione dell'ospedale italiano e garantita con ipoteca sugli stabili di proprietà dell'Istituto.
- p) Valore dei mobili e libri al 30 giugno 1908, come da inventari.
- q) Residui attivi al 30 giugno 1908 (colonna *z* del conto consuntivo).
- r) Residui passivi al 30 giugno 1908 (colonna *u* del conto consuntivo).

II.

Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei Deputati dal Ministro degli Affari esteri (Tittoni) nella seduta del 26 maggio 1909 (1).

(Relatore on. Morpurgo)

1. — Movimento dell'emigrazione nel 1908.

Per la prima volta, nell'anno testè decorso, il numero dei nostri connazionali ritornati da paesi transoceanici è stato superiore a quello degli emigranti partiti dai porti del Regno. Ecco le cifre, distinte per paesi di provenienza e di destinazione, che indicano l'intensità del nuovo fenomeno (2).

	Stati Uniti	Argentina	Brasile	Altri paesi d'America	Totale
Emigranti partiti	70,688	86,356	9,596	891	167,511
„ ritornati	244,718	44,196	14,675	1,086	304,675

L'inversione nel fenomeno migratorio osservato in Italia nello scorso anno è stata determinata dalla crisi economica generale degli Stati Uniti, la quale, per l'intensità sua e per l'importanza economica del paese in cui si svolse, si ripercosse in maggiore o minore misura, negli altri paesi d'America, creandovi condizioni meno favorevoli al lavoratore italiano.

Questa ripercussione fu peraltro maggiormente avvertita nei paesi industriali, più sensibili ad ogni mutamento del mercato del lavoro, che non in quelli agricoli, meno esposti a questo genere

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati), Legislatura XXIII, Sessione 1909, Documenti, n. XI.

(2) Secondo i dati rilevati dalla Direzione generale di statistica, nel 1908 furono rilasciati 238,573 passaporti per paesi transoceanici, mentre, secondo i dati del Commissariato, dai porti italiani autorizzati all'imbarco degli emigranti e da quello di Havre, partirono, in quell'anno, per le Americhe 167,511 emigranti. Questa grande differenza deveasi con ogni probabilità al fatto che molti, dopo aver richiesto il passaporto, non sono partiti.

di contraccolpi e che anzi poterono smerciare i loro prodotti a prezzi assai remunerativi. Rimasero quindi pressochè invariate, in confronto del 1907, le cifre degli arrivi e delle partenze dei connazionali dal Brasile e dall'Argentina, mentre nei paesi europei, industrialmente più evoluti, si ebbe una diminuzione di oltre 40,000 persone (1).

Il movimento migratorio ha però riacquisito nei primi mesi del corrente anno il suo andamento normale, se pure può chiamarsi normale il grande esodo verificatosi nel triennio 1905-907.

Fra le varie conseguenze della grande diminuzione della nostra emigrazione durante lo scorso anno può annoverarsi la diminuzione delle rimesse di danaro dall'estero, fatto questo che, per alcune regioni, ad economia agricola ed industriale povere (che sono precisamente quelle che un danno maggiore contingente all'emigrazione), ha assunto una importanza tanto più notevole quanto più rapida e rilevante è stata la diminuzione stessa.

2. — Lavori della Commissione.

Cenni generali. — Dopo la presentazione dell'ultima relazione, la Commissione parlamentare di vigilanza si è riunita sette volte, quasi sempre con la presenza di tutti i suoi componenti. In queste riunioni, oltre all'avere preso in esame il conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1907-908, il bilancio di assestamento per il 1908-909 ed il preventivo per quello 1909-910, discusse parecchie proposte, avanzate dal Commissariato, relative specialmente ai patronati all'estero, nonchè ad istituzioni consimili aventi sede nel Regno.

La Commissione di vigilanza è stata concorde nel consentire aumenti di sussidio o sussidi nuovi a tutte quelle istituzioni di assistenza o di patronato che all'estero, e specialmente nei tre Stati dove maggiormente si dirigono i nostri connazionali (Stati

(1) 248,101 nel 1908 contro 288,774 nel 1907.

Uniti, Brasile e Argentina), hanno dimostrato di occuparsi efficacemente a favore dei nostri emigranti. In questo modo si è avuto anche nel 1908 un notevole aumento nel numero e soprattutto nella attività di quegli Istituti, che nel loro complesso devono considerarsi benemeriti della nostra emigrazione.

Qualche divergenza di opinioni tra i membri della Commissione di vigilanza si è invece verificata a proposito di nuovi e maggiori aiuti ad Opere aventi per fine unico o prevalente l'assistenza e la tutela dell'emigrazione in Europa. La maggioranza della Commissione, mentre ha fatto voti che la questione sia definitivamente e per legge risolta, si è sempre astenuta dal prendere una decisione di massima sull'argomento, dando, però, parere favorevole alla continuazione del sussidio ad istituzioni cui era stato già accordato e concedendo limitati contributi nuovi in casi di riconosciuto bisogno, di utilità dimostrata.

La Commissione ha poi creduto di confermare le riserve già fatte negli esercizi precedenti a proposito dello stanziamento di lire 80,000 per assegni ai regi Consoli per il servizio di leva all'estero. La Commissione ritiene trattarsi di un servizio pubblico a vantaggio dell'emigrante non come tale, ma come cittadino, e che non deve pertanto gravare sul Fondo per l'emigrazione. Il Relatore è poi di parere che, ove si eccettuino poche località nelle quali il servizio di leva richiede appositi impiegati, il servizio stesso non costituisca in genere un soverchio aggravio per i Consolati. Gli sembra inoltre che la ripartizione della somma fra di essi abbia creato qualche sperequazione e meriti di essere riveduta.

Segue qualche dato riassuntivo dei vari bilanci esaminati dalla Commissione.

Situazione del Fondo per l'emigrazione e conto consuntivo del 1907-08. — Al 30 giugno 1908 il patrimonio netto ammontava a lire 10,939,597.20, delle quali erano impiegate in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, secondo le disposizioni di legge, lire 10,359,299.28, e le rimanenti lire 580,297.98 rappresentavano

il fondo disponibile giacente in conto corrente fruttifero nella Cassa Depositi e Prestiti. Per effetto della rapida discesa della emigrazione temporanea il provento della tassa pagata dai vettori, per l'esercizio 1907-908, si ridusse alla metà di quello accertato nell'esercizio precedente.

Ecco le somme per questo titolo rimosse negli ultimi quattro esercizi:

Esercizio	1904-05	Lire	2,222,326
"	1905-06	"	3,025,586
"	1906-07	"	3,266,036
"	1907-08	"	1,619,594

Nonostante la forte diminuzione nel cespite di gran lunga più importante dell'entrata, il conto si chiuse con un avanzo, non certo assai notevole (nè poteva prevedersi) come quello accertato negli esercizi precedenti, ma sempre rilevante.

Nel quadriennio ultimo l'avanzo del Fondo per l'emigrazione fu:

Esercizio	1904-05	Lire	1,748,947.29
"	1905-06	"	1,560,119.38
"	1906-07	"	2,555,488.06
"	1907-08	"	565,507.96

In occasione dell'esame del conto consuntivo la Commissione ebbe a rilevare la perfetta regolarità, che fu anche constatata dalla R. Corte dei Conti, nei riscontri effettuati sui consuntivi precedenti.

Bilancio di assestamento 1908-09. — Pochissime variazioni fu necessario apportare in sede di assestamento al bilancio preventivo per l'esercizio 1908-09, e ciò dimostra la cura posta nel calcolo delle previsioni.

Venne aumentato di L. 5,000 lo stanziamento per rendite patrimoniali in dipendenza di nuovi acquisti di titoli pubblici e fu approvato un prelevamento di L. 20,000 dal Fondo di riserva per provvedere a spese straordinarie nella dolorosa circostanza del terremoto di Messina e Reggio. Tale somma era richiesta con ca-

rattere di urgenza per provvedimenti immediati, sia per far fronte alle conseguenze della distruzione dell'Ispettorato dell'emigrazione di Messina, sia per corrispondere la dovuta indennità ai medici di marina imbarcati in qualità di regi Commissari sui piroscafi che il Commissariato requisì per l'assistenza dei superstiti.

Bilancio di previsione 1909-910. — Questo bilancio venne proposto in L. 3,853,444.89. Il contributo a carico dei vettori per l'imbarco degli emigranti venne previsto in L. 2,000,000, somma che sarà certamente superata, data la forte ripresa dell'emigrazione per gli Stati Uniti.

Differita la costruzione dei ricoveri, venne tuttavia stanziata in bilancio la somma di un milione per la costruzione di edifici ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco (tettoie, stazioni marittime speciali, ecc.). Per effetto dello stanziamento di cui sopra si nota un disavanzo di L. 965,444.89 fra le entrate e le spese effettive. Questo disavanzo si prevede possa essere colmato colla vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione o, in tutto o in parte, col provento delle tasse d'imbarco, qualora esse rendano una somma maggiore di quella preventivata.

3. — Andamento dei servizi dell'emigrazione.

Cenni generali. — L'opera del Commissariato cui ora è preposto un nostro egregio collega, il quale vi dedica tutto il suo alto ingegno e la più indefessa attività, è diventata sempre più notevole. Si tratta, invero, di regolare lo sviluppo di uno fra i più ragguardevoli fenomeni sociali moderni, di adattare ai bisogni di esso le norme, talora un po' vaghe ed anche insufficienti, della legge in vigore, di resistere ad interessi particolari in conflitto con quelli dell'emigrante, di tener dietro e adattarsi alle oscillazioni che incessantemente, e talora in modo violento e inaspettato, si verificano nei principali mercati esteri del lavoro.

Tutto ciò fu ottenuto con un personale in gran parte fuori di ruolo, il quale, al pari dei funzionari in pianta, dimostrò di aver

ben compreso l'alta missione affidatagli e nel Regno ed all'estero. Ma ciò non fa che confermare la convenienza di provvedere, senza ulteriori indugi, alla generale sistemazione degli impiegati del Commissariato e di estendere ad essi i benefici concessi da tempo agli altri funzionari dello Stato.

Giova ora soffermarci sopra talune particolari questioni connesse all'andamento dei servizi dell'emigrazione.

Servizi dell'emigrazione nei porti. — Nella seduta dell' 11 gennaio 1909, fu, dall'on. Villari, autorevolmente richiamata l'attenzione della Commissione sulla necessità di intensificare la vigilanza nei porti d'imbarco. Gli emigranti in partenza, come in arrivo, certo più quelli di questi, continuano ad essere vittime di abusi e di frodi da parte di locandieri, fattorini, porta bagagli, ecc., che approfittano in tutti i modi della loro inesperienza.

È sembrato al relatore che questo punto fosse meritevole di speciale osservazione, per il che egli volle fare una visita ai porti meridionali (già conoscendo gli altri) con l'assistenza del prof. Attolico, regio Ispettore dell'emigrazione, cortesemente messogli a disposizione dal regio Commissariato. Delle cose osservate, così in merito alla speciale questione di cui sopra è cenno, come circa l'andamento generale dei servizi nei porti, ha l'onore di riferire qui brevemente.

Il servizio delle locande autorizzate all'alloggio degli emigranti funziona a Napoli (il primo dei porti visitati e anche il più importante del Regno per il servizio di emigrazione) discretamente. Il relatore si è recato in parecchie di codeste locande, anche delle peggiori, ed ha constatato che i locali sono sufficientemente spaziosi e che il vitto vi è sano.

Ma la manutenzione lascia in qualche caso a desiderare ed una più efficace sorveglianza da parte dei funzionari dell'Ispettorato dovrà ottenerne il miglioramento.

A questo proposito, anzi, pare opportuno osservare come la disposizione dell'art. 78 del Regolamento sull'emigrazione sia suscettibile di utile modificazione. Secondo quell'articolo, il rilascio

delle licenze alle locande è demandato all'Autorità prefettizia, mentre poi la sorveglianza sulle locande stesse è di spettanza delle autorità di emigrazione. Sembra invece che la facoltà di concedere o revocare dette licenze debba essere conferita a quelle stesse autorità che ne sorvegliano l'esercizio, sia per l'unità dell'indirizzo, sia per lasciare loro l'intera responsabilità del servizio. La Commissione raccomanda vivamente questo provvedimento.

Le locande autorizzate, assiduamente sorvegliate, possono *provvisoriamente* sostituire i ricoveri desiderati dalla legge del 1901, la cui costruzione, con dimensioni corrispondenti al *massimo* delle presenze, importerebbe una spesa elevatissima; però il problema dei ricoveri dovrà essere ripreso in esame e risoluto.

Giova insistere sulla necessità di aumentare la vigilanza sulle locande, perchè specialmente in esse gli emigranti sono esposti ai raggiri dei faccendieri. Proprio mentre chi scrive visitava alcune delle locande di cui trattasi, il giorno 23 aprile u. s., gli agenti di P. S. dello scalo marittimo di Napoli arrestavano all'imbarco alcuni emigranti diretti a Marsiglia e provvisti di passaporti falsi, che avevano ottenuti da locandieri o da loro cointeressati.

Durante la visita medica preliminare all'imbarco nulla il sottoscritto ha notato che sia degno di essere riferito. Solo ha rilevato quanto sarebbe utile la costruzione di alcuni capannoni per la vaccinazione, che agevolerebbe di molto il regolare andamento delle operazioni.

Per quanto si attiene agli abusi cui sono esposti gli emigranti nei porti, l'attenzione del sottoscritto si è fermata sulla condizione, per molti rispetti pericolosa, in cui vengono a trovarsi i respinti dalla visita medica, i quali rimangono subito dopo in balia di se stessi o, peggio, di sfruttatori.

È superfluo richiamare alla mente degli onorevoli colleghi il dolore e gli strazi di chi, preparato alla partenza, è respinto nei porti di imbarco per tracoma od altra infermità. Sono spesso donne o fanciulli, specialmente bisognosi di assistenza, persone per cui il raggiungimento delle Americhe è la sola idea dominante che tutte le investe e possiede. È raro che i respinti si rassegnino a

ritornare ai loro paesi natii, dimettendo l'idea della partenza. Molto spesso, invece, cadono nelle mani di *compari*, che loro promettono di farli curare se son malati, di far loro ottenere il passaporto se non lo possiedono. È soprattutto attorno ai respinti che si impèrnia il sistema delle speculazioni e degli abusi lamentati dalla Commissione e gioverebbe quindi che essi non fossero abbandonati a sè stessi, ma una istituzione pubblica o privata ne prendesse onesta cura, isolandoli dagli sfruttatori, seguendoli fino al momento della partenza per il loro paese nativo o attraverso le successive prove cui si assoggettano per ottenere l'imbarco agognato.

Appositi *piccoli ricoveri* potrebbero utilmente essere apprestati nei porti per la custodia e la tutela dei *respinti*, custodia e tutela che, nella specie, sono d'ordine pubblico e la cui utilità non andrebbe calcolata in base soltanto al criterio del rendimento economico.

In questi stessi ricoveri dovrebbero trovare temporaneo ricetto gli indigenti rimpatriati con biglietto consolare in base all'art. 25 della legge sull'emigrazione, che sia impossibile far proseguire immediatamente per le loro destinazioni, e specialmente coloro tra essi che, affetti da malattie incurabili, sono spesso, al loro ritorno nel Regno, rifiutati dagli ospedali e dalle cliniche.

L'imbarco degli emigranti e il loro trattamento a bordo (il sottoscritto si è recato all'uopo su vari piroscafi in partenza) poco lasciano a desiderare. Solo, sarebbe da augurare che un migliore reclutamento del basso personale di bordo permettesse di assicurare agli emigranti maniere più cortesi, alle quali essi sarebbero tanto più sensibili quanto più son pervasi dalla tristezza nell'ora della partenza.

Anche a Palermo il relatore ha potuto constatare che il servizio delle locande procede abbastanza bene, convincendosi per altro, anche colà, della necessità che il servizio stesso sia interamente affidato alle autorità di emigrazione.

Pochi giorni avanti la visita del sottoscritto, si era verificata in Palermo una sopraffluenza di emigranti, sicchè parecchie cen-

tinuaia di essi erano rimasti privi di alloggio e di cure adeguate. Ciò fu tanto più increscioso in quanto una delle migliori locande, l'*Asilo per gli emigranti*, situato in posizione bellissima e provvisto di locali sotto ogni aspetto adatti, capaci di contenere oltre 350 persone, invece di essere a disposizione degli emigranti, si trovava completamente occupato da carabinieri. Gioverebbe ottenere che quell'*Asilo* fosse permanentemente adibito agli scopi per cui è sorto.

Nessuna società di assistenza degli emigranti esiste a Palermo, ove pure sarebbe assai utile, dati i bisogni dell'emigrazione siciliana e dati i pericoli cui l'emigrante è esposto per la sua inesperienza e per la sua innata diffidenza verso le autorità.

I bisogni della tutela dell'emigrazione sono a Palermo più larghi che lo stesso movimento delle partenze o degli arrivi non lascerebbe immaginare. L'esistenza di tre stazioni ferroviarie rende assai difficile la sorveglianza e la tutela degli emigranti in arrivo, mentre il passaggio per Palermo di persone che si recano a Napoli o ne vengono, per mezzo di piroscafi di piccola portata, si aggiunge al movimento dei passeggeri di terza che prendono direttamente imbarco nella stessa Palermo.

A questo proposito, anzi, giova rilevare come i passeggeri di 3^a classe, i quali, anziché imbarcarsi a Palermo, devono recarsi a Napoli per principiare di là il viaggio transoceanico, non sono considerati emigranti se non dal momento in cui giungono a Napoli, mentre, provenienti spesso da luoghi interni della Sicilia e dati i non favorevoli orari delle ferrovie, non possono a meno di fermarsi a Palermo qualche tempo prima di poter prendere il piroscalo di piccola portata che deve trasportarli a Napoli.

Frattanto, sottratti alle cure del Commissariato, nè mantenuti dai vettori in locande autorizzate e sorvegliate, essi sono costretti a riparare in locali di infimo ordine, ove trovano un trattamento che lascia a desiderare sotto molti rispetti. La Commissione fa voti che, essendo unico il nolo che questi passeggeri pagano da Palermo sino al porto ultimo di destinazione, ed essendo provvisti di regolare ordine per biglietti fin dal luogo di

provenienza, essi siano considerati emigranti (dato il concetto della legge, la quale vuole tutelato l'emigrante dal momento in cui lascia il paese nativo fino al luogo estero di destinazione) anche in quel primo stadio del loro viaggio, godendo così tutti i vantaggi della protezione della legge.

In ogni modo, quando in Palermo sorgesse con tutte le garanzie qualche istituzione per l'assistenza di questa classe di emigranti, finora rimasta priva di tutela, ad essa potrebbe essere affidata anche l'assistenza dei respinti, che sono molti, a causa specialmente del tracoma, disgraziatamente così diffuso in talune località interne della Sicilia, e che, per quanto è stato detto in altra parte, sono comunemente oggetto di sfruttamenti ed abusi.

Così pure, ad intensificare la sorveglianza nelle stazioni e sulle locande e per impedire i casi di emigrazione clandestina che frequentemente si verificano, con grave danno per l'autorità ed il prestigio delle leggi nostre e per l'effetto che producono nei paesi esteri di destinazione, gioverebbe che il Ministero dell'interno mettesse a disposizione del regio Ispettorato un maggior numero di agenti.

A Messina, nella rovina generale fu coinvolto anche il Regio Ispettorato dell'emigrazione, ed i servizi da esso dipendenti, come l'approdo e la fermata dei transatlantici, vi sono sospesi. La Commissione fa voti che l'Ispettorato sia sollecitamente ricostituito e che l'intero ripristino dei servizi dell'emigrazione contribuisca ad agevolare il risorgere della vita in quella sventurata città.

Trasporto degli emigranti. — Mettendo a confronto l'elenco dei piroscafi autorizzati al trasporto degli emigranti nei primi tempi che seguirono l'applicazione della legge del 1901 con quello dei piroscafi ora iscritti in patente, si rileva subito il notevole miglioramento ottenuto.

E questo miglioramento, così utile ai nostri emigranti, per i quali la traversata oceanica non costituisce quasi più, come prima, una molestia, è bensì dovuto all'aumento stesso della corrente

migratoria, che ha determinato una benefica concorrenza tra le Compagnie di navigazione, ma anche all'opera del Commissariato, che attese ad una costante, energica selezione.

È con vero compiacimento che possiamo constatare il miglioramento della marina mercantile nazionale adibita al trasporto degli emigranti. Essa ha ormai in linea, tanto per l'America del Nord che per quella del Sud, non pochi piroscafi i quali, nei riguardi dei servizi di emigrazione, per aspetto interno e per requisiti nautici, non temono il paragone cogli stranieri ammessi in servizio nei nostri porti. Perciò, ora, parrebbe equo studiare qualche provvedimento che, ben lungi dal costituire un monopolio dei trasporti degli emigranti per la bandiera nazionale, permettesse tuttavia a questa di ottenere una parte sempre maggiore di quel traffico che naturalmente le spetta.

Tutela all'estero. — Se si può sicuramente affermare che per la parte riferentesi al viaggio degli emigranti la legge del 1901 ha avuto o sta per avere il suo pieno effetto, altrettanto non si può dire per tutto ciò che riguarda la tutela dei nostri lavoratori dopo giunti a destinazione.

Eppure è in questo secondo periodo che la protezione è maggiormente utile, giacchè nessuno emigra per compiere una comoda traversata oceanica, mentre tutti desiderano trovare consiglio, aiuto e protezione nel paese dove arrivano.

Si tratta, è vero, di un'azione la cui vastità, delicatezza e complessità eccedono le difficoltà pur non lievi della tutela all'interno, ma giova che, appunto per questo, il Commissariato, il quale è ormai arrivato a buon punto nello svolgimento della prima parte del suo programma, si dedichi in particolar modo e con raddoppiata energia all'attuazione della seconda.

Ad ogni modo, anche in questo campo il Commissariato ha già fatto qualche cosa.

La rete degli uffici di patronato per gli emigranti all'estero si va sempre più estendendo e può anzi ritenersi in qualche luogo pressochè completa. Le maggiori cure finora sono state concen-

trate negli Stati Uniti ed in Nuova York ove è istituito anche uno di quegli uffici che sono previsti dagli art. 12 della legge e 23 del regolamento.

Come all'interno esistono Ispettorati d'emigrazione in Genova, Napoli, Palermo e Messina, così conviene che ne sieno istituiti all'estero nei porti ove maggiore è il movimento della nostra emigrazione. Di gran lunga il più importante, da questo punto di vista, è il porto di Nuova York, il quale concentra un movimento di arrivi e partenze che può ben paragonarsi a quello dei porti di Napoli, Palermo e Messina riuniti insieme.

Il servizio di tutela all'estero fa capo, oltre che alle regie Rappresentanze diplomatiche e consolari, agli Ispettori del Commissariato che, in numero di quattro, percorrono quasi di continuo le vastissime loro circoscrizioni.

Questi Ispettori esercitano funzioni complesse. Essi, cioè:

1. Studiano la situazione agricola ed industriale del paese in cui risiedono, informano il Commissariato e le Rappresentanze locali circa le condizioni e gli eventuali mutamenti nel mercato del lavoro, lo svolgimento della colonizzazione e delle industrie.

2. Promuovono, in relazione alla natura ed ai bisogni della nostra emigrazione in un dato paese, l'istituzione di speciali organi di protezione ed assistenza, nella forma più accetta agli organi governativi ed all'opinione pubblica del luogo.

3. Sorvegliano il funzionamento delle istituzioni esistenti e sussidiate dal Fondo dell'emigrazione, studiando e proponendo quelle varianti nei loro ordinamenti e nella loro azione, che meglio valgano a raggiungere lo scopo per cui sono sorte e vengono sussidiate.

Gli Ispettori compiono, come si vede, una funzione essenziale nel complesso organismo del Commissariato e ad essi si deve, in notevole misura, quanto in questi ultimi anni si è potuto realizzare per la tutela dell'emigrante all'estero e specialmente nei paesi d'America. Data la vastità del campo d'azione e la complessità delle attribuzioni degli Ispettori, noi opiniamo che sarà conveniente di aumentarne il numero.

Uno dei compiti più importanti che incombono ora al Commissariato all'estero è quello della organizzazione dell'assistenza legale, specialmente per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, della quale ogni giorno di più viene avvertita l'esigenza. Ed a questo proposito la Commissione di vigilanza ha raccomandato al Commissariato di curare la uniformità di riorganizzazione degli uffici di assistenza.

Ma, anche in questo campo, è necessario che il Commissariato delimiti bene quale debba e possa essere la sua sfera di azione, e ciò per non far gravare sul Fondo dell'emigrazione spese che non siano strettamente pertinenti alla difesa dell'emigrante.

Onorevoli Colleghi,

Con la passata legislatura decadde un progetto di riforme alla legge sull'emigrazione che fu già oggetto di amorevole studio da parte della Commissione parlamentare e specialmente del relatore on. Carlo Francesco Ferraris. Mentre, indubbiamente, le basi ed i criteri generali della legge sull'emigrazione del 1901 rimangono intatti e hanno felicemente superato la prova dell'esperienza, alcune disposizioni si sono mostrate nel fatto manchevoli e non sufficientemente efficaci.

La protezione e l'assistenza degli emigranti costituiscono un compito così difficile e di tanto grande importanza per il paese, che il Parlamento, mentre, da una parte, non deve tralasciare di incoraggiare e stimolare il Commissariato perchè raddoppi i suoi sforzi e la sua energia, non può a meno, dall'altra, di apprestare con sollecita cura quelle nuove provvidenze che l'esperienza abbia dimostrato necessarie per agevolare l'opera del Commissariato e perfezionare vieppiù una fra le nostre leggi sociali, la quale è giustamente apprezzata anche da altre nazioni.

III.

Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 1° aprile 1909, sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (1).

Signori!

A norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, mi onoro di presentare al vostro esame il progetto per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.

Il progetto è stato esaminato ed approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, secondo le disposizioni in vigore, nella seduta dell'11 gennaio 1909.

Le variazioni proposte agli stati di previsione sopra indicati dipendono in parte dai risultati accertati col conto consuntivo dell'esercizio 1907-908 e nei primi mesi dell'esercizio in corso, ed in parte da nuove proposte che l'Amministrazione intende di fare per il normale funzionamento dei servizi.

Come è noto, secondo gli stati di previsione approvati con la legge 2 luglio 1908, n. 322, le entrate effettive ordinarie del Fondo per l'emigrazione erano previste in L. 2,859,500 —

Le spese effettive, ordinarie e straordinarie erano previste nella somma complessiva di „ 4,166,444.89

onde l'eccedenza di spesa prevista in L. 1,306,944.89

A tale eccedenza di spesa si provvedeva coll'alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, onde lo stanziamento previsto al capitolo 10 dello stato di previsione dell'entrata, *Movimento di capitali*, per la somma corrispondente.

È necessario però notare che tale eccedenza di spesa dipendeva esclusivamente dallo stanziamento di lire 1,500,000, iscritto nella parte straordinaria della spesa, per il possibile acquisto di edifici ad uso dell'emigrazione e principalmente per dare possibilità all'amministrazione di provvedere all'inizio dei ricoveri nei porti d'imbarco, qualora nel corso

(1) Riprodotto dagli *Atti parlamentari* (Camera dei deputati), legislatura XXIII, sessione 1909, stampato n. 75.

dell'esercizio se ne fosse deliberata la costruzione. Come fu indicato nella relazione che precede gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ove nel corso dell'esercizio nessuna deliberazione venisse presa in proposito, tutta o parte della somma stanziata nella spesa dovrebbe andare in economia, rendendo così inutile in tutto o in parte l'alienazione di titoli inscritta nello stato di previsione dell'entrata.

Il progetto di assestamento sottoposto ora al vostro esame determina l'ammontare dell'entrata e della spesa in lire 4,171,444.89, con una differenza in più per l'una e per l'altra di lire 5000 sulla previsione.

L'entrata effettiva ordinaria viene — con tale progetto — portata a L. 2,882,000 —

La spesa effettiva ordinaria e straordinaria a . . . „ 4,171,444.89

onde l'eccedenza di spesa di L. 1,289,444.89

alla quale eccedenza corrisponde lo stanziamento di identica somma nella categoria del movimento di capitali per l'entrata, poichè — come si è detto sopra — è necessario provvedere alle spese maggiori con l'alienazione di titoli.

Per tale stanziamento valgono le ragioni sopra esposte, e cioè che dipendono esse esclusivamente dalla previsione di lire 1,500,000 per gli edifici ad uso dell'emigrazione, l'alienazione dei titoli sarà necessaria se ed in quanto l'Amministrazione debba sostenere la spesa per gli edifici stessi.

Come risulta dalle tabelle annesse, la somma che si propone realizzare, in caso di bisogno, colla vendita dei titoli, è inferiore di lire 17,500 a quella prevista.

Tale diminuzione dipende:

1° da aumenti introdotti nella previsione delle entrate effettive in L. 22,500

2° da aumenti proposti nella spesa effettiva ordinaria e straordinaria in „ -5,000

onde la diminuzione sopra indicata di L. 17,500

Segue una succinta relazione sulle modificazioni proposte ai vari capitoli degli stati di previsione.

Entrata.

Cap. n. 2 — *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione*, + lire 15,000.

Il conto consuntivo dell'esercizio 1907-908 si è chiuso con un avanzo accertato di lire 570,339.33 sulla competenza propria dell'esercizio. Tale

somma, alla quale deve essere aggiunta quella di lire 9,958.65 dipendente dai residui degli esercizi precedenti, venne reinvestita in titoli di Stato, secondo le disposizioni di legge, parte con decorrenza di interessi dal 1° luglio 1908 e parte dal 1° gennaio 1909. Gli interessi che saranno realizzati, in seguito a tali investimenti, ammontano a lire 15,000 in cifra tonda, onde l'aumento proposto.

Cap. n. 8 — *Entrate diverse e impreviste*, + lire 7,500.

L'aumento proposto al capitolo 8 dipende:

1° per lire 1,500 da maggiori somme che si prevede di accertare, in base ai risultati degli esercizi precedenti, per vendita del Bollettino o di altre pubblicazioni del Commissariato, per proventi diversi, ecc.;

2° per lire 6,000 dal subaffitto di parte del locale adibito ad uso ufficio del Commissariato, per uso dell'Ispettorato generale delle scuole italiane all'estero. Come è noto, nello stato di previsione della spesa è stanziata la somma di lire 19,000 per fitto dei locali d'ufficio, e la parte che si riteneva eccedente ai bisogni del Commissariato venne ceduta al Ministero degli affari esteri col contributo annuo sopra indicato di lire 6,000.

Cap. n. 10 — *Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione*, — lire 17,500.

Le variazioni introdotte negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, portano, come si è sopra veduto, una maggiore entrata effettiva di lire 22,500 ed una maggiore spesa pure effettiva di lire 5,000, onde la differenza di lire 17,500 per maggior entrata.

Tali variazioni riducono di altrettanto la differenza passiva prevista per l'esercizio ed alla quale si propone di provvedere, in caso di bisogno, con alienazione di titoli. La differenza, difatti, da lire 1,306,944.89 quale fu prevista colla legge del bilancio, viene ridotta a lire 1,289,444.89.

È opportuno però ripetere ancora una volta che, ove non si debba sostenere la spesa straordinaria prevista pei ricoveri nei porti d'imbarco, diviene inutile il ricorrere ad alienazione di titoli, onde lo stanziamento di questo capitolo potrà anche non realizzarsi in tutto od in parte.

Spesa.

Cap. n. 5 — *Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco*, + lire 3,000.

Si propone di stanziare al capitolo 5 la maggior somma di lire 3,000 per sopperire alle maggiori spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia e facchinaggio, rese necessarie dall'ampliamento dei locali d'ufficio; nonchè alle maggiori spese occorrenti per stampati, moduli, ecc., in dipen-

denza dell'estendersi dei vari servizi, tanto presso l'Amministrazione centrale, come presso gli uffici dipendenti.

Cap. n. 26 — *Fondo di riserva per le spese impreviste*, — L. 20,000.

La diminuzione che si propone di portare al capitolo 26 dipende dal regio decreto di prelevamento in data 6 gennaio 1908, n. 18, del quale si chiede ora la convalidazione e di cui si parlerà in appresso.

Cap. n. 29 — *Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gl' Ispettorati*, + lire 2,000.

L'ampliamento dei locali d'ufficio del Commissariato e di qualche Ispettorato, rende necessario l'acquisto di mobili ed altre suppellettili. A provvedere a tale maggiore spesa straordinaria si richiede la somma complessiva di lire 5,000, onde l'aumento proposto al capitolo n. 29.

Cap. n. 31 — *Spese straordinarie eventuali*, + lire 20,000.

La catastrofe che ha colpito la città di Messina, sede di un Ispettorato dell'emigrazione, ha reso necessario di avere a disposizione fondi speciali per provvedere sia alle esigenze determinate dalla distruzione dei locali d'ufficio, come ai sussidi al personale superstiti che si è trovato in tristi condizioni finanziarie, ed a quelli da concedersi, per ragioni di umanità, alle famiglie dei funzionari dell'Emigrazione feriti o scomparsi.

Inoltre, in tale luttuosa circostanza, il Commissariato dell'emigrazione ha creduto suo dovere concorrere entro certi limiti all'opera di soccorso, adoperandosi pel pronto allestimento ed invio sul luogo del disastro delle navi in servizio di emigrazione, noleggiate dal Governo per ospedali o ricoveri.

Su queste navi furono mantenuti o destinati dei medici-militari colle funzioni di regi commissari.

Al pagamento delle indennità spettanti ai detti commissari, di altre eventuali spese, in misura limitata, come pure al pagamento delle spese sopra indicate, si intende provvedere a carico del Fondo per l'emigrazione colla maggior somma che si propone stanziare al capitolo n. 31.

Data la necessità di avere subito fondi disponibili per provvedere con prontezza al pagamento di tali spese, si è eseguito il prelevamento della somma di lire 20,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste col decreto reale 6 gennaio 1909, di cui si chiede ora la convalidazione.

DISEGNO DI LEGGE.

ART. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

ART. 2.

È convalidato il decreto reale 6 gennaio 1909, n. 18, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 20,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, da portarsi in aggiunta al capitolo n. 31: *Spese straordinarie eventuali*.

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.

Numero	CAPITOLI Denominazione	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1908-909
			dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
	CATEGORIA I.				
	Entrate effettive.				
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.				
	Rendite patrimoniali.				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione. . . .	378,000	—	+ 15,000	393,000
	Totale	378,000	—	+ 15,000	393,000
	Entrate diverse.				
8	Entrate diverse e impreviste. . . .	500	—	+ 7,500	8,000
	Totale	500	—	+ 7,500	8,000
	Totale delle entrate effettive ordinarie.	378,500	—	+ 22,500	401,000
	CATEGORIA II.				
	Movimento di capitali.				
10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	1,306,944.80	—	— 17,500	1,289,444.80
	Totale	1,306,944.80	—	— 17,500	1,289,444.80

Riepilogo dello stato di previsione dell'**Entrata** del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1908-909.

	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanziario 1908-909
		dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
CATEGORIA I.				
Entrate effettive.				
TITOLO I. — Entrate ordinarie.				
Rendite patrimoniali.	398,000	—	+ 15,000	413,000
Contributi a carico dei vettori	2,457,000	—	—	2,457,000
Entrate diverse.	4,500	—	+ 7,500	12,000
Totale delle entrate effettive ordinarie	2,859,500	—	+ 22,500	2,882,000
CATEGORIA II.				
Movimento di capitali	1,303,944.89	—	+ 17,500	1,289,444.89
Riassunto.				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,859,500	—	+ 22,500	2,882,000 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	1,303,944.89	—	— 17,500	1,289,444.89
Totale generale dell'Entrata	4,166,444.89	—	+ 5,000	4,171,444.89

Assestamento dello stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909.

CAPITOLI		SOMMA approvata colla legge dello Stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1908-909
Numero	Denominazione		dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
CATEGORIA I					
Spese effettive.					
TITOLO I. — Spesa ordinaria.					
Spese generali.					
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco	22,000	—	+ 3,000	25,000
	Totale	22,000	—	+ 3,000	25,000
Fondi di riserva.					
26	Fondo di riserva per le spese impre- viste	150,000	— 20,000	—	130,000
	Totale	150,000	— 20,000	—	130,000
	Totale delle spese ordinarie effettive	172,000	— 20,000	+ 3,000	155,000
TITOLO II - Spesa straordinaria.					
29	Acquisto di mobili, attrezzi ed og- getti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati	3,000	—	+ 2,000	5,000
31	Spese straordinarie eventuali . . .	3,000	+ 20,000	—	23,000
	Totale delle spese straordinarie ef- fettive	6,000	+ 20,000	+ 2,000	28,000

Riepilogo dello stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1908-909.

	SOMMA	VARIAZIONI		PREVISIONI
	approvata colla legge dello stato di previsione	dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1908-909
CATEGORIA I.				
Spese effettive.				
TITOLO I. — Spesa ordinaria.				
Spese generali	197,444.89	—	+ 3,000 —	200,444.89
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	877,000 —	—	—	877,000 —
Spese per la protezione degli emigrati .	990,000 —	—	—	990,000 —
Fondi di riserva.	225,000 —	— 20,000	—	205,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive.	2,289,444.89	— 20,000	+ 3,000 —	2,272,444.89
TITOLO II. - Spesa straordinaria .				
Totale delle spese straordinarie effettive.	1,877,000 —	+ 20,000	+ 2,000	1,899,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	4,166,444.89	—	+ 5,000	4,171,444.89
CATEGORIA II.				
Movimento di capitali	(per memoria)	—	—	(per memoria)
Totale del movimento di capitali. .	—	—	—	—
Riassunto.				
CATEGORIA I. — Spese effettive	4,166,444.89	—	+ 5,000	4,171,444.89
CATEGORIA II. — Movimento di capitali .	—	—	—	—
Totale generale della "Spesa"	4,166,444.89	—	+ 5,000	4,171,444.89

IV.

Relazione della Giunta generale del Bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (1).

(Relatore: On. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

Onorevoli Colleghi!

Col disegno di legge n. 75, il ministro degli affari esteri, a norma dell'art. 28 della legge 31 gennaio 1901, sottopose all'approvazione del Parlamento il bilancio di assestamento del Fondo per l'emigrazione, concernente l'esercizio 1908-909.

Le varianti agli stati della entrata e della spesa approvati in sede di previsione sono assai lievi, riducendosi a lire 5,000 per l'una e per l'altra, in dipendenza in parte degli accertamenti eseguiti col consuntivo dell'esercizio 1907-908 e in parte da quelli effettuatisi nei primi sei mesi dell'esercizio in corso.

Confrontando, infatti, gli stati di previsione approvati con la legge del 2 luglio 1908, con le attuali proposte governative, si hanno i seguenti risultati:

Entrate e spese previste per l'esercizio 1908-909.

Entrate effettive ordinarie.	L. 2,859,500 —
Spese ordinarie e straordinarie	„ 4,166,444.89

onde l'eccedenza di spesa sull'entrata, prevista in . . . L. 1,306,944.89

Entrate e spese proposte per l'assestamento.

Entrata effettiva ordinaria.	L. 2,882,000 —
Spesa effettiva ordinaria e straordinaria	„ 4,171,444.89

onde l'eccedenza di spesa sull'entrata in. L. 1,289,444.89

e la minore eccedenza in L. 17,500 —

la qual somma figura in meno nella categoria 2^a dell'entrata, *Movimento dei capitali*, dovendo di altrettanto ridursi l'alienazione di titoli prevista per far fronte alle spese dell'esercizio.

(1) Riprodotta dagli *Atti Parlamentari* (Camera dei deputati), Legislatura XXIII - Sessione 1909 - Stampato N. 75 A.

Diminuita così l'entrata di lire 17,500 e aumentata di lire 22,500 per maggiori proventi ai capitoli 2 e 8, si ha una differenza in più corrispondente esattamente alle 5,000 lire risultanti per l'aumento delle spese ordinarie e straordinarie da L. 4,166,444.89
a " 4,171,444.89
come sopra.

Esaminiamo ora tali varie modificazioni ai capitoli dell'entrata e della spesa, dalle quali dipendono i suddetti risultati.

Entrata.

Al capitolo n. 2, *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione*, + lire 15,000 (aumento da lire 378,000 a 393,000).

La maggior somma è costituita dagli interessi, che saranno realizzati in seguito agli investimenti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato dell'avanzo accertato col consuntivo dell'esercizio 1907-908 in L. 570,339.33, nonchè dai residui degli esercizi precedenti in lire 9,958.65, come dispone l'art. 28 della legge sull'emigrazione.

Al capitolo n. 8, *Entrate diverse e impreviste* + lire 7,500 (aumento da lire 500 a 8,000).

L'aumento dipende:

a) per lire 1,500, da maggiori eventuali proventi per vendita del bollettino e di altre pubblicazioni del Commissariato;

b) per lire 6,000, dal subaffitto di un edificio esistente nell'area attigua alla sede del Commissariato in Roma.

Detto edificio è stato adibito agli uffici dell'Ispettorato generale delle scuole all'estero, dapprima instaurati al palazzo della Consulta.

Con la somma che verrà, da ora innanzi, pagata sul bilancio del Ministero degli affari esteri, pel titolo suaccennato, al Fondo per l'emigrazione, viene a diminuire sensibilmente il maggior importo di affitto della sede del Commissariato in seguito al trasferimento della sede stessa, avvenuta, or sono due anni, dal palazzo Guglielmi in piazza SS. Apostoli al villino Santafiora in via Torino, il quale affitto è salito da 13,000 a 19,000 lire.

Spesa.

Al capitolo n. 5, *Spese di ufficio e stampati per il Commissariato e per gl'Ispettorati nei porti d'imbarco*, + 3,000 (aumento da L. 22,000 a L. 25,000),

ed al capitolo n. 29, *Acquisti di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gl'Ispettorati*, + L. 2,000 (aumento da L. 3,000 a L. 5,000).

Per quanto concerne questi due capitoli, nulla abbiamo da aggiungere alla relazione ministeriale, che giustifica i relativi maggiori stanziamenti, dovuti all'ampliamento dei locali d'ufficio per il Commissariato in Roma e per gl'Ispettorati nei porti d'imbarco, nonchè alle spese sempre crescenti per stampati richiesti ad uso d'ufficio.

Al capitolo n. 26, "*Fondo di riserva per le spese impreviste*," — L. 20,000.

Si tratta della somma che si dovette attingere al fondo di riserva in occasione della terribile catastrofe di Messina e Reggio del 28 dicembre scorso, e per spese proprie del Fondo per l'emigrazione, in dipendenza sia della distruzione dei locali dell'Ispettorato in quella città, sia degli indennizzi alle famiglie dei funzionari dell'emigrazione miseramente periti nel disastro, sia dei sussidi al personale superstite.

Nella luttuosa circostanza suaccennata contribuì pure il Commissariato, *per conto del Ministero dell'interno*, ad apprestare i soccorsi richiesti dal caso, con l'invio nelle acque di Messina di parte del naviglio in servizio di emigrazione, noleggiato dal Governo per ospedali o ricoveri, sul quale prestavano efficacemente l'opera loro i medici militari.

Circa la parte presa, e per conto del Fondo per l'emigrazione e del Ministero dell'interno, ai soccorsi in occasione del disastro di Reggio e Messina, abbiamo voluto assumere notizie presso il Commissariato, e ne trascriviamo qui appresso la risposta:

"*Spiegazioni sul prelevamento delle lire 20,000 per il terremoto di Messina — Quante navi sono state inviate — Quanti giorni si sono tratteneute — Sunto delle relazioni dei R. Commissari.*

"Si prelevarono le 20 mila lire per indennizzi e soccorsi ai funzionari ed agli agenti dell'Ispettorato di Messina (e sussidi alle famiglie delle vittime) (1), rimasti gravemente danneggiati; e per soccorsi agli emigranti e rimpatriandi che nei porti d'imbarco, a causa del terremoto, rimasero abbandonati o dovettero indugiare nelle partenze e nei rimpatri con perdita di denaro, effetti od altrimenti danneggiati. A cura del Commissariato, per conto del Governo, furono inviati a Messina i seguenti piroscafi dell'emigrazione:

il *Nord America*, il *Savoia* e il *Città di Napoli* della "*Veloce*";

il *Verona* della Società "*Italia*";

il *Regina d'Italia* del "*Lloyd Sabauda*";

il *Cretic* della "*White Star Line*;

partiti dal 1° al 4 gennaio per la Sicilia, in completo assetto come se

(1) Perdettero la vita l'ispettore cav. dott. Francesco Paolo Longhitano e 4 agenti della Brigata dell'Ispettorato.

fossero naviganti in servizio d'emigrazione, capaci di alloggiare circa 10 mila passeggeri di 3ª classe e 400 di 1ª e 2ª classe e con provvista di viveri, medicinali, acqua, carbone ecc. per un mese.

“Detti piroscafi ricevettero ordine di mettersi a disposizione delle autorità di Messina per servire da *ricovero* ai superstiti del terremoto, fornendo a quegli infelici vitto, alloggio e assistenza sanitaria.

“Il piroscafo *Nord America*, che fu inviato a Messina, era pronto a partire per New York. Furono fatte scaricare d'urgenza le merci e sbarcare gli emigranti, che furono alloggiati nelle locande autorizzate a spese del Commissariato.

“Dalle relazioni dei capitani medici della regia marina, che erano imbarcati con attribuzioni di regio commissario, risulta che tutti i sei piroscafi portarono a Messina grande quantità di materiale e di medicinali inviati colà dai comitati di soccorso di Napoli e di Genova.

“I prefati regi commissari distribuirono a bordo ai più bisognosi dei superstiti, con ogni cura di equità, la somma data loro dal Commissariato per conto del Ministero dell'interno per piccoli sussidi in denaro a quegli infelici (lire 1000 per ogni piroscafo), e gli indumenti, vestiti, biancheria ed altri generi pervenuti ad essi, per la distribuzione ai profughi, dai vari comitati di soccorso. E dove i regi commissari spiegavano maggior zelo fu nella cura dei feriti e degli ammalati e nell'avviamento al lavoro dei superstiti sani, procurando loro impiego nelle costruzioni dei baraccamenti e in altre opere.

“Inoltre si provvide ad agevolare l'alloggio dei profughi nelle locande di Palermo autorizzate ad accogliere emigranti.”

“Mentre rileviamo come il Commissariato abbia gareggiato di zelo con le altre amministrazioni dello Stato nel porgere l'opera sua di soccorso, in contingenze sì dolorose per la patria nostra, una sincera parola di rimpianto crediamo di inviare alle famiglie del personale di emigrazione rimasto vittima della tremenda catastrofe.

Al capitolo n. 31, *Spese straordinarie eventuali*, + L. 20,000 (aumento da L. 3,000 a L. 23,000).

Poichè non si aveva disponibile, sullo stanziamento per spese straordinarie eventuali, la somma occorrente per far fronte alle esigenze suddette, la stessa dovette, come sopra abbiamo accennato, prelevarsi dal fondo di riserva con decreto 6 gennaio 1909, n. 18.

Secondo le norme stabilite dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, si chiede ora al Parlamento la convalidazione del decreto stesso, mentre si aumenta della relativa somma quella assegnata in sede di previsione al presente capitolo.

Prima di por fine alla nostra relazione, non possiamo esimerci dal rilevare come le proposte per l'assestamento di questo bilancio, anche per l'esercizio in corso, lasciano prevedere un largo margine di risparmio, che sarà accertato in sede di consuntivo, il disavanzo fra le entrate e le spese, da colmarsi con eventuale alienazione di titoli, essendo unicamente dovuto allo stanziamento del capitolo 27, che verrà in gran parte economizzato se non si provvederà alla costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco.

Premesse queste osservazioni, vi proponiamo di approvare il progetto del Governo concernente l'assestamento del bilancio del Fondo per l'emigrazione, per quanto riguarda l'esercizio 1908-909.

V.

Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 1° aprile 1909 sugli Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (1).

Signori,

A norma dell'art. 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, mi onoro di presentare al vostro esame gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Gli stati stessi, in conformità delle disposizioni in vigore furono esaminati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione che li approvò nella seduta dell'11 gennaio 1908, salvo per quanto riguarda lo stanziamento per indennità ai regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero. Per questo stanziamento la Commissione rinnovò il voto già espresso altra volta perchè la spesa sia posta a carico del bilancio dello Stato e non di quello speciale del Fondo per l'emigrazione. Ma questo voto non si è potuto accogliere per le ragioni addotte in consimili circostanze, e cioè che si tratta di spesa dipendente da un servizio speciale istituito dalla legge dell'emigrazione del 1901.

Sarebbe stato mio intendimento di migliorare la struttura del bilancio; ma per far ciò mi è sembrato più opportuno attendere che termini i suoi lavori la competente Commissione ch'io ho nominata con l'incarico di compilare il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione.

Gli stati di previsione per l'esercizio 1908-909 approvati colla legge 2 luglio 1908, n. 322, davano i seguenti risultati:

Entrata.

Entrata effettiva L. 2,859,500 —

Spesa.

Spesa effettiva ordinaria L. 2,289,444.89

„ straordinaria „ 1,877.000 —

Totale ————— L. 4,166,444.89

onde una maggiore spesa prevista di L. 1,306,944.89

(1) Riprodotto dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati), Legislatura XXIII, Sessione 1909, stampato n. 74.

alla quale corrispondeva analogo stanziamento nella categoria del Movimento di capitali per l'entrata in quanto che, a tale maggiore spesa, si sarebbe dovuto provvedere con alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei quali, a termini di legge, erano stati impiegati gli avanzi dei precedenti esercizi finanziari.

Le cifre sopra esposte dovranno essere però in parte modificate, ove sia approvato il progetto di legge per l'asestamento del bilancio dell'esercizio in corso, sottoposto al vostro esame.

Per effetto di tali modificazioni gli stati di previsione dovrebbero essere modificati come appresso:

Entrata.

Entrata effettiva L. 2,875,000 —

Spesa.

Spesa ordinaria effettiva L. 2,272,444.89

Spesa straordinaria " 1,899,000 —

Totale ————— L. 4,171,444.89

onde l'eccedenza di spesa di L. 1,296,444.89

inferiore di L. 10,500 a quella indicata negli stati di previsione ed alla quale, per le ragioni sopra esposte, corrisponde identico stanziamento nella categoria del *movimento dei capitali* per l'entrata.

Le variazioni che si propongono ora per l'esercizio 1909-910 portano una differenza per l'entrata e per la spesa, di L. 313,000 sugli stanziamenti del precedente esercizio in confronto alla prima previsione e di L. 303,500 sulla previsione rettificata.

Tenendo conto dei dati riassuntivi conforme alle tabelle annesse al presente disegno di legge si hanno i seguenti risultati:

Entrata.

Entrata effettiva prevista L. 2,888,000 —

Spesa.

Spese ordinaria effettiva prevista . . L. 2,450,444.89

Spesa straordinaria " 1,403,000 —

Totale ————— L. 3,853,444.89

con una eccedenza di spesa di L. 965,444.89

A tale eccedenza di spesa, dovuta esclusivamente allo stanziamento straordinario di L. 1,000,000 per edifici ad uso dell'emigrazione (Cap. 27) si propone di provvedere con alienazione di titoli di proprietà del Fondo

per l'emigrazione, ed in conseguenza la somma relativa, è impostata nell'entrata alla categoria del movimento di capitali.

È necessario però osservare che lo stanziamento sopra indicato di L. 1,000,000 è iscritto principalmente per iniziare la costruzione di speciali edifici per uso degli emigranti nei porti d'imbarco. Ove, pertanto, le costruzioni previste non potessero essere fatte nel corso dell'esercizio, tutta, o parte, della somma stanziata a tale scopo dovrebbe andare in economia, e quindi verrebbe meno in tutto od in parte la necessità dell'alienazione di titoli iscritta nello stato di previsione dell'entrata.

Seguono alcuni sommari schiarimenti circa le modificazioni che si propone di apportare negli stanziamenti in vari capitoli degli stati di previsione in confronto a quelli approvati per l'esercizio in corso.

Entrata.

CAP. n. 2. — *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* + lire 21,000.

L'aumento di L. 21,000 da apportarsi al capitolo 2 dell'entrata dipende dai maggiori interessi che si riscuoteranno sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione, in seguito all'impiego fatto, secondo le disposizioni di legge, dell'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio 1907-908.

CAP. n. 8. — *Entrate diverse e impreviste* + lire 7500.

Per il futuro esercizio finanziario si prevede di accertare per entrate diverse la somma di L. 8000 con un aumento di L. 7500 sulla previsione dell'esercizio in corso. L'aumento proposto dipende:

1° da una maggior somma di L. 1500 che si prevede di accertare in base ai risultati dei precedenti esercizi, per utile sulle obbligazioni ferroviarie 3 per cento che saranno eventualmente rimborsate; per vendita delle pubblicazioni ufficiali del Commissariato; per proventi diversi, ecc.;

2° dalla somma di L. 6000 dovuta dal Ministero degli affari esteri per cessione all'Ispettorato generale delle scuole all'estero di parte del locale di ufficio preso in affitto dal Commissariato dell'emigrazione. Così la spesa stanziata per fitto dei locali d'ufficio del Commissariato in L. 19,000, tenuto conto del contributo del Ministero degli affari esteri, viene effettivamente ridotta a L. 13,000.

CAP. n. 10. — *Alienazione o rimborso di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l'emigrazione* — lire 341,500.

Come si è più sopra accennato, gli stati di previsione annessi al presente disegno di legge, presentano una eccedenza di spesa di L. 965,444,89

alla quale sarà necessario provvedere, occorrendo, con alienazioni di titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione.

Spesa.

CAP. n. 5. — *Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati* + L. 3,000.

Si propone l'aumento di L. 3,000 al capitolo n. 5 per provvedere alle maggiori spese che si ritengono necessarie per illuminazione, riscaldamento, pulizia e facchinaggio in seguito all'ampliamento dei locali d'ufficio; nonchè alle maggiori spese per stampati, moduli, ecc., in dipendenza dell'estendersi dei vari servizi presso l'Amministrazione centrale e gli uffici dipendenti.

CAP. n. 10. — *Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione* + L. 2,000.

Il Commissariato dell'emigrazione possiede uno stabilimento di disinfezione nel porto di Napoli, tettoie, con uffici nello stesso porto ed in quello di Palermo, ed ha in uso alcuni locali nelle stazioni marittime per visite agli emigranti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tali edifici, per il deterioramento proveniente dal lungo uso, richiede una maggiore spesa, che si prevede in L. 6,000, onde l'aumento proposto.

CAP. n. 14. — *Stipendi ed indennità agli addetti ai regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati* + L. 25,000.

In occasione della discussione dei precedenti bilanci del fondo per l'emigrazione, venne ripetutamente fatta la raccomandazione di estendere il servizio degli addetti presso i regi Consolati per l'assistenza degli emigranti italiani. Consimili voti sono stati unanimemente manifestati in tutti i congressi che si sono occupati della nostra emigrazione.

Come è noto il servizio degli addetti è sinora stabilito a Ginevra, Colonia e Filadelfia. Ma l'aumento della nostra emigrazione rende necessario istituire vari addetti in altre località dove in maggior numero affluiscono i nostri lavoratori. E poichè la somma stanziata nell'esercizio in corso non sarebbe sufficiente alla necessaria estensione di questo servizio, si richiede l'aumento di L. 25,000 al fondo appositamente stanziato nel bilancio del precedente esercizio.

CAP. n. 16. — *Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero*
+ L. 20.000.

I medici militari imbarcati quali regi commissari sui piroscafi adibiti ai servizi dell'emigrazione, sono retribuiti a carico dei vettori, durante il tempo del loro servizio.

Accade però spesso che tali medici militari debbono sbarcare all'estero, e anche pernottare nelle grandi metropoli americane, per eseguire incarichi speciali loro affidati dal Commissariato; come ad esempio per visite alle istituzioni ospitaliere che accolgono i nostri emigrati e che sono sussidiate sul Fondo per l'emigrazione, per visite agli emigrati ecc.

In tali casi speciali si ritiene necessario indennizzare i medici militari delle maggiori spese da essi sostenute, accordando loro una speciale indennità.

Siccome tali indennità non possono essere poste a carico dei vettori, si propone lo stanziamento nel bilancio del fondo per l'emigrazione della somma di L. 20,000 che si presume necessaria per l'esercizio finanziario futuro.

CAP. n. 18. — *Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande.* + L. 4,000.

Si propone l'aumento di L. 4,000 su questo capitolo allo scopo di provvedere ad una più efficace assistenza degli emigranti in partenza o in arrivo nei vari porti nazionali.

CAP. n. 19. — *Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina* + L. 40,000.

Si propone l'aumento di L. 40,000 al fondo già stanziato al cap. n. 19 colla somma totale di L. 90.000 onde si possa meglio provvedere all'assistenza degli emigranti che si recano a prendere imbarco transoceanico in porti esteri.

Senza contare i 20,000 emigranti circa che annualmente si imbarcano all'Havre sui piroscafi della "Compagnie Générale Transatlantique", il cui esercizio è autorizzato dal Commissariato, si calcola che più di 30,000 altri nostri emigranti transoceanici transitino per le frontiere di terra diretti a prendere imbarco all'estero, perchè avviati a quei porti da agenti clandestini che operano nell'interesse delle compagnie straniere, dei *fazendieri* brasiliani nonchè dei piantatori delle regioni meridionali della Confederazione Nord-Americana.

La grande maggioranza di questi emigranti che sono indotti, da speculatori stranieri, a recarsi per l'imbarco nei porti del Nord Europa, è

composta di contadini ed operai ingannati da agenti disonesti i quali con frodi riescono a promuovere tali correnti emigratorie in contravvenzione alle nostre leggi.

Ora, come è evidente, questi emigranti hanno altrettanto se non più bisogno di assistenza e tutela di quelli che s'imbarcano nei porti nazionali. Ma l'azione finora spiegata dal Commissariato per la repressione degli agenti clandestini, non ha potuto dare adeguati risultati, per l'ancora insufficiente organizzazione del servizio. E pertanto si propone l'aumento di stanziamento, di cui sopra è cenno, al fine di provvedere più largamente alla tutela degli emigranti che espatriano per confini di terra.

CAP. n. 21 dell' esercizio 1908-909 — *Missioni presso il Commissariato* — L. 3000.

Si propone la soppressione di questo capitolo, ritenendosi che le spese per speciali missioni presso il Commissariato possano essere comprese nello stanziamento del capitolo n. 13 che riguarda le indennità da corrispondersi per incarichi speciali tanto all'estero che all'interno.

CAP. n. 23. — *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero — Uffici di investigazione — Assistenza legale degli emigrati (specialmente in casi di infortuni sul lavoro e servizio relativo)* + L. 50,000.

Si propone che lo stanziamento di questo capitolo sia aumentato di L. 50,000, al fine di provvedere più largamente al servizio di assistenza legale degli emigranti all'estero.

Questo servizio ha dato utili risultati, nei casi d'infortuni specialmente frequenti fra gli emigrati negli Stati Uniti, e nei casi di truffe ed altri abusi in danno dei nostri. La tutela legale dei lavoratori all'estero è uno dei mezzi di assistenza più efficaci e si ritiene quindi che convenga mettere l'Amministrazione in grado di dare maggior sviluppo a questo servizio.

CAP. n. 24. — *Assistenza degli emigrati nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio* + L. 20,000.

Durante la discussione del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1908-909 venne alla Camera dei deputati vivamente raccomandato di provvedere più largamente al rimpatrio dei connazionali indigenti che si trovano in tristi condizioni morali e materiali specialmente negli Stati del Brasile.

Conformemente alla dichiarazione da me fatta nella seduta del 20 maggio 1908 vi propongo ora l'aumento di L. 20,000 al cap. n. 24 per provvedere ai casi eccezionali di rimpatrio di quei connazionali, veramente bisognosi di assistenza, e per i quali si deve provvedere per ragioni di umanità.

CAP. n. 27. — *Edifici ad uso dell'emigrazione - Ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* — L. 500,000.

Si propone di diminuire lo stanziamento di questo capitolo, della somma di L. 500,000, riducendolo ad un milione.

Questa cifra sembra rispondente alle prevedibili esigenze del futuro esercizio finanziario, per edifici, non escluse stazioni marittime per emigranti, dove sarebbero concentrati i vari servizi attinenti all'emigrazione, eliminandosi così vari inconvenienti che tuttora sussistono.

CAP. n. 28. — *Compensi al personale avventizio e spese per lavori straordinari* + L. 23,000.

Il regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, compilato prima che la legge stessa fosse andata in vigore e quindi prima che i vari servizi affidati al Commissariato potessero svilupparsi, stabilisce un organico limitatissimo che provvede in misura assolutamente inadeguata ai servizi d'ordine, e di ragioneria (ad es. un solo ragioniere alla gestione di un bilancio di quasi otto milioni tra entrata e spesa), e non provvede ai servizi di concetto.

È stato quindi necessario adibire pei bisogni del servizio, personale di altre Amministrazioni o personale avventizio. Ed a misura che i servizi affidati dalla legge al Commissariato venivano sviluppandosi, anche il personale, non di ruolo, chiamato a disimpegnarli dovette essere aumentato, col consenso degli organi di controllo competenti.

Per regolare il funzionamento del Commissariato dell'emigrazione furono già presentati due progetti di organico; ma il primo decadde con lo scioglimento della Camera avvenuto nel 1904; l'altro, presentato nel marzo 1907, decadde col recente scioglimento.

Mi riprometto di ripresentare presto un nuovo progetto di organico. Frattanto dovendosi mantenere lo stanziamento di questo articolo, mi sembra preferibile per la sincerità del bilancio parlarlo a cifra adeguata alle esigenze del servizio ed agli impegni presenti verso il personale, evitando così di ricorrere a quei prelevamenti sul fondo di riserva che sono stati necessari negli ultimi esercizi, e a cui si dovrebbe ricorrere anche per il prossimo, se lo stanziamento rimanesse invariato. In altri termini, l'aumento che si propone è puramente nominale e non risponde a maggiori impegni, poichè, nell'ultimo anno, il personale del Commissariato non ha avuto alcun aumento. Si tratta di far figurare sullo speciale capitolo quella parte di spesa che finora si è prelevata dal fondo di riserva.

CAP. II. 35. — *Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco* + L. 3,000.

Come nella sede centrale, anche presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco il lavoro, specialmente di contabilità e d'ordine, è fortemente aumentato per il progressivo svolgimento dei servizi, e per l'aumentato numero degli emigranti che partono o che ritornano.

Onde la necessità di maggiori mezzi pel regolare funzionamento dei vari servizi, al quale si provvede ora con personale avventizio e che sarà necessario aumentare specialmente nei momenti di maggiore affluenza di emigranti.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito.

Stato di previsione dell' **Entrata** del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-909	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'esercizio 1909-910
Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910				
		CATEGORIA I.			
		Entrate effettive.			
		TITOLO I. — Entrate ordinarie.			
		Rendite patrimoniali.			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000	—	20,000
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	378,000	+ 21,000	399,000
		Totale . . .	398,000	+ 21,000	419,000
		Contributi a carico dei vettori.			
3	3	Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti.	17,000	—	17,000
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,000,000	—	2,000,000
5	5	Versamenti dei vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti, e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti	440,000	—	440,000
		Totale . . .	2,457,000	—	2,457,000

Esercizio 1908-909	Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-909	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'eserci- zio 1909-910
		Entrate diverse.			
6	6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione	3,000	—	3,000
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000	—	1,000
8	8	Entrate diverse e impreviste	500	+ 7,500	8,000
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa	per memoria	—	per memoria
		Totale	4,500	+ 7,500	12,000
		Totale delle <i>Entrate effettive ordinarie</i>	2,859,500	+ 28,500	2,888,000
		CATEGORIA II.			
		Movimento di capitali.			
10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione	1,306,944.89	— 341,500	965,444.89
		Totale del <i>Movimento di capitali</i>	1,306,944.89	— 341,500	965,444.89
		Riassunto.			
		CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	2,859,500	+ 28,500	2,888,000
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i>	1,306,944.89	— 341,500	965,444.89
		Totale generale dell' <i>Entrata</i>	4,166,444.89	— 313,000	3,853,444.89

Stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1909-1910.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-009	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'esercizio 1909-910
Esercizio 1908-009	Esercizio 1909-910				
		CATEGORIA I.			
		Spese effettive.			
		TITOLO I. — Spesa ordinaria.			
		Spese generali.			
1	1	Commissariate e Ispettorati dell'emigrazione — Personale	66,824.89	—	66,824.89
2	2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti	18,520 —	—	18,520 —
3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato perma- nente	2,000 —	—	2,000 —
4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	22,600 —	—	22,600 —
5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissa- riato e per gli Ispettorati	22,000 —	+ 3,000 —	25,000 —
6	6	Biblioteca e abbonamenti a riviste e giorn- nali per il Commissariato e per gli Ispet- torati	2,500 —	—	2,500 —
7	7	Spese speciali di posta, telegrafo e telefono per comunicazioni intercomunali	13,000 —	—	13,000 —
8	8	Spese pel Bollettino e altre pubblicazioni affini	29,000 —	—	29,000 —
9	9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uf- fici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratui- tamente agli emigranti, ai Comitati man- damentali e comunali per l'emigrazione ad uffici ed istituti	15,000 —	—	15,000 —
		<i>Da riportarsi</i>	191,444.89	+ 3,000 —	194,444.89

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-909	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'esercizio 1909-910
Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910				
		<i>Riporto</i>	191,444.89	+ 3,000 —	191,444.89
10	10	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione	4,000 —	+ 2,000 —	6,000 —
11	11	Spese casuali	2,000 —	—	2,000 —
		<i>Totale</i>	197,444.89	+ 5,000 —	202,444.89
		Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.			
12	12	Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti	70,000 —	—	70,000 —
13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno, esclusi gli ispettori viaggianti	65,000 —	—	65,000 —
14	14	Stipendi ed indennità agli addetti ai regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati	150,000 —	+ 25,000 —	175,000 —
15	15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	440,000 —	—	440,000 —
—	16	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero	—	+ 20,000 —	20,000 —
16	17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	45,000 —	—	45,000 —
		<i>Da riportarsi</i>	770,000 —	+ 45,000 —	815,000 —

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-909	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'esercizio 1909-910
Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910				
		<i>Riporto . . .</i>	770,000	+ 45,000	815,000
17	18	Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno — Disinfezioni — Sorveglianza sulle locande.	46,000	+ 4,000	50,000
18	19	Servizio d'informazioni e di assistenza alle frontiere — Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina	50,000	+ 40,000	90,000
19	20	Spese per le Commissioni arbitrali.	6,000	—	6,000
20	21	Spese di liti.	2,000	—	2,000
21	—	Missioni presso il Commissariato.	3,000	— 3,000	—
		Totale . . .	877,000	+ 86,000	963,000
		Spese per la protezione degli emigrati.			
22	22	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	700,000	—	700,000
23	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero — Uffici di investigazione - Assistenza legale degli emigrati specialmente in casi d'infortuni sul lavoro e servizio relativo.	220,000	+ 50,000	270,000
24	24	Assistenza degli emigrati nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio	70,000	+ 20,000	90,000
		Totale . . .	990,000	+ 70,000	1,060,000

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1908-909	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'esercizio 1909-910
Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910				
		Fondi di riserva.			
25	25	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75,000 —	—	75,000 —
26	26	Fondo di riserva per le spese improviste.	150,000 —	—	150,000 —
		Totale	225,000 —	—	225,000 —
		Totale delle spese ordinarie effettive	2,289,444.89	+ 161,000	2,450,444.89
		TITOLO II. — Spese straordinarie.			
27	27	Edifici ad uso dell'emigrazione - (Ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento)	1,500,000 —	— 500,000	1,000,000 —
28	28	Compensi al personale avventizio e spese per lavori straordinari	27,000 —	+ 23,000	50,000 —
29	29	Acquisto di mobili, attrezzi e oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati	3,000 —	—	3,000 —
30	30	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	5,000 —	—	5,000 —
31	31	Spese straordinarie eventuali.	3,000 —	—	3,000 —
32	32	Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	250,000 —	—	250,000 —
		Da riportarsi	1,788,000 —	— 477,000	1,311,000 —

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME	VARIAZIONI	COMPETENZA
Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910		previste pel 1908-909	che si propongono	risultante per l'esercizio 1909-910
		<i>Riporto</i>	1,788,000 —	— 477,000	1,311,000 —
33	33	Sussidi ad imprese private promotrici di co- lonie di agricoltori italiani	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
34	34	Indennità ai regi Uffici diplomatici e consola- ri per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	80,000 —	—	80,000 —
35	35	Spese per provvedere al servizio di contabi- lità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	9,000 —	+ 3,000	12,000 —
		Totale delle spese straordinarie effettive...	1,877,000 —	— 474,000	1,403,000 —
		Spese effettive ordinarie e straordinarie in- sieme	4,166,444.89	— 313,000	3,853,444.89
CATEGORIA II.					
Movimento di capitali.					
36	36	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
		Totale del Movimento di capitali	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
Riassunto.					
		CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	4,166,444.89	— 313,000	3,853,444.89
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
		Totale generale della <i>Spesa</i>	4,166,444.89	— 313,000	3,853,444.89

Stato di previsione della spesa
per l'esercizio finanziario
1909-910

Tabella A

Ministero degli affari esteri

Commissariato
dell'emigrazione

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza e l'indennità di congedamento).
4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
7	Spese speciali di posta, telegrafo, e telefono per comunicazioni intercomunalì.
8	Spese pel Bollettino e di altre pubblicazioni affini.
9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, ad uffici ed istituti.
10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti, e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
18	Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni; sorveglianza sulle locande.
19	Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere; vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina.
20	Spese per le Commissioni arbitrali.
21	Spese di liti.
24	Assistenza degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio.
28	Compensi al personale avventizio e spese per lavori straordinari.
30	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
35	Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.

**Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo
per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.**

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1909-910
1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale:	
	a) Stipendi a tre commissari, al ragioniere, all'archivista, a cinque ufficiali d'ordine, a due uscieri e ad un inserviente (articoli 13, 15 e 17 del regolamento)	45,808.31
	b) Indennità di funzioni al commissario generale, al ragioniere, agli ispettori di Genova, Napoli, Palermo e Messina, ai vice-ispettori di Genova e Napoli, e al delegato di Genova (articoli 13 e 23 del regolamento)	15,040 —
	c) Contributo al fondo pensioni (art. 18 del regolamento). . .	3,206.58
	d) Indennità di residenza in Roma	2,770 —
	e) Indennità nei casi previsti dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento.	<i>per memoria</i>
	Somma inserita nel capitolo . . .	66,824.89
2	Stipendi e indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti:	
	a) Stipendi a quattro ispettori viaggianti (art. 34 del regolamento).	16,000 —
	b) Indennità di residenza in Roma	1,400 —
	c) Contributo al fondo pensioni.	1,120 —
	d) Indennità di congedamento nel caso previsto dal 5° capoverso dell'articolo 34 del regolamento	<i>per memoria</i>
	Somma inserita nel capitolo . . .	18,520 —

Segue Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio
del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1908-909
4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco:	
	a) Fitto del locale ad uso ufficio del Commissariato. . . .	19,000
	b) Id. id. dell'Ispettorato a Genova. . . .	1,800
	c) Id. id. id. a Palermo. . . .	1,400
	d) Fitto di altri locali nei porti d'imbarco.	400
	Somma iscritta nel capitolo . . .	22,600
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati:	
	Art. 1. a) Acquisto di carta, registri e oggetti di cancelleria per il Commissariato e per gli Ispettorati	6,000
	b) Illuminazione dei locali d'ufficio a Roma, Genova, Napoli, Palermo e Messina.	2,000
	c) Riscaldamento di locali.	1,800
	d) Manutenzione di mobili, barche, ecc.	500
	e) Indennità di vestiario agli uscieri ed inservienti. . . .	1,000
	f) Assicurazione contro gli incendi.	50
	g) Biancheria - Acquisto e manutenzione	100
	Da riportarsi . . .	11,450

Segue Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1909-910
		<i>Riporto</i> . . .	11,450
18. 5	<i>h)</i> Spese di vetture e trasporti vari		1,200
	<i>i)</i> Abbonamento al telefono		1,000
	<i>k)</i> Spese di facchinaggio, pulizia e varie.		5,500
			19,150
	Art. 2. Stampati per uso d'ufficio		5,850
	Somma inscritta nel capitolo		25,000
8	Spese del Bollettino ed altre pubblicazioni affini:		
	<i>a)</i> Bollettino del Commissariato.		25,000
	<i>b)</i> Altre pubblicazioni affini		3,000
	Somma inscritta nel capitolo		29,000
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo:		
	<i>a)</i> Stipendi e indennità d'arma dei 48 medici della R. Marina (da reintegrarsi al bilancio del Ministero della marina)		178,000 —
	<i>b)</i> Stipendi ed indennità d'arma dei medici del R. esercito imbarcati in servizio di emigrazione (da reintegrarsi al bilancio del Ministero della guerra)		60,000 —
	<i>c)</i> Diarie ai medici o commissari viaggianti (art. 31, lettera <i>b</i> del regolamento) e competenze eventuali previste dalle lettere <i>d</i> e <i>g</i> dell'art. 31 del regolamento stesso		170,000 —
	<i>Da riportarsi</i>		408,000 —

Segue Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio
del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1909-910
Seg. 15	<i>Riporto . . .</i>	408,000 —
	d) Spese di trasferta dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa	22,000 —
	e) Aggio per le indennità di cui ai paragrafi <i>b</i> e <i>c</i> pagabili in oro.	100 —
	f) Restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme antici- pate	9,900 —
	Somma inscritta nel capitolo . . .	440,000 —
18	Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni; sorveglianza sulle locande:	
	a) Assistenza straordinaria ad emigrati e ad emigranti in arrivo e partenza nei porti del Regno.	24,000 —
	b) Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco	20,000 —
	c) Indennità ai medici igienisti incaricati della sorveglianza sulle locande autorizzate	6,000 —
	Totale del capitolo . . .	50,000 —

Segue Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1909-910	
12	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero e all'interno:		
	a) <i>Sussidi ad uffici e società di patronato e di avviamento al lavoro all'estero.</i>	(a)	423,500
	b) <i>Sussidi ad istituzioni di assistenza all'estero (ospedali, dormitori, orfanotrofi, ecc.)</i>	(b)	93,500
	c) <i>Concorso nella retribuzione dei maestri e medici agenti del Commissariato per l'assistenza degli emigrati nell'America meridionale</i>	(c)	50,000
	d) <i>Sussidi ad uffici e società di patronato all'interno</i>		76,500
	Totale . . .		643,500
	e) Fondo per nuovi sussidi o per variazioni di quelli già stabiliti . . .		53,500
	Totale del capitolo . . .		700,000

(a) Attualmente il riparto dei sussidi è fatto nel seguente modo: *New York*. Società di patronato per gli immigrati italiani L. 50,000; Istituto italiano di beneficenza L. 35,000; Società di S. Raffaele L. 12,000; Ufficio del lavoro L. 100,000; Scuola d'industrie femminili L. 2,000 — *Boston*. Benevolent Aid Society L. 8,000; Italian immigrants Society L. 8,000. — *San Francisco*. Comitato di soccorso e di patronato per gli emigrati italiani L. 6,000. — *Pittsburg*. Cassa di previdenza per gli operai italiani L. 2,500 — *Montreal*. Società di patronato per gli immigrati italiani L. 10,000. — *Rio Janeiro*. Ufficio di patronato per gli emigrati L. 14,000 — *San Paulo*. Società di patronato per gli immigrati italiani L. 50,000. — *Assuncion*. Società di patronato e rimpatrio per gli immigrati italiani L. 3,000. — *Buenos Ayres*. Id. L. 63,000. — *Rosario*. Id. L. 30,000. — *Cordoba*. Società di patronato e sezioni di Santiago del Estero e Morteros L. 10,000. — *Paraná*. Ufficio di patronato e rimpatrio L. 8,000. — *Tunisi*. Patronato degli emigranti L. 8,000 — *Ginevra*. Società filantropica L. 500. — *Zurigo*. Società del patronato dei poveri L. 2,000 — *Nizza*. Ufficio di patronato L. 1,500.

(b) Attualmente i sussidi sono distribuiti nel modo seguente: *Santa Fe*. Ospedale italiano L. 3,000 — *Rosario*. Ospedale italiano Garibaldi L. 1,000 — *Cordoba*. Ospedale italiano L. 10,000 — *San Paulo*. Ospedale italiano Umberto I L. 18,000 — *New York*. Columbus Hospital L. 10,000 — *Chicago*. Columbus Hospital L. 10,000 — *Zurigo*. Dormitorio italiano L. 6,000. — *Innsbruck*. Id. L. 2,000 — *New Orleans*. Orfanotrofio delle Suore del Sacro Cuore L. 4,000 — *Denve*. Id. L. 5,000. — *Seattle*. Id. L. 3,000 — *Los Angeles*. Id. L. 3,000 — *Marsiglia* e *Tolone*. Orfanotrofi L. 15,000 — *Carouge*. Dispensario infantile L. 500 — *San Paulo*. Orfanotrofio Cristoforo Colombo L. 6,000.

(c) Attualmente i sussidi sono distribuiti nel modo seguente: *Milano*. Opera di assistenza per gli operai emigrati in Europa e nel Levante L. 20,000; Società Umanitaria per l'assistenza degli emigranti L. 6,000. Comitato regionale lombardo per l'assistenza degli emigranti L. 8,000. — *Udine*. Segretariato dell'emigrazione L. 6,000. Segretariato del popolo L. 2,000 — *Belluno*. Segretariato per l'emigrazione L. 1,500 — *Feltre*. Id. L. 2,500. — *Rovigo*. Id. L. 1,500. — *Verona*. Id. L. 1,500. — *Treviso*. Id. L. 1,500 — *Firenze*. Segretariato toscano per l'emigrazione L. 1,500 — *Lucca*. Società di patronato per le provincie di Lucca e Garagnana L. 2,000 — *Genova*. Comitato genovese di patronato per gli emigranti L. 13,000. — *Napoli*. Comitato comunale per l'emigrazione L. 7,000. — *Padova*. Segretariato per l'emigrazione L. 1,500.

Segue Ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio
del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Numero dei capitoli	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN PARAGRAFI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1909-910
23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero - Uffici di investigazione - Assistenza legale degli emigrati specialmente in casi di infortuni sul lavoro e servizio relativi. a) Uffici d'investigazione: New York L. 50,000 Filadelfia. „ 30,000 Fondo per altri uffici da istituirsi. „ 40,000 ----- b) Fondo per provvedere all'assistenza legale nell'America settentrionale. 70,000 Id. nell'Argentina „ 10,000 Id. nel Brasile „ 10,000 Id. nella Germania, Svizzera ed altri paesi . . „ 10,000 ----- c) Fondo disponibile per i servizi previsti dal presente capitolo ----- Somma iscritta nel capitolo	120,000 „ 100,000 50,000 ----- 270,000
24	Assistenza degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio: a) Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero 20,000 b) Servizio relativo alla ricerca degli emigrati 10,000 c) Casi eccezionali di rimpatrio 60,000 ----- Somma iscritta nel capitolo	----- 90,000 -----

VI.

Relazione della Giunta generale del bilancio sugli Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 (1).

(Relatore: On. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col disegno di legge n. 74, il ministro degli affari esteri, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, ha presentato al Parlamento gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, concernenti l'esercizio finanziario 1909-910.

Come risulta dalle tabelle annesse al disegno di legge, le risultanze della previsione per detto esercizio si riassumono come appresso:

Entrate effettive.

Categoria I. — Entrata effettiva L. 2,888,000 —

Spese effettive.

Categoria I. — Spesa ordinaria effettiva L. 2,450,444,89

Categoria I. — Spesa straordinaria effettiva „ 1,403,000 —

Totale generale della spesa L. 3,853,444.89

onde una eccedenza di spesa di L. 965,444.89

„ Posta a confronto questa cifra con quella di . . . „ 1,289,444.89

risultante dalla previsione per l'esercizio 1908-909 ret-

tificata dal bilancio di assestamento dello stesso eser-

cizio, presentato col disegno di legge 75, si verifica

una diminuzione di *eccedenza di spesa* prevista per lo

esercizio 1909-910 in L. 324,000 —

Raffrontate poi le entrate e spese effettive dei due esercizi, sempre tenuto conto delle risultanze dell'assestamento dell'esercizio 1908-909, abbiamo, secondo le proposte contenute nel presente disegno di legge, per l'entrata un aumento di lire 6,000 e per la spesa una diminuzione di lire 318,000, come dai dati seguenti risultanti dalle tabelle annesse al disegno di legge.

(1) Riprodotta dagli atti parlamentari della Camera dei deputati, Legislatura XXIII — Sessione 1909 (Stampato 74 A).

Entrata effettiva prevista per l'esercizio 1908-909 .	L. 2,882,000 —
Entrata effettiva prevista per l'esercizio 1909-910 .	„ 2,888,000 —
Differenza in più	L. 6,000 —
Spesa effettiva prevista per l'esercizio 1908-909 .	L. 4,171,444.89
Spesa effettiva prevista per l'esercizio 1909-910 .	„ 3,853,444.89
Differenza in meno	L. 318,000 —

Al disavanzo tra le entrate e le spese effettive, ammontante, come si è visto, a lire 965,444.89 si provvede con alienazione di patrimonio, inscrivendo la somma predetta nella categoria dei movimenti di capitali.

Come però accenna la relazione ministeriale, tale provvedimento potrà in parte evitarsi, qualora non venga erogata tutta la somma prevista in un milione di lire, come dallo stanziamento di cui al capitolo 27 della spesa, per iniziare la costruzione di speciali edifici ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco, cosicchè il miglioramento patrimoniale già previsto in lire 24,000, in confronto dell'esercizio attuale, per quello futuro potrà essere sensibilmente aumentato in sede di consuntivo.

Per chiarire le risultanze alle quali abbiamo accennato, esaminiamo le variazioni, dalle quali decorrono, recate ai vari capitoli della entrata e della spesa del fondo della emigrazione per il futuro esercizio.

Entrata.

Al capitolo n. 2. “ *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per la emigrazione* „ + lire 21,000 (aumento da L. 378,000 a L. 399,000).

La maggiore rendita di L. 21,000 corrisponde all'interesse che si realizzerà sull'avanzo di cassa accertato nella somma di lire 560,118.94, in base al bilancio consuntivo per l'esercizio 1907-908, e che dovrà, secondo le disposizioni dell'articolo 28 della legge per la emigrazione, essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. L'ammontare dei suddetti interessi si può dedurre approssimativamente dagli elementi che costituiscono il Fondo per la emigrazione, rappresentati da rendita italiana 3.75 per cento, obbligazioni ferroviarie 3 per cento e certificati ferroviari 3.65 per cento.

L'aumento patrimoniale, come risulta dai bilanci, più che da un sopravanzo delle entrate sulle spese inerenti al normale funzionamento del servizio della emigrazione, dipende dal largo margine offerto, in questi ultimi anni, dallo stanziamento per la costruzione dei ricoveri, sempre rimasta in sospenso a motivo delle note discussioni sorte sulla opportunità della costruzione stessa.

Come vedremo in seguito, sembra che si continuerà pel ricovero degli emigranti nei porti d'imbarco con l'attuale servizio delle locande, e si possono, quindi, prevedere, da ora innanzi, maggiori disponibilità per il servizio della emigrazione, il che contribuirà a rendere meno elastico il bilancio di previsione.

Al capitolo n. 8 + lire 7,500 (aumento da L. 500 a L. 8000).

L'Amministrazione spiega la prevista maggiore entrata, come dipendente da due cause.

A lire 1,500 ammonterebbe l'utile che si prevede realizzare dall'eventuale rimborso a prezzo di costo di obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Per lire 6,000 il previsto aumento è, invece, dovuto al rimborso per parte del Ministero degli affari esteri, dell'affitto di un edificio situato nel giardino annesso alla sede del Commissariato, ora adibito ad uso delle scuole italiane all'estero, il che importa la riduzione da L. 19,000 a lire 13,000 dell'affitto della sede stessa, come già risulta dalla nostra relazione al disegno di legge per l'accertamento dell'esercizio corrente.

Con questo mezzo poi al Ministero degli affari esteri vengono provveduti, con spesa relativamente tenue, avuto riguardo al prezzo attuale degli affitti di stabili in Roma, locali più confacenti all'ispettorato delle scuole all'estero, le cui funzioni vanno maggiormente estendendosi.

E neppure è da disprezzarsi il vantaggio che deriverà al servizio dal contatto, con la sede del Commissariato, dello ispettorato suddetto, che sovraintende alle scuole sovvenzionate col fondo dell'emigrazione.

Al capitolo n. 10 *“ Alienazione o rimborso di titoli di Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione ”* — lire 341,500 (diminuzione da lire 1,306,944.89 a lire 965,444.89).

La somma da alienarsi sui titoli costituenti il Fondo della emigrazione corrisponde al presunto disavanzo fra le entrate e spese effettive.

Come però già abbiamo osservato, tale alienazione potrà essere, in massima parte, evitata, se non sarà erogata la intera somma proposta pel capitolo 27 della spesa per costruzioni di edifici ad uso della emigrazione.

Spesa.

Al capitolo n. 5 *“ Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati ”* + lire 3000 (aumento da lire 22,000 a lire 25,000).

Si avverte per questo capitolo una continua linea ascendente, che il Commissariato giustifica col sempre maggiore sviluppo dei servizi della emigrazione.

È però d'uopo osservare che lo stanziamento si riferisce alle sole spese di cancelleria della sede centrale e degli ispettorati; esistendo un altro capitolo, il 9°, per manifesti e circolari ai prefetti ecc.

Al capitolo n. 10 “ *Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione* ” + lire 2000 (aumento da lire 4000 a lire 6000).

Sul maggiore stanziamento di questo capitolo nulla vi è da osservare. Esso è determinato da nuove spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali di proprietà del Commissariato per uso degli emigranti come tettoie, stabilimenti di disinfezione ecc. nei porti di Napoli e Palermo, a motivo di deperimento dei locali stessi pel lungo uso.

Al capitolo n. 14 “ *Stipendi ed indennità agli addetti ai regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati* ” + lire 25,000 (aumento da lire 150,000 a lire 175,000).

Uno dei più utili, come l'esperienza lo ha dimostrato, fra i servizi istituiti a carico del presente bilancio, è quello degli addetti della emigrazione, destinati ad integrare l'opera dei Consoli, nella tutela dei nostri connazionali all'estero, specialmente nei rapporti dipendenti dai contratti di lavoro. Gli ottimi risultati conseguiti, ormai durante vari anni, dalla azione esplicata per parte degli addetti istituiti a Ginevra ed a Colonia, ha riscosso la manifesta approvazione del Parlamento, provocando in esso insistenti voti perchè il numero degli addetti sia aumentato.

Invero il servizio dei nostri addetti nelle citate due sedi ha posto in evidenza come, senza il concorso degli addetti stessi, sarebbe stato vano sperare che l'azione dei Consoli, da sè sola, potesse corrispondere alle nuove esigenze delle correnti emigratrici, oggi che, il garantire l'esercizio dei diritti dei nostri connazionali nei riguardi dei commerci, della navigazione e della eguaglianza di trattamento di fronte alle leggi locali con i cittadini indigeni in ossequio alle convenzioni ed ai trattati, se corrisponde alla funzione dello Stato diretta a proteggere, in genere, il cittadino fuori dei confini della patria, si va però, di continuo, specializzando, per quanto ha tratto ai rapporti che intercedono fra capitale e lavoro.

Il considerevole patrimonio annuo, che la massa degli emigranti riesce a recuperare, per indennità a seguito di infortuni sul lavoro, l'azione tutelatrice efficacemente spiegata a pro dei nostri operai in occasione di scioperi o di crisi industriali, lo avviamento degli operai, fino dalla loro partenza dal Regno, a centri di lavoro che offrano maggiori garanzie di stabilità e di rispetto alla fede contrattuale, sono benefici considerevoli, raggiunti per quelle fra le nostre correnti emigratrici in Germania ed in Svizzera, alle quali riesca ad estendersi l'opera dei due addetti di Ginevra e di Colonia, cav. De Michelis e cav. Pertile.

Se questi benefici sono riusciti così sensibili in due Stati europei, noti per la loro progredita legislazione sociale, che, già, per se stessa, rappresenta una guarentigia per la tutela dei nostri emigranti, è logico

desumerne come l'opera degli addetti di emigrazione, sia una necessità nei paesi transoceanici, dove i nostri uffici consolari, tuttora costituiscono una rete a maglie troppo larghe, per essere in grado di prestare efficace tutela ai nostri connazionali, sparsi in gruppi isolati in estese regioni, e dove, per la deficienza di leggi tutelatrici del lavoro, atte a frenare gli abusi della speculazione insiti agli antichi sistemi colonizzatori, nelle regioni agricole, o per le rivalità locali dovute alla concorrenza del lavoro, nei centri urbani, può essere facilmente il lavoratore italiano esposto ai più crudeli sfruttamenti ed ai più duri disagi.

In seguito allo aumento delle somme stanziato in questo capitolo per l'esercizio 1908-1909 furono istituiti due nuovi addetti, l'uno a Filadelfia e l'altro a Nuova Orleans, i quali hanno già iniziato l'opera loro con promettenti risultati.

I due nuovi addetti hanno il titolo onorifico di Vice-console, atto a facilitare l'esplicazione del loro ufficio presso le autorità locali, e ad avviare a che le medesime si rifiutino a riconoscere in essi i legittimi mandatarî del loro Governo, agli effetti delle prerogative consolari. L'istituzione degli addetti nei paesi transoceanici sta poi collegata con quelle altre che si sono create per la tutela dei nostri emigranti, e possono essere poste sotto la vigilanza diretta degli addetti stessi.

Così noi rileviamo dai rapporti del regio addetto a Filadelfia cavaliere Villari l'importanza assunta da quell'ufficio legale (*investigation bureau*) istituito per assistere i nostri emigranti nelle eventuali loro controversie con le imprese dalle quali dipendono e per facilitare loro il ricupero di quanto possa ad essi spettare in dipendenza dei contratti in corso, o di indennità a seguito di infortuni sul lavoro, di liquidazione, di successioni ecc. A prova della lodevole attività dell'ufficio, basti citare che, secondo l'ultimo risultato contabile esistente, al 31 dicembre 1908, le riscossioni verificatesi per successioni liquidate, elargizioni, salari indennità, ed altro ammontano alla somma complessiva di 393,255 lire.

Più recente è la istituzione del regio addetto a Nuova Orleans, che ha speciale importanza, l'opera sua riferendosi agli Stati Uniti del Sud (Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas) compresi in quel distretto consolare, ai quali, come è noto, la grande Repubblica americana, tende a dirigere le correnti immigratrici, per trarne, col possibile sfruttamento del suolo di quelle regioni, un vero vantaggio economico ed impedire l'affollamento delle correnti stesse nei grandi centri dove possono essere elemento di disordine, specialmente per la depressione dei salari causata dalla soverchia offerta di lavoro.

I rapporti dell'egregio tenente Moroni, già contengono importantissimi dati sulle condizioni di lavoro negli Stati Uniti del Sud, e su quelle che

vengono create ai nostri emigranti, subordinatamente al loro speciale amore alla terra in confronto di emigranti di altre regioni, alla natura delle coltivazioni, alla mano d'opera indigena, facile ad essere sfruttata, per i suoi vizi, dai piantatori locali, ai rapporti di questi coi nuovi lavoratori del suolo provenienti dall'estero, che esigono patti più equi.

Esamineremo in appresso la istituzione degli addetti in rapporto con la vessata questione, se sia opportuno ed equo che la tutela della emigrazione temporanea continui a sussistere, senza che alle relative spese contribuiscano coloro a vantaggio dei quali ora ridondano direttamente i benefici.

Intanto, non possiamo che approvare il proposto maggiore stanziamento che permetterà di estendere, specialmente in America, gli importanti servizi di tutela, ai quali si riferisce lo stanziamento di questo capitolo, e che dobbiamo augurarci si estenda in avvenire sempre maggiormente.

Al capitolo n. 16 *“ Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero ”* + lire 20,000.

Questo capitolo è di nuova istituzione.

A norma dell'art. 11 della legge sulla emigrazione, il medico o uno dei medici di bordo sulle navi che trasportano gli emigranti debbono appartenere al corpo della marina militare, e a tale medico è affidata oltrechè la direzione del servizio sanitario, la vigilanza degli emigranti imbarcati, la quale quando, per circostanze eccezionali, non sia disponibile il medico militare, è assunta da un ufficiale di porto designato dal Ministero della marina, ovvero da uno speciale delegato scelto dal Commissario generale fra i funzionari da lui dipendenti, col titolo di *“ Commissario viaggiante ”* (art. 32 del regol.).

La spesa occorrente per la indennità d'arma, per gli stipendi dei medici militari, come pure per le altre indennità dovute ai medesimi ed ai commissari viaggianti in dipendenza di detti servizi, è sostenuta dai vettori che ne versano l'ammontare al Commissariato, il quale, a sua volta, lo rifonde al Ministero della marina, onde lo stanziamento relativo (fissato per l'esercizio 1909-910 in lire 440,000) in apposito capitolo della entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione.

Fra le competenze dei medici militari, stabilite dall'art. 31 del regolamento figura, alla lettera *d*, la diaria di lire venti, pei giorni in cui il medico sia obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo.

Tale diaria però è dovuta solo nel caso in cui, per circostanze speciali, dovute a cause dipendenti dai vettori (come generalmente avviene a bordo, per carico di carbone o di merci) le quali rendano assolutamente impossibile la permanenza a bordo del medico, che, verificandosi tale even-

tualità, solo dietro speciale autorizzazione del console può scendere e rimanere a terra durante il periodo di sbarco.

Se non che, di frequente accade che, tra l'arrivo e la partenza del piroscafo, i consoli si valgano dell'opera dei medici militari, sia per le visite occasionate dal servizio di leva, sia per visite, in genere ad emigranti, sia per altre mansioni, fra le quali importante è quella di ispezionare, nei riguardi igienici, istituti ospitalieri che godono di sovvenzione a carico del Fondo per la emigrazione.

Ora, in tali casi i medici militari non hanno diritto alla diaria di lire 20 come sopra stabilita e solo percepiscono quella di lire 8, fissata alla lettera b) dell'art. 31 del regolamento, alla quale esclusivamente i vettori sono tenuti, non rappresentando i citati incarichi per i vettori stessi, ossia pel servizio di trasporto degli emigranti a cui si limita l'opera loro, una utilità qualsiasi.

Ragioni di equità consigliano, quindi, a compensare i medici militari per i servizi che compiono a terra per invito dei consoli e che occasiona loro non lievi spese. E poichè, a tal fine, nessuna somma poteva essere prelevata dagli attuali stanziamenti, rimane pienamente giustificato quello che il Commissariato propone di fissare in apposito capitolo.

In quanto all'ammontare dello stanziamento di lire 20,000, il Commissariato lo ritiene sufficiente, data la brevità del periodo di sbarco, durante il quale i medici adempiono agli incarichi speciali loro affidati.

L'istituzione del nuovo stanziamento è tanto più da approvarsi, in quanto, dati gli utili servizi che i medici militari prestano e lo scarso loro numero in confronto dei bisogni dell'emigrazione, essi sono quasi sempre imbarcati, onde la loro posizione disagiata li induce ad esimersi volentieri dalle destinazioni al servizio del Commissariato.

Non è possibile fare un calcolo esatto della indennità che spetterà ad ogni medico in base allo stanziamento di lire 20,000, non verificandosi gli incarichi ai medici, ad ogni sbarco di piroscafo.

Nondimeno pare opportuno rilevare come, da informazioni assunte, a circa 70 ascenda il numero dei medici militari che annualmente prestano servizio, compresi 48 medici della regia marina e quelli che vi sono aggregati, provenienti dal regio esercito.

Al capitolo 18. *Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande* „ + L. 4000 (aumento da lire 46,000 a lire 50,000).

Questo capitolo si riferisce al servizio di tutela degli emigranti nei porti d'imbarco, e soddisfa ad una delle maggiori esigenze della tutela stessa come è organizzata dalla vigente legge.

Per quanto ha tratto all'assistenza, è da rilevarsi come più special-

mente provveda a soccorrere gli emigranti respinti, sia alla partenza, sia dai porti esteri.

In particolar modo destano pietà gli emigranti respinti dagli Stati Uniti, che, laceri, privi di qualsiasi mezzo di sostentamento e senza tetto, sono costretti ad elemosinare in attesa che la questura provveda al loro rimpatrio.

Malgrado la visita sanitaria, che si effettua d'accordo con le nostre autorità, per parte del medico addetto al Consolato degli Stati Uniti a Napoli, malgrado la stretta vigilanza della polizia perchè non si imbarchino emigranti non muniti dei regolari certificati, non è ancora stato possibile impedire che, all'approdo a New-York, non scendano dai piroscafi, individui imbarcatisi clandestinamente grazie agli stratagemmi escogitati da malvagi e venali consiglieri dei nostri emigranti, non infrequente quello di truccare individui riconosciuti poi allo sbarco come non muniti dei necessari requisiti sanitari e morali, che, alla partenza dall'Italia, si confondono con la gente di bordo, simulando il mestiere di facchino od altro.

Costoro vengono poi inesorabilmente colpiti dalla legge degli Stati Uniti, limitatrice della immigrazione. A coloro ai quali si nega, perchè privi dei requisiti voluti dalla legge, l'ammissione all'imbarco, ed ai respinti dai porti esteri si aggiungono i rimpatriati bisognosi molto accresciuti di numero in seguito alla recente crisi economica agli Stati Uniti; così avviene che i nostri porti sieno ingombri da nuclei di infelici, vittime della loro ignoranza delle leggi estere regolanti la immigrazione, ma il più delle volte della malafede altrui.

Non è ultima causa di questo desolante stato di cose, la mancata costituzione dei Comitati mandamentali, contemplati dalla legge, mercè i quali sarebbe stato possibile selezionare le correnti emigratrici nel luogo di origine, ed anche frenarle, mettendole a giorno delle vere condizioni economiche e sociali dei paesi verso i quali si dirigono. Sarebbe da desiderarsi che i Comitati venissero costituiti oppure che si cercassero altri organi atti ad assumerne le funzioni.

Intanto ci auguriamo che l'iniziativa privata sorga ad integrare quella del Commissariato per soccorrere tanti disgraziati nei porti d'imbarco, come già provvede, a Genova, per i rimpatriati bisognosi, un Comitato per distribuzione di abiti, scarpe, refezioni a donne e bambini, pel quale la Commissione parlamentare ha testè deliberato una sovvenzione di lire 10,000, sui fondi assegnati in altra parte del bilancio per sussidi ad opere di patronato all'interno ed all'estero.

Su questo capitolo si attingono pure i fondi necessari per l'assistenza quando molti emigranti debbono trattenersi a terra, prima dell'imbarco per l'estero, non per fatto dei vettori, ma in dipendenza di circostanze

straordinarie come scioperi del personale addetto alla navigazione, avarie improvvise, minaccia di epidemie. E nel corrente anno una spesa di tal genere si dovette sostenere dal Fondo della emigrazione in seguito allo sbarco a Napoli di mille emigranti, che già avevano preso posto sul *Nord-America*, stato spedito in soccorso dei danneggiati dal terremoto a Messina.

Per le disinfezioni a Napoli vi è uno stabilimento speciale, esercito direttamente dal Commissariato. A Palermo è adibita a quel servizio la stufa di disinfezione della Capitaneria di porto, l'uso della quale viene appunto pagato, su questo capitolo, in ragione di lire 50 per accensione, al Ministero dell'interno, da cui dipende il servizio sanitario nei porti.

A Genova non si procede al servizio delle disinfezioni, ravvisate necessarie solo per gli emigranti diretti agli Stati Uniti, che, generalmente non partono da quel porto.

La sorveglianza sulle locande, presso le quali sono ricoverati, a spese dei vettori, gli emigranti prima della partenza, viene esercitata dagli agenti del locale ispettorato dell'emigrazione e da un medico igienista alla dipendenza del Commissariato in ciascun porto d'imbarco. Questo servizio è destinato ad assumere sempre maggiore importanza, ora che pare abbandonata l'idea dell'esercizio di ricoveri direttamente per parte dello Stato.

Il lieve aumento proposto per questo capitolo è certamente giustificato, data l'entità dei servizi relativi.

Al capitolo 19 "*Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere. Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina* „ + lire 40,000 (aumento da lire 50,000 a lire 90,000).

Nelle precedenti sue relazioni e particolarmente in quella concernente l'esercizio 1906-907, la Giunta del bilancio ha già avuto occasione di soffermarsi sul modo in cui si compie la emigrazione clandestina, e sui servizi adottati per reprimerla nei limiti del possibile.

La emigrazione clandestina, pur troppo, malgrado gli sforzi del Commissariato per reprimerla, si trova in crescente aumento.

La legge limitatrice degli Stati Uniti d'America, che vieta l'immigrazione di individui di condizioni fisiche e morali deficienti, la quale, anziché rappresentare efficace coefficiente di lavoro e pertanto di incremento economico per quegli Stati, contribuirebbe a popolarne le carceri ed a sfruttarne il patrimonio ospitaliero, ha naturalmente imposto, per parte nostra, rigorose cautele, sia nel rilascio dei passaporti, sia nell'accertamento delle condizioni sanitarie degli emigranti, onde questi, per eludere la possibilità di non potersi avviare oltre oceano dai nostri porti, preferiscono imbarcarsi in quelli del nord di Europa, salvo poi, bene inteso, a subire la triste sorte che attende i respinti dal luogo di destinazione.

È nota pure tutta l'azione spiegata dal Commissariato nell'impedire l'emigrazione verso contrade, dove, o per insufficienti guarentigie contro la violazione dei patti contrattuali, o per condizioni locali dipendenti dal clima, così pure, da inveterati usi poco consentanei ai moderni rapporti fra capitale e lavoro, da soverchia depressione dei salari per esuberante offerta di lavoro, da crisi agricole ed industriali che occasionino una sospensione anche momentanea della vita economica del paese di immigrazione e, da altre cause di carattere economico e sociale, venga creato ai nostri emigranti un ambiente poco propizio a che possano realizzare quel miglioramento economico, dal quale sono spinti a lasciare il paese nativo per andare, raminghi, in lontane contrade.

Di qui i provvedimenti che tendono ad impedire l'emigrazione, oppure a semplicemente frenarla, come accade ora, nel primo caso, per il Brasile, e, nel secondo, per altre destinazioni.

Ora, contro l'azione del Commissariato in tal senso esplicatasi, sorge una reazione dall'estero, sia per semplice iniziativa privata, sia anche con l'appoggio latente dei rispettivi Governi, onde, il pullulare di tutti quei mezzi che si pongono in opera per attrarre, con inganno e frode, i nostri connazionali in quelle regioni dove il Commissariato consiglia che non si avviino.

Da queste premesse rimangono spiegate le cause della emigrazione clandestina, per combattere le quali non saranno mai soverchi i sacrifici pecuniari, non solo ad impedire che cittadini nostri siano respinti dai porti americani o si rechino in contrade nelle quali la più crudele sorte li attende, ma ad ovviare a che, durante il viaggio, siano privati di quella tutela che non può più esplicarsi quando l'emigrazione verso paesi transoceanici avvenga da porti esteri, su piroscafi non soggetti ad alcun controllo.

Come si accenna nella relazione ministeriale al presente disegno di legge, non meno di 50 mila emigranti italiani, si recano o sono avviati annualmente, per opera di agenti clandestini, verso porti esteri, dove, prendono imbarco, assicurandosi bensì il trasporto a destinazione, ma nelle condizioni di viaggio le più disastrose, e andando incontro al rischio di esser respinti dai porti di sbarco o di dover presto rimpatriare per le difficili condizioni esistenti per l'emigrazione, in alcuni Stati esteri.

Il Commissariato si adopera per prevenire l'eccitamento clandestino alla emigrazione, con una larga pubblicità di notizie, di consigli e di diffide. Ha stabilito ricompense per gli agenti di pubblica sicurezza che assicurino alla giustizia punitiva gli arruolatori clandestini e i rei del delitto di cui all'art. 416 del Codice penale. Si lamenta però l'indulgenza della magistratura verso i contravventori alla legge sulla emigrazione.

Poichè l'esodo della emigrazione clandestina si effettua per via di terra verso i porti del Nord d'Europa, si comprende come alla nostra frontiera settentrionale debba più intensamente esercitarsi la vigilanza atta ad impedire l'emigrazione clandestina. E tale vigilanza deve essere tanto meglio eseguita, in quanto gli emigrati clandestini, quando sono provvisti di passaporto, riescono a confondersi con quelli diretti verso l'Havre, dove prendono regolarmente imbarco sui piroscafi della Compagnia transatlantica, che è munita di patente del nostro Commissariato.

La ricerca e punizione degli agenti clandestini è oggi una delle necessità più imperiose del servizio di tutela dei nostri emigranti, ai quali deve essere in ogni modo evitato il pericolo di rimanere vittime di chi riesce, pur troppo, soventi, a sorprendere la loro buona fede e ad esporli alla sorte più crudele, onde assai provvida appare la proposta contenuta nel disegno di legge di destinare maggiori mezzi a questo provvido servizio di vigilanza.

Cap. n. 23 " *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero - Uffici di investigazione - Assistenza legale degli emigrati specialmente in casi d'infortuni sul lavoro e servizio relativo* „ (+ lire 50,000).

Una delle maggiori necessità alle quali si provvede a carico di questo bilancio è quella dell'assistenza legale del nostro emigrato, sia nei suoi rapporti con coloro ai quali presta il suo lavoro, sia nei casi di indennizzi dovutigli per infortuni.

L'organizzazione del relativo servizio con uffici speciali, da alcuni anni si è iniziata agli Stati Uniti, dove più urgente si dimostrava l'assistenza suddetta a motivo della emigrazione nostra più intensa che altrove, e suddivisa fra considerevoli centri di lavoro urbani ed agricoli.

Ottima prova hanno fatto i due uffici legali (investigations bureau) di New York e di Filadelfia, l'ultimo dei quali, oltre a liquidare, come risulta da un rapporto del Console del 12 febbraio scorso, dal 1° gennaio a quella data, ossia, in soli 42 giorni, ben 138,000 lire di indennizzi a favore di povera gente in Italia, i cui prossimi parenti morirono vittime d'infortuni, in quella circoscrizione consolare. Con i fondi disponibili sul corrente esercizio, si vanno istituendo analoghi uffici a Denver e Chicago. Un altro se ne istituirà a S. Francisco nell'esercizio venturo.

In seno alla Commissione parlamentare si è discusso, in occasione dell'assegnazione dei fondi per gli uffici di Chicago e Denver, se convenisse retribuire gli avvocati ai quali si affida l'assistenza legale degli emigranti in occasione d'infortuni con una percentuale sulle somme liquidate.

Si è però osservato come, con questo sistema, si correrebbe il pericolo che i consulenti legali si disinteressassero dei casi dubbi, nei quali

non fosse prevedibile per loro un sicuro guadagno. Perciò si è creduto consigliare che i nuovi uffici sieno, per quanto possibile, istituiti sul tipo di quelli di New York e Filadelfia, assegnando, cioè, uno stipendio al consulente, salvo a dedurre dalle somme liquidate l'importo di parte delle spese.

Purtroppo, mentre stiamo estendendo negli Stati Uniti l'assistenza legale ai nostri emigranti, una grave difficoltà si affaccia, per l'avvenire, per quanto concerne il pagamento delle indennità per infortuni in base ai criteri di recente adottati dalla giurisprudenza americana.

Vogliamo alludere ad una sentenza pronunciata il 5 aprile scorso dalla Corte suprema degli Stati Uniti che, confermando il giudicato della Corte statale di Pensilvania in merito all'azione promossa contro la Compagnia ferroviaria Baltimora and Ohio dalla vedova d'un cittadino italiano che aveva perduto la vita, per negligenza della Compagnia stessa, mentre viaggiava in treno sul territorio di detto Stato, negava che il diritto all'azione per danni potesse estendersi a stranieri non residenti agli Stati Uniti.

Desta speciale interesse la motivazione della Corte suprema, in quanto essa si basa sulla interpretazione del trattato esistente fra l'Italia e gli Stati Uniti e particolarmente dell'art. 3 del trattato stesso, con il quale si stabilisce *che i cittadini di ciascuna potenza nel territorio dell'altra hanno diritti e privilegi eguali ai nazionali per quanto concerne la protezione e la sicurezza della persona e della proprietà.*

Secondo il magistrato americano, la protezione e la sicurezza, così accordate, quando si tratti di estenderle ai congiunti del danneggiato non residenti agli Stati Uniti, *hanno un effetto talmente indiretto e remoto, che, in buona fede, non può ritenersi che le Potenze contraenti abbiano potuto contemplarle.*

E pertanto conclude la Corte in questi precisi termini:

“Se ad un suddito italiano, dimorante in questo paese, è accordata tutta la protezione e la sicurezza che le leggi accordano al nostro popolo, compresi tutti i diritti d'azione personalmente o per mezzo dei suoi rappresentanti per salvaguardare la protezione e sicurezza propria, il trattato è pienamente rispettato, senza andare oltre e dare ai suoi congiunti stranieri qui non residenti un diritto all'azione per danni derivati dalla di lui morte, benchè il diritto a tale azione sia riconosciuto ai congiunti qui nati e residenti e benchè l'esistenza di tale azione possa in modo indiretto conferire alla sicurezza di lui „.

Non è possibile dissimularci tutta la gravità del detto giudicato, in ordine al quale ci riferiamo alla discussione avvenuta in questi giorni alla Camera (v. resoconto parlamentare, tornata del 7 giugno).

Intanto, dopo di avere così accennato anche a questa importante questione nei riguardi della liquidazione degli infortuni agli Stati Uniti, ap- proviamo che si intensifichi sempre più l'assistenza legale dei nostri emi- granti, alla quale si riferisce il maggiore stanziamento per questo ca- pitolo.

Al cap. n. 24 *“ Assistenza degli emigranti nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rim- patrio ”*, + lire 20,000 (aumento da lire 70,000 a 90,000).

La maggior somma che si propone per questo capitolo è destinata a provvedere in più larga misura al rimpatrio dei nostri connazionali in- digenti.

L'art. 81 del regolamento consolare dispone che possono essere con- cessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria, oltre che alla gente di mare ed agli italiani poveri in caso di naufragio, alle persone indigenti che, per sofferte infermità, sieno inabili al lavoro ed agli orfani poveri.

Malgrado queste norme già molto restrittive per i rimpatrii a carico dell'erario, sempre si dimostrarono insufficienti gli stanziamenti del Mi- nistero degli affari esteri, per provvedere a casi veramente pietosi di connazionali nostri all'estero, privi dei mezzi necessari per rimpatriare e inabili, al tempo stesso, a procacciarsi all'estero di che vivere col proprio lavoro.

Se si considera che le suaccennate disposizioni risalgono al 1866, quando ancora non si poteva neppure lontanamente prevedere le colossali proporzioni oggi assunte dalla nostra emigrazione transoceanica, facilmente si comprende come da tempo fossero ravvisati indispensabili provvedi- menti che, per ragioni d'umanità, si imponevano nei riguardi del rim- patrio degli indigenti.

A questa necessità si volle già in parte soddisfare con l'art. 25 del- l'attuale legge sull'emigrazione che obbliga i vettori a trasportare al prezzo di lire 2 al giorno, compreso il vitto, gli indigenti che per qualsiasi mo- tivo sieno rimpatriati per disposizione e con richiesta di un nostro agente diplomatico e consolare, sempre che, nel viaggio di ritorno, “ il piroscalo tocchi un porto nazionale ”.

Così il Ministero degli affari esteri, si procurò il modo di provvedere ai rimpatrii degli indigenti, senza andare incontro a troppa gravosa alea pel suo bilancio. Se non che, presto si dimostrò necessario gravare anche il Fondo dell'emigrazione di spese per i rimpatri, specialmente nell'intento di provvedere al ritorno dal Brasile, di connazionali nostri, ivi ridotti nella più squallida miseria a motivo delle tristissime condizioni fatte in quel paese alla nostra emigrazione.

Di qui ebbe origine il primo stanziamento di L. 50,000 iscritte, per

iniziativa parlamentare, consenziente il Governo, per l'esercizio finanziario 1906-907.

In adempimento alla promessa fatta alla Camera del Ministro degli affari esteri durante la discussione del bilancio nello scorso anno, viene ora lo stanziamento aumentato di L. 20,000.

La Giunta del bilancio non può che approvare la proposta ministeriale tanto più, in considerazione delle sempre tristi condizioni dei nostri connazionali al Brasile, come, anche di recente, riferiva il regio console in San Paolo, chiedendo maggiori fondi per i rimpatrii degli italiani bisognosi.

Crediamo però, in conformità coi concetti che prevalsero in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza, di raccomandare all'Amministrazione, che i fondi non vengano accordati ai consoli per i rimpatrii in genere, ma per provvedere ai soli casi urgenti e meritevoli di assistenza.

Questa limitazione sembra opportuna, non solo perchè non venga a gravar troppo col tempo, sul Fondo dell'emigrazione, la spesa per i rimpatrii, ma anche perchè la massima facilità di pronto ritorno in Italia, e gratuito, potrebbe rappresentare uno stimolo alla emigrazione al Brasile, che oggi si effettua in gran parte clandestinamente, e che il Commissariato procura, in tutti i modi possibili, di limitare, lottando contro gli stratagemmi di ogni genere, messi in opera dagli accaparratori di emigranti verso il suddetto Stato.

In ordine ai rimpatrii occorre scindere la spesa che dovrà gravare sul bilancio del Ministero degli affari esteri nel caso in cui si tratti di *indigenti infermi o inabili al lavoro*, ai quali possano applicarsi le disposizioni dell'art. 81 del citato regolamento consolare, o di *indigenti abili al lavoro*.

In questo senso ha provveduto l'Amministrazione con apposita circolare ai consoli mercè la quale rimane esclusa la possibilità che, sul Fondo dell'emigrazione, possano gravare spese per rimpatrii, quando questi abbiano vero e proprio carattere di pubblico servizio disciplinato dalla vigente legge consolare.

Al capitolo n. 27 "*Edifici ad uso dell'emigrazione (ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tettoie ed altri fabbricati) - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamenti e di arredamento*," — lire 500,000 (diminuzione da L. 1,500,000 ad 1,000,000).

La diminuzione che si reca a questo capitolo non si riferisce a spesa viva del Commissariato.

È noto, infatti, come, in attesa d'una risoluzione circa la opportunità, o meno, di sostituire all'attuale sistema delle locande nei porti d'imbarco appositi ricoveri, la somma destinata all'impianto dei ricoveri stessi, abbia

figurato, durante questi ultimi anni, al passivo negli stati di previsione di questo bilancio, venendo, poi in gran parte, risparmiata e quindi convertita in aumento patrimoniale in seguito alle risultanze del consuntivo.

Il sistema che oggi s'adotta, e che certamente risponde a maggiore sincerità di bilancio, col fissare per questo capitolo uno stanziamento determinato dalle spese che effettivamente si può prevedere che dovranno sostenersi per la protezione degli emigranti nei porti d'imbarco, è dovuto ad una deliberazione presa nell'aprile scorso dal Consiglio dell'emigrazione in ordine alla tanto vessata questione dei ricoveri.

Poichè a determinare la suaccennata deliberazione del Consiglio, avrebbe influito anche la convinzione che, neppure con i ricoveri, si sarebbero evitati gli inconvenienti che, attualmente, si verificano con il sistema delle locande, abbiamo voluto, su questi stessi inconvenienti e sul modo di ripararvi, interrogare il Commissariato della emigrazione, dal quale ci siamo procurate particolareggiate notizie, che, qui, riassumiamo.

Gli inconvenienti principali dell'attuale sistema delle locande autorizzate all'alloggio degli emigranti nei porti d'imbarco, consistono specialmente nella insufficienza delle locande stesse, che rende necessaria, in momenti di ressa, la permanenza degli emigranti in locali disadatti e malsani, nel soverchio numero delle locande che rende difficile la sorveglianza, nella connessione d'interessi di molti locandieri con imprese di assicurazione o con altre imprese di speculazione a danno degli emigranti.

Dimessa l'idea di provvedere alla costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco, è solo possibile una migliore disciplina delle locande, mediante una più intensa sorveglianza d'indole sanitaria e di polizia, la quale peraltro non è facile, data l'attuale ristrettezza del personale nei porti.

Ad attenuare gli inconvenienti riconosciuti nella pratica si potrebbero attuare opere speciali, come stazioni marittime speciali in modo da far giungere direttamente gli emigranti dai loro paesi alla stazione marittima, possibilmente il giorno stesso dell'imbarco, sì da impedire che essi abbiano a pernottare nei porti ed entrare in contatto con faccendieri e speculatori.

Ricoveri. — La questione dei ricoveri ha continuato ad essere oggetto d'importanti dibattiti, e il Consiglio ne trattò diffusamente nella adunanza del 6 aprile 1908. In quella tornata l'onorevole Consesso, dopo aver avuto notizia delle ragioni per cui le pratiche per la costruzione di un consorzio volontario fra i vettori non avevano avuto esito favorevole, prese in esame alcuni progetti concreti di ricoveri.

Vari furono gli argomenti dibattuti in seno al Consiglio. Si osservò da taluni che le locande negli ultimi anni erano alquanto migliorate dal-

l'aspetto igienico e sanitario; e ciò grazie alla rigorosa selezione operata dal Commissariato. Altri rilevarono che qualcuno dei progetti presentati non era conveniente, per varie ragioni, e che grandi edifici ad uso di ricoveri, pur presentando dei vantaggi, avrebbero dato luogo ad inconvenienti specie nei rispetti igienici. Altri ancora osservarono che, dato lo sviluppo economico del paese, non sembrava opportuno destinare le aree dei porti, così preziose pel commercio, a uso di alberghi. Tutti poi furono concordi nel rilevare che la spesa richiesta pei progetti in esame era assolutamente sproporzionata all'utilità. E fu quindi votato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio ritenendo che la costruzione dei ricoveri non sia giustificata da necessità e che da una rigorosa sorveglianza sulle locande private possa evitare la costruzione o l'acquisto dei ricoveri stessi a carico del Fondo per l'emigrazione, passa all'ordine del giorno „.

Il Consiglio fu concorde nel pensare che la deliberazione dovesse intendersi presa *allo stato delle cose*. Tuttavia questo voto rappresenta una importante direttiva per l'avvenire.

Ma, se non si dovranno fare alberghi per emigranti nei porti d'imbarco, sarà più ancora necessario provvedere con speciali stazioni marittime a riunire i vari servizi relativi agli emigranti, in modo che questi siano meglio difesi dagli sfruttatori di cui ora sono sovente vittime.

Da ciò che abbiamo esposto non sembra che su quanto sia necessario fare presentemente per migliorare le condizioni degli emigranti nei porti d'imbarco, l'Amministrazione abbia, fino ad ora, concretato un vero e proprio programma. Quindi è possibile che, sebbene sia già sensibilmente diminuito, anche pel futuro esercizio presenti questo capitolo non indifferenti economie in sede di consuntivo.

Più specialmente ci premeva conoscere quali fossero le intenzioni del Commissariato per il porto di Messina in seguito al terribile disastro del dicembre che tutto distrusse in quella nobile città, di tanta importanza per il traffico marittimo in genere ed in specie per la emigrazione.

Apprendiamo che il Commissariato si propone di riordinare colà il servizio dell'emigrazione, e che nessun provvedimento venne preso per la radiazione dal numero dei porti d'imbarco di emigranti di quello di Messina.

Le ragioni di questo aumento sono particolareggiatamente esposte nella relazione ministeriale.

Al capitolo n. 28 “ *Compensi al personale avventizio e spese per lavori straordinari* „,

+ lire 23,000 (aumento da lire 27,000 a lire 50,000).

La maggior somma che occorre per il personale è occasionata dai lavori straordinari che naturalmente conseguono dalla mancanza, per i ser-

vizi dell'emigrazione di un completo corpo di funzionari, con carriera garantita per legge, come esiste per altre amministrazioni. In altra parte della presente relazione accenniamo alla attuazione di un vero e proprio organico per il personale suddetto, come alla più urgente fra le riforme alla legge sull'emigrazione. Intanto prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro di volere prontamente provvedere in quel senso, con la fiducia che, questa volta, possano avere una pronta attuazione.

Al capitolo n. 35 *“Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei porti d'imbarco”*, + lire 3,000 (aumento da lire 9,000 a lire 12,000).

Lo stanziamento di questo capitolo riguarda specialmente le mansioni degli ispettorati d'emigrazione nei porti d'imbarco, per quanto ha tratto ai servizi di statistica, dei passaporti, delle informazioni ecc., che vanno assumendo sempre maggiore importanza sia per gli emigranti in partenza come per quelli di ritorno. Nulla, quindi, può eccepirsi al proposto aumento di fondi per le diverse spese relative.

Modificazioni alla struttura del bilancio.

L'amministrazione propone l'abolizione del capitolo 21 del bilancio per l'esercizio 1908-1909 dal titolo *“Missioni presso il Commissariato”*, ritenendo che il relativo servizio rientri fra quelli compresi al capitolo 13:

“Spese di viaggio e indennità di missioni a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno, esclusi gli ispettori viaggianti”.

Spesso occorre che, presso la sede centrale del Commissariato, si trattengano ufficiali consolari o funzionari del Commissariato stesso addetti al servizio all'estero, o ad altre sedi dell'interno, per essere intesi circa argomenti relativi alla emigrazione. Nessuna ragione giustifica uno stanziamento speciale per questo servizio il quale può effettuarsi presso il Commissariato in Roma, ed ha perfetta analogia con quello delle missioni all'estero trattandosi nell'uno caso e nell'altro, di funzionari che abbandonano momentaneamente la loro sede per incarico del Commissariato e che hanno egualmente diritto a rimborso di spese e indennità per la effettuatasi loro trasferta causata da esigenze di servizio.

Approviamo, quindi, il proposto provvedimento, mentre rileviamo che, dal medesimo deriva al bilancio, almeno per l'esercizio 1909-10 una reale economia, non essendosi ritenuto necessario di aumentare il capitolo 13 della somma stanziata al capitolo 21 sul passato esercizio.

Consistenza del Fondo per la emigrazione.
Avanzi verificatisi nei vari esercizi finanziari.

	Entrata effettiva accertata	Spesa effettiva accertata	Avanzo
Esercizio 1901-902 . .	2,078,455.82	538,647.76	1,539,808.06
Id. 1902-903 . .	2,442,205.75	882,180.40	1,560,025.35
Id. 1903-904 . .	2,322,486.49	913,610.24	1,408,876.25
Id. 1904-905 . .	2,761,418.74	1,056,801.35	1,704,617.39
Id. 1905-906 . .	3,743,726.66	2,211,482.49	1,532,244.17
Id. 1906-907 . .	4,012,093.73	1,870,606.38	2,141,487.35
Id. 1907-908 . .	2,430,823.23	1,870,704.29	560,118.94
1° semestre 1908-909 .	1,221,639.18	654,332.56	567,306.62
Totale L.	<u>21,012,849.60</u>	<u>9,998,365.47</u>	<u>11,014,484.13</u>

Variazioni verificatesi nei residui.

Esercizio 1901-902 . +	4,267.68	+	3,483.04	794.64
Id. 1902-903 . +	695.57	+	655.30	40.27
Id. 1903-904 . +	37,191.20	—	7,138.70	44,329.90
Id. 1904-905 . +	7,980.81	—	19,894.40	27,875.21
Id. 1905-906 . +	51,464.69	—	362,536.02	414,000.71
Id. 1906-907 . +	3,264.09	—	2,124.93	5,389.02
Totale . +	<u>104,864.04</u>	—	<u>387,555.71</u>	<u>492,419.75</u>
Totale generale . +	<u>21,117,713.64</u>	—	<u>9,610,809.76</u>	<u>11,506,903.88</u>

La somma di lire 10,939,507.26 che costituisce l'ammontare del Fondo per l'emigrazione al 30 giugno 1908, è composta dagli elementi seguenti:

1° Titoli di Stato o garentiti dallo Stato (rendita italiana 3.75 per cento, al 30 giugno 1908 al 31 dicem. 1908 obbligazioni ferroviarie 3 per cento e certificati ferroviari 3.65 per cento al prezzo di costo L. 10,359,299.28 10,669,165.11

2° Fondo di cassa attualmente disponibile (lire 1,046,585.37, ammontare del contante esistente presso la Cassa depositi e prestiti diminuito quindi di lire 466,287.39, ammontare dell'eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 30 giugno 1908) « 580,297.98 837,728.77

Totale L. 10,939,597.26 11,506,903.88

Deve considerarsi però che le cifre riguardanti il 2.^o semestre 1908-1909 (1. luglio, 31 dicembre 1908) non hanno ancora carattere definitivo, in quanto che i risultati potranno essere spostati, quando, colla chiusura dell'esercizio, (al 30 giugno 1909) si regoleranno i conti di competenza su altri termini. Mentre per gli esercizi precedenti le cifre si riferiscono così per le entrate come per le spese, alla competenza del bilancio, quelle del semestre concernono, specialmente per le spese, il conto di cassa.

Servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissioni nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani.

Come è noto, a norma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1901, questo servizio è affidato al Banco di Napoli e l'utile relativo, dopo dedotte le spese, si divide per giusta metà, fra il Banco stesso e il Fondo per la emigrazione.

Nelle sue relazioni al bilancio del Fondo per la emigrazione, concernenti gli esercizi 1905-906 e 1906-907, la Giunta generale del bilancio (Vedi Atti parlamentari 135-A e 389-A), soffermandosi su questo importante argomento, spiegava come il tenue provento del servizio delle rimesse fosse in parte dovuto alla continuata riduzione dei diritti di commissione del Banco ed anche alle spese per la istituzione di un Ispettorato in New York, per meglio disciplinare il servizio delle rimesse fra i numerosi corrispondenti del Banco agli Stati Uniti, che danno il maggior contingente all'invio nel Regno dei risparmi degli emigrati.

Accennavasi però al fatto che l'azione del Banco di Napoli era soprattutto, paralizzata dalla tendenza degli emigranti a servirsi, per l'invio del loro danaro nel Regno, di lettere raccomandate, il quale mezzo di trasmissione, specialmente, per somme inferiori alle lire 100, sembrava meno costoso che quello dei vaglia.

Pur troppo, da quell'epoca, il servizio delle rimesse, per parte del Banco di Napoli, non ha assunto quell'incremento che era lecito sperare data la maggior guarentigia che ne deriva agli emigranti pel recapito dei loro risparmi in Italia.

Anche per l'esercizio 1909-910, come già per il precedente, figurano per questo titolo, nella parte dell'entrata del bilancio del Fondo per la emigrazione solo lire 1,000, onde siamo già lontani dalla previsione degli esercizi seguenti alla promulgazione di detta legge fino al 1906-907 in lire 15,000, la quale previsione fu bensì superata di lire 1,000 nel consuntivo dell'esercizio 1902-903, ma corrispose poi, negli accertamenti dei successivi esercizi, a cifre insignificanti.

Per facilitare il servizio delle rimesse agli Stati Uniti, si stabilì, d'accordo fra il Banco di Napoli e il Ministero del tesoro, che una speciale Agenzia del Banco fosse istituita in detta città, e, alla Camera, durante la discussione del bilancio per lo scorso esercizio era stato espresso il desiderio che l'Agenzia fosse unita all'ufficio del lavoro, nella speranza che le operazioni per le rimesse si rendessero così più facilmente accessibili agli emigranti.

Il Commissariato, al quale abbiamo chiesti schiarimenti al riguardo, ci comunica il seguente estratto di un rapporto direttogli dal Banco di Napoli, dal quale risulta come l'istituzione dell'Agenzia sia imminente, per quanto pur siasi creduto di impiantarla presso l'Ufficio del lavoro.

“ Nel decorso anno, l'Ispettorato, oltre all'aver fatto continua propaganda in pro del servizio, ed all'aver sorvegliato l'opera dei nostri corrispondenti, ha anche emesso direttamente i nostri vaglia, come fu annunciato nella relazione dell'anno 1907. Questo provvedimento però aveva carattere di provvisorietà e preludeva ad altro importante provvedimento di carattere più generale e definitivo, necessario per la sistemazione del servizio negli Stati Uniti d'America del Nord. Questo provvedimento da tutti concordemente invocato, in tutti i modi e in tutte le forme, specie in seguito ai numerosi fallimenti di banchieri verificatisi per effetto della crisi, era la istituzione di una *Agenzia del Banco di New York*, con funzioni più larghe dell'Ispettorato. Sulla fine del decorso anno perciò compiti gli studi necessari, e superate le numerose difficoltà, che ostacolavano la pronta attuazione del progetto, d'accordo col Ministero del tesoro, il Banco stabilì di trasformare l'Ispettorato in Agenzia. Il 4 gennaio del corrente anno il ministro del tesoro firmò il decreto che autorizzava l'istituzione dell'Agenzia pel servizio delle rimesse degli emigrati, fissando anche le funzioni che essa dovrà avere e le operazioni che potrà compiere, compatibilmente con le disposizioni della legge del 1° febbraio 1901 e delle disposizioni che regolano il funzionamento delle Banche negli Stati Uniti.

“ I locali sono già stati trovati e giudicati adatti sotto tutti i punti di vista, anche dal R. Console generale d'Italia in New York, che vivamente si è interessato a ciò e si sta provvedendo al loro adattamento.

“ Appena pronti, si fisserà la data d'apertura che mi auguro prossima „

Dalla relazione della Direzione generale del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse per la gestione del 1907 risulta che, dovunque, nei paesi transoceanici, si è proseguita attivissima la propaganda per ridurre gli emigrati ad inviare i loro denari in Italia pel tramite del detto Istituto. Ed effettivamente un certo aumento si va verificando nelle operazioni per parte del Banco di Napoli, per quanto i tenui diritti di com-

missioni e le spese sempre crescenti per la propaganda non facciano salire gli utili netti.

In ogni modo se, come accennavamo, riferendo sul bilancio 1906-1907, i risparmi inviati in Italia dagli emigranti agli Stati Uniti ascendono a circa lire 300 milioni annui, è ben lieve la cifra di 18 milioni circa, che durante la gestione del 1907, a quanto risulta dalla detta relazione della Direzione generale del Banco, l'Istituto avrebbe spedite in Italia per conto di emigrati a titolo di rimesse.

Le carte di legittimazione per gli operai italiani in Germania.

Per quanto ha tratto alla emigrazione temporanea, non possiamo passare sotto silenzio una difficile condizione creata di recente in Germania ai nostri operai.

Vari Stati della Germania (la Prussia, la Sassonia, il Gotha ed altri) richiedono che gli operai stranieri di talune nazionalità siano muniti di una speciale autorizzazione (*legittimations karte*), per il soggiorno in detti Stati.

In caso di sciopero tale carta viene ritirata, e si procede alla espulsione degli operai stessi dal territorio dello Stato.

Con recente ordinanza del Governo prussiano fu stabilito l'obbligo della carta di legittimazione, anche per gli operai italiani.

Così questi vengono a trovarsi in una posizione assai difficile. Infatti se non scioperano, si pongono in conflitto con gli operai del luogo; se, invece scioperano, vengono espulsi.

Poichè la libertà di lavoro costituisce il più sacro dei diritti individuali, di cui l'esercizio sia garentito, con-reciprocità di trattamento, per i cittadini di uno Stato nel territorio dell'altro, nei trattati che regolano i nostri rapporti internazionali con le altre nazioni, come appunto si verifica con la Germania, noi riteniamo che l'obbligo della carta di legittimazione suindicato, sia in contraddizione con i principii che informano il trattato italo-tedesco.

Dato poi il grande numero di lavoratori nostri che emigrano in Germania e le condizioni non sempre pacifiche nelle quali si svolgono in quello Stato i rapporti fra capitale e lavoro, riteniamo che il provvedimento del governo germanico, nei riguardi degli operai italiani, possa dar luogo a troppo seri inconvenienti, perchè a conseguirne possibilmente la revoca, non sia spiegata tutta l'azione del nostro Governo verso quello germanico.

Sulle assicurazioni degli emigranti.

Fra gli abusi che si verificano a danno degli emigranti prima della partenza dal Regno, uno di quelli più frequenti, colpisce, nelle provincie meridionali, i lavoratori diretti agli Stati Uniti, i quali, preoccupati della legge americana, che limita la emigrazione in casi di deficienze fisiche o morali, e di mancanza di mezzi di sussistenza, accertati i quali gli emigranti vengono inesorabilmente respinti dai porti americani, si assicurano volentieri contro il pericolo della reiezione.

L'assicurazione viene esercitata da numerose imprese, le quali rilasciano, dietro pagamento di lire 10, una polizza, in cui sono pattuite, oltre al rimborso del nolo in caso di reiezione, una indennità di ottocento o mille lire, qualora si verifichi la morte dell'emigrante durante la traversata, ed altra indennità per disgrazie accidentali a bordo.

Se si considera che, secondo dati statistici accuratamente raccolti, il numero dei respinti non arriva all'un per mille, che, durante il quadriennio 1903-1906, si è avuta una percentuale di decessi a bordo del 0.16 per mille, e infine che più insignificante è il numero delle disgrazie accidentali a bordo, si può concludere che il costo del rischio sarebbe minore di una lira.

Se non che, le polizze contengono clausole limitatrici, che annullano il rischio dell'assicuratore.

Così per la reiezione si pattuisce che debba verificarsi " per fatto proprio o per falsa dichiarazione „.

Ora, poichè l'emigrante non viene respinto per cause dipendenti dalla sua volontà, ma per le sue condizioni fisiche, morali ed economiche e pei suoi precedenti penali, si comprende, come praticamente non possano verificarsi le condizioni alle quali è subordinato il pagamento dell'indennizzo.

In alcune polizze si inseriscono pure patti ancora più insidiosi, come ad esempio, che si pagherà il premio se verrà impedito lo sbarco dell'emigrante, mentre la visita dei passeggeri nei porti americani *ha luogo a terra e non a bordo*.

Qualche impresa giunse perfino a stabilire che il pagamento dell'indennizzo, in caso di reiezione sarà effettuato all'assicurato solo quando il ritorno dell'emigrante in Napoli si verifichi non oltre il *trentesimo* giorno dalla data della emissione della polizza. E qui la frode è manifesta, essendo esclusa la probabilità che il periodo che trascorre fra la partenza del piroscafo per gli Stati Uniti e il suo ritorno a Napoli possa essere di soli trenta giorni.

L'inganno è poi altrettanto palese per il rischio della morte, includendosi, di consueto, nella polizza, che l'indennizzo si pagherà solo nei casi di morte per malattia ordinaria a decorso acuto, esclusi i sinistri dipendenti da cause esterne, violenti o fortuite, e quelli derivanti da epidemie, naufragio, collisione, abordaggio, ecc.

Più di 60 imprese di assicurazioni di tale genere erano state segnalate fino al febbraio 1908, e si ritiene che il loro numero sia ora anche maggiore.

La propaganda per dette assicurazioni viene esercitata *in quasi tutti i comuni del Mezzogiorno* da una vera rete di agenti delle imprese, i quali sono controllati da speciali ispettori viaggianti.

Di tale servizio nei porti d'imbarco sono incaricati individui, che abbiano occasione di avvicinare l'emigrante, reclutati specialmente tra i locandieri e camerieri d'albergo.

Gli emigranti, giungendo al porto d'imbarco, sono attesi alla ferrovia da fattorini che li accompagnano nella locanda e da questi agli uffici dei vettori, ai locali per la vaccinazione disinfezione, visita sanitaria, e non tralasciano di convincerli durante queste peregrinazioni a contrattare l'assicurazione.

Si fa poi credere all'emigrante che l'assicurazione stessa rappresenti un supplemento di nolo o che sia necessaria per l'ammissione allo sbarco agli Stati Uniti.

Il Commissariato non ha mancato di adoperarsi per reprimere codesti abusi.

Senonchè, le operazioni di assicurazione si esercitano in modo clandestino: nè riesce facile far parlare gli emigranti che, per ignoranza, si lasciano, nella maggior parte dei casi, adescare dalla lusinga di essere posti, pagando una lieve somma, al riparo dalle conseguenze di eventuali rischi che ad essi vengono rappresentati, in modo esagerato, dagli agenti delle compagnie.

A rimediare a simile stato di cose, si pensò di costituire un monopolio di Stato per le operazioni di assicurazione, ed analogo progetto venne sottoposto dal Commissariato all'esame del Consiglio di emigrazione che lo discusse nella seduta del 6 aprile 1908.

Secondo tale progetto si costituirebbe, a cura del Commissariato, un servizio di assicurazione gratuita degli emigranti transoceanici a carico del Fondo dell'emigrazione che, a quello scopo, destinerebbe tre ottavi dei proventi della tassa di cui all'art. 28 della legge del 1901.

Il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza, stabilirebbe la misura della indennità da corrispondersi agli emigranti al verificarsi dei sinistri.

L'assicurazione riguarderebbe i rischi della morte per un periodo di tempo da determinarsi, i rischi d'infortunio durante la navigazione e quello della reiezione del paese di destinazione in America. Il Commissariato poi, sentiti i detti corpi consultivi, potrebbe essere autorizzato a fare altre operazioni di assicurazioni nell'interesse degli emigranti.

Tale autorizzazione verrebbe conferita per decreto reale che stabilirebbe le condizioni e clausole per le operazioni stesse e le misure dei premi.

I provvedimenti che abbiamo riassunto nelle loro linee generali, oltre a prevenire una vera frode che si esercita a danno degli emigranti diretti agli Stati Uniti, costituirebbero per essi anche un sensibile sgravio finanziario, se si considera che attualmente non molti fra loro resistono alle arti delle imprese assicuratrici. Il Commissariato però, al quale abbiamo chiesto informazioni sugli intendimenti suoi al riguardo, ha risposto come sembri soverchio, nel momento attuale, l'onere che pel servizio di assicurazione graverebbe sul Fondo dell'emigrazione.

Senza volere affrettare le definitive decisioni dell'Amministrazione circa la presentazione al Parlamento di provvedimenti per l'emigrazione, ei sembra che l'importante questione meriti di essere mantenuta viva nell'interesse della tutela dei nostri emigranti.

Necessità di riforme alla legge sulla emigrazione. Modificazioni al titolo IV del Regolamento sull'emigrazione approvate con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375.

La legge sulla emigrazione, che costituisce legittimo titolo d'onore per il Parlamento italiano e per gli uomini che la promossero, trae dall'interesse pubblico, onde emana, una caratteristica speciale quella, cioè, di regolare rapporti più specialmente insiti al paese nostro, nel quale il fenomeno dell'emigrazione si presentò con intensità non comune alle altre nazioni, determinata da ragioni economiche e sociali interne, le quali, dato il miraggio di migliori condizioni di benessere materiale e di remunerazione del lavoro all'estero, e le avviate correnti emigratrici nostre già esistenti fino alla metà del secolo scorso, occasionavano dal 1876 in poi una recrudescenza, in proporzioni allarmanti, dell'esodo dei nostri connazionali all'estero.

D'altra parte la mancanza di private o pubbliche iniziative, che promuovano l'esodo di capitali nazionali all'estero, priva completamente la emigrazione, come da noi si verifica tuttora, di ogni qualsiasi contatto con la colonizzazione, mercè la quale altri Stati riuscirono a sfruttare a vantaggio dei loro possedimenti coloniali le correnti emigratrici e pote-

rono, in parte, considerarle protette dallo stesso capitale che, per trovare utile reinvestimento all'estero, deve creare al lavoro un ambiente propizio, nel quale esso riesca a realizzare per l'emigrante quella maggior somma di vantaggi che lo induca a lasciare la madre patria quando l'eccesso di popolazione soverchiamente si ripercuota sull'ammontare dei salari in specie e di quello stesso benessere in genere.

Da noi, pertanto, all'azione dello Stato in modo esclusivo doveva essere affidato il compito d'impedire che nuclei di lavoratori, assaliti da un subitaneo allettamento ad emigrare, procedenti oltre oceano, in grandi masse, ed in modo quasi tumultuario, continuassero, e prima della partenza, e durante il viaggio, e giunti all'estero, a rimanere senza efficace tutela, esposti ad essere vittime di quanti potevano, da una palese lacuna della legislazione italiana, essere incitati ad un'opera di sfruttamento all'interno ed all'estero dei nostri emigrati.

Se non che, trattandosi di formulare provvedimenti intesi, non ad esplicare, in senso generico, sulla falsariga di quanto si sarebbe potuto fare presso altre nazioni, la funzione di tutela dello Stato sui cittadini fuori dei confini della patria, ma con scopi speciali, insiti al carattere speciale della nostra emigrazione, era naturale che il compito del legislatore si presentasse oltremodo difficile, in quanto che non era dato di avere una esatta visione di tutte le più minute necessità alle quali sarebbe stato necessario provvedere, delle innumerevoli arti che si sarebbero adoperate ad eludere le disposizioni di una legge che spostava poderosi privati interessi e d'inconvenienti dei quali forse non era dato precisare la causa. E questa difficoltà dimostrò di aver preveduto il legislatore stesso, con l'art. 32 della legge, che non solo enumera una serie di norme da concretarsi con disposizioni regolamentari, ma prevede il caso che queste possano essere oggetto di ulteriori modificazioni. Infatti il primo comma di detto articolo è così concepito:

“ Un regolamento da approvarsi, e da modificarsi ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle accennate, le norme ”

Nessuna delle nostre leggi organiche consente un campo così vasto alle disposizioni regolamentari.

Se non che, l'esperienza presto dimostrò come, malgrado questa savia cautela adottata dal legislatore, si rendesse indispensabile modificare in alcuni punti sostanziali gli ordinamenti in vigore per l'emigrazione, pur fermi lasciando i principi capitali della legge del 1901. E a questo fine mirava il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento nella passata legislatura, stato ponderatamente discusso dalla competente Commissione nominata dagli Uffici della Camera. (Vedi atti parlamentari.

Modificazioni alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, legislatura XXII, sessione 1904-1907).

* * *

Nello inaugurare le sedute del Consiglio dell'emigrazione il 1° dicembre 1908, il ministro degli esteri annunciava che, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie natalizie, sarebbe stato posto, per primo argomento, all'ordine del giorno della Camera e discusso il disegno di legge accennato, pel quale la Commissione parlamentare già aveva allestita la sua relazione. Ma il successivo scioglimento della Camera impedì che quei savì intendimenti si traducessero in atto.

Intanto il commissario generale sottoponeva all'approvazione del Consiglio dell'emigrazione, che già ne aveva affidato l'esame al suo Comitato nella seduta del 15 giugno 1906, un progetto di modificazioni al regolamento, preparato da una Commissione nominata dal ministro degli affari esteri di concerto con quello della marina, con decreto del 22 aprile 1904, e di cui facevano parte, oltre ai due direttori generali della marina mercantile e del genio navale, un capitano di vascello, un ingegnere capo di 1^a classe nel genio navale, un medico capo di 2^a classe nella regia marina, un capitano di porto ed un ufficiale di porto.

Le dette modificazioni si riferiscono al titolo IV del regolamento, ossia a quelle disposizioni concernenti:

1° i requisiti di navigabilità, velocità, corredo di attrezzi, assetto interno e adattamento dei piroscafi destinati al trasporto di emigranti;

2° le modalità per le esecuzioni delle visite dei piroscafi, il servizio sanitario, la distribuzione dei viveri e la vigilanza a bordo.

Dalla relazione del Commissariato al Consiglio dell'emigrazione sull'argomento risulta come la necessità della proposta riforma fosse dovuta, sia al fatto che nel regolamento sull'emigrazione al titolo IV erano state accolte, in buona parte, norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice della marina mercantile del 1879, non più rispondenti alle attuali esigenze della tecnica navale, sia al notevole miglioramento delle condizioni del naviglio destinato al trasporto degli emigranti nei riguardi della velocità e del tonnellaggio negli otto anni trascorsi dalla promulgazione della legge del 1901.

Senza addentrarci in un particolareggiato esame del nuovo regolamento, emanato dal Governo nei limiti conferitigli dalla legge, ci limitiamo a citarne sommariamente alcuni dei punti principali che rappresentano un notevole miglioramento nelle condizioni di navigabilità e di tutela dell'emigrante durante il viaggio, come pure un sensibile beneficio a vantaggio della nostra marina mercantile.

Tra le condizioni di navigabilità accenniamo:

a) all'aumento del minimo della stazza lorda da 3 mila tonnellate a 5 mila ed a 4 mila solo in qualche circostanza speciale, in cui qualche deroga venisse consentita dal Commissariato, di concerto col ministro della marina;

b) a che i piroscafi non siano varati da altre tre anni;

c) alla propulsione a doppia elica;

d) all'impianto a bordo del servizio radio-telegrafico e radio-telefonico;

e) alla perdita del diritto di esercitare il trasporto degli emigranti per i piroscafi che raggiungono l'età di 20 anni, a partire dal giorno del varo.

Per la tutela degli emigranti a bordo, una serie di provvedimenti sono adottati a meglio garantire lo aereamento dei locali adibiti ai passeggeri, non che la loro più perfetta ubicazione, ad assicurare la incolumità delle persone a bordo, in rapporto con la struttura interna della nave. Una benefica innovazione, nei riguardi dell'igiene, viene attuata con l'infermerie, in località sufficientemente arieggiata e disposte in modo di evitare tutti gli inconvenienti che possano essere occasionati dalla prossimità del macchinario o dalla giacitura nelle parti del piroscafo più sensibili all'urto delle onde.

Degna poi di speciale rilievo è la disposizione dell'articolo 12 (sostituito al 145 attuale) che dispone vi sia a bordo un locale idoneo per la sicura custodia, durante la fermata del piroscafo sul porto di destinazione, degli emigranti non ammessi allo sbarco.

È noto come, a norma della legge del 20 febbraio 1907, che regola l'immigrazione negli Stati Uniti, si vieta lo sbarco nei porti dell'Unione di varie categorie d'individui deficienti nei riguardi fisici e morali, colpiti da condanne, o privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, e le donne sospette di esercitare la prostituzione.

Secondo l'articolo 5 di detta legge i vettori che lasciassero sbarcare persone comprese nel divieto suddetto sono colpiti, per ogni individuo sbarcato, da una multa di lire mille.

Naturali sono, quindi, le precauzioni che dai vettori stessi vengono adottate per assicurarsi, nel breve periodo intercedente fra la partenza e l'arrivo della nave, che non abbiano a trattenersi a terra gli individui respinti.

Se non che, i metodi fin qui adoperati a quello scopo non sembrano troppo umani.

Fino al momento della partenza del vapore, i respinti vengono tenuti rinchiusi in camerette senz'aria e senza luce, ad una temperatura

anche di 50 gradi. Talvolta sarebbero stati questi infelici lasciati anche senza vitto, abbandonantisi a grida e smanie d'ogni genere.

Di qui la nuova disposizione del regolamento, che impone per i respinti dallo sbarco, locali adatti, e non ad uso di prigione.

Ci si assicura poi che il Commissariato abbia dato ordini severi perchè non si verifichino i detti inconvenienti.

È assolutamente necessario provvedere che mai possa darsi il caso di simili abusi per parte dei vettori.

Si prendano pure le necessarie disposizioni a bordo per impedire, mediante una rigorosa sorveglianza, che sbarchino i respinti, ma si tenga presente che l'articolo 26 dello statuto garantisce la libertà individuale dei cittadini e che questa norma fondamentale del nostro diritto pubblico deve pure essere rispettata sulle navi che in ossequio al principio della extraterritorialità, sono la continuazione del territorio nazionale. Nè questo richiamo alla osservanza del rispetto alla nostra legge statutaria, ci sembra meno opportuno in considerazione dei poteri discrezionali accordati dall'articolo 453 del codice della marina mercantile ai capitani a bordo delle navi, giacchè, all'articolo precedente, sono espressamente citati i casi nei quali sono ammesse pene disciplinari in via di repressione e non di prevenzione.

Non ci pare, adunque, che i respinti possano essere imprigionati, solo perchè si tema che possano recarsi a terra.

Ancor più ci sorprende poi il fatto accertato che a Nuova Orleans sono stati rinchiusi individui respinti, nelle carceri della città, in attesa della partenza del piroscafo.

Provvide sono le nuove disposizioni intese a regolare meglio il trasporto per mare degli emigranti quando si verifichi da un porto nazionale ad uno di quelli indicati dall'articolo 9 per l'imbarco sui piroscafi destinati al viaggio transoceanico.

In tal caso si afferma, in modo più reciso che non si facesse con l'articolo 63 del regolamento del 1901, l'obbligo dei vettori di adibire piroscafi dichiarati idonei al trasporto di passeggeri in viaggi di breve navigazione, secondo i regolamenti marittimi: si garantisce all'emigrante la cuccetta quando debba pernottare a bordo; si provvede a che, all'atto del rilascio del biglietto per la destinazione oltre oceano sia annotato sul biglietto l'obbligo assunto dal vettore, del trasporto marittimo degli emigranti fino al porto di partenza del piroscafo transoceanico, con la indicazione del supplemento di nolo per detto trasporto, non che del nome e della stazza del piroscafo di cabotaggio, come pure la data della partenza; infine si impone al vettore di compiere il trasporto fino al porto definitivo d'imbarco nel minor tempo possibile, mentre si proibiscono i

trasbordi e le interruzioni di viaggio, salvo nei casi di autorizzazioni speciali degli ispettori dell'emigrazione, ponendosi a carico dei vettori le eventuali spese di sbarco, di vitto e alloggio.

Di grande importanza è la disposizione dell'articolo 13, che non consente l'imbarco di emigranti se il piroscafo abbia prima imbarcato passeggeri di terza classe o di classe ritenuta equivalente in porti stranieri, salvo al Commissariato di derogare a questa norma in circostanze speciali o per linee poco frequentate da emigranti.

Questo divieto ai piroscafi adibiti al trasporto di emigranti, di fare capo-linea in porti esteri era già stato suggerito dalla Commissione reale per l'inchiesta sui servizi marittimi, non solo nell'interesse della tutela della nostra emigrazione a bordo delle navi, ma anche della nostra marina mercantile.

Infatti il caso di piroscafi che, partiti da porti esteri, vengano a completare il carico di emigranti nei nostri porti costituisce un sensibile vantaggio per le Compagnie estere di navigazione, poichè facilita loro il modo di fare concorrenza, evidentemente in condizioni di superiorità, ai vettori nazionali, che non possono partire se non si sono assicurati, nei nostri porti, l'intero carico dei passeggeri.

D'altra parte il trovarsi commisti a bordo passeggeri di nazionalità diverse e la impossibilità di esaminare le condizioni del piroscafo nel porto dove fa capolinea e prima che già abbia imbarcato passeggeri, tornano a danno di quel controllo che la legge nostra dispone sia eseguito a bordo dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti.

Le disposizioni di cui ci occupiamo avevano formato oggetto di analogo voto del Consiglio della emigrazione del 24 luglio 1906, stato confermato nella seduta dell'11 dicembre scorso, in seguito ad elevata discussione dalla quale risultò pure come col divieto di rilasciare la patente a piroscafi che facciano capolinea in porti esteri, pur temperato dalla facoltà riservata al Commissariato, di derogare a quella massima in casi assolutamente eccezionali, ci ponga in grado di meglio affermare i nostri diritti alla reciprocità in materia di emigrazione, di fronte alle resistenze di altre nazioni che ai criteri del monopolio, possano eventualmente conformarsi nel regolare i viaggi degli emigranti all'estero dai loro porti.

Una dichiarazione era però necessaria per evitare che il divieto accennato potesse estendersi alla Società transatlantica ammessa al trasporto dall'Havre dei nostri emigranti, che ivi si recano per via di terra dalle nostre provincie settentrionali.

Su proposta, quindi, del Consiglio della emigrazione, formulata in apposito ordine del giorno, va interpretato il divieto suaccennato, nel

senso che debba il medesimo applicarsi solo quando i piroscafi non inizino la partenza da porti esteri *toccando poi porti italiani*.

Notevoli sono anche le nuove disposizioni regolamentari, per quanto ha tratto ai provvedimenti a favore degli emigranti per i viaggi di ritorno.

Infine eque disposizioni transitorie conciliano le esigenze di una più perfetta tutela sul trasporto degli emigranti, particolarmente nei riguardi delle condizioni delle navi per la navigabilità, con le condizioni del naviglio a quello scopo ora adibito.

Il progetto di riforma al titolo IV del regolamento conteneva disposizioni, che furono poi stabilite dalla riforma stessa.

Una importante innovazione già contenuta nell'articolo 31 del disegno per modificazioni alla legge sulla emigrazione esaminato dalla Commissione parlamentare, consisteva nello stabilire che, per maggiormente garantire le buone qualità nautiche e di costruzione delle navi adibite al trasporto degli emigranti, queste fossero iscritte nella 1^a classe del Registro italiano.

Se non che, ammessa tale iscrizione, restava a decidere se questa potesse dispensare dalla visita di idoneità sui piroscafi agli effetti della concessione della patente, come dispone l'articolo 138 del regolamento, o se, pure ammettendosi questa visita dovesse essere obbligatoria o facoltativa. Di più era pure necessario stabilire se la classificazione del Registro italiano, dovesse imporsi per i piroscafi tutti, nazionali o stranieri, esclusa ogni equipollenza, come si era proposto nella detta riforma alla legge.

Su questi argomenti una viva quanto interessante discussione si impegnò in seno al Consiglio della emigrazione.

Se non che, in ordine alla visita prevalse il proposito di mantenere ferma la obbligatorietà della visita da compiersi come ora da una Commissione speciale, per la considerazione che i piroscafi addetti al trasporto degli emigranti, debbono presentare tali guarentigie di sicurezza, da richiedere, anche nei riguardi della navigabilità e della costruzione delle navi, un apposito controllo, oltre a quello verificantesi per parte delle Commissioni dipendenti dalle istituzioni del Registro italiano.

Ad un ordine di idee contemporaneamente opposto accostavasi il rappresentante del Ministero della marina, il quale sosteneva non potersi conciliare con la obbligatorietà di ulteriori accertamenti sulle condizioni di navigabilità e costruzione delle navi, il prestigio del Registro italiano che ne sarebbe risultato diminuito.

Non meno vivo appariva il dissenso sulla questione della equipollenza delle classificazioni.

In massima però il Consiglio non sembrava disposto ad ammettere che non si dovessero riconoscere validi le classificazioni di istituzioni nautiche estere, come il *Lloyd register* e il *Bureau Veritas*, che godono di tanta rinomanza.

La questione della classificazione rimase quindi impregiudicata e si mantenne completa la facoltà di esonerare dalla visita di scafo e macchina i piroscafi stranieri provenienti da porti fuori del Mediterraneo, facenti scalo in porti italiani, quando risulti da verbale di ispezione dei consoli che abbiano subito detta visita nei modi prescritti dalle leggi dello Stato a cui i piroscafi appartengano, sempre però a condizione di reciprocità di trattamento fra i due Stati (art. 95 del regolamento del 1901).

* * *

Importanti disposizioni erano state concretate nel progetto per la riforma al regolamento, nel senso di completare quelle degli art. 14 e seguenti, in quanto si riferissero ai medici militari della R. marina addetti al servizio sanitario di vigilanza a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

È noto come sia questa fra le istituzioni adottate a norma dell'articolo 11 della legge del 1901, che abbiano fatto migliore prova, essendosi potuto, mercè l'opera dei medici militari, assicurare la polizia di bordo e la perfetta osservanza, per parte dei vettori, degli obblighi ad essi imposti verso gli emigranti imbarcati.

In applicazione di queste disposizioni della legge confermate nell'articolo 114 dal Regolamento, il Ministero della marina mise a disposizione del Commissariato 60 medici, dei quali 48 capitani e 12 tenenti.

Se non che, questo numero dei medici militari si appalesò ben presto insufficiente, ed il Commissariato dovette, su larga scala, valersi della facoltà consentitagli dall'art. 32 del regolamento, di obbligare il vettore quando non possa essere disponibile il medico militare per un determinato viaggio, ad affidare la direzione del servizio sanitario ad un medico civile, scelto fra quelli abilitati a prestare il servizio di 2° medico di bordo nel caso previsto dall'art. 124 che siano imbarcati più di settecento emigranti. D'altra parte la destinazione dei medici militari a bordo delle navi che trasportano emigranti ha occasionato frequenti divergenze fra il Commissariato e il Ministero della marina, sia per la impossibilità di divergere dai servizi della marina militare un numeroso personale, sia anche per considerazioni attinenti allo svolgimento della carriera degli ufficiali medici.

Il Ministero della marina aveva già proposto di costituire, per il servizio dell'emigrazione, un corpo di medici di marina fuori ruolo, e se tale progetto fosse stato attuato, sarebbe venuto a mancare lo scopo principale della presenza dei medici a bordo delle navi addette al trasporto di emigranti, quello, cioè, di incutere rispetto ai passeggeri, per la maggiore autorità che deriva dall'ufficio militare onde il medico è investito. La pratica dimostrò essere incerta, in conclusione, la sorte della benefica istituzione dei medici militari in servizio di emigrazione qualora non fossero intervenute più precise norme legislative a disciplinarla.

D'altra parte si è appalesata la necessità di dare sempre maggiore importanza al mandato dei medici militari in quanto si esplica con la vigilanza per gli emigranti a bordo.

A questo fine erano state inserite precise disposizioni nella riforma alla legge del 1901, che lasciava poi al regolamento di provvedere a che fossero eliminati gli inconvenienti che il Ministero della marina lamentava, come derivanti alla carriera dei medici pel fatto del servizio della emigrazione.

Al riguardo è bene osservare che, nel porre a disposizione del Commissariato un ragguardevole numero di medici sanitari, il Ministero della marina ebbe proporzionalmente ad aumentare l'organico dei medici stessi. Il servizio della emigrazione essendo però disimpegnato da ufficiali dei gradi subalterni, ne consegue che il detto organico apparisca acefalo e renda lento l'accesso ai gradi superiori.

D'altra parte si lamenta dal Ministero della marina che i medici a bordo non compiano il loro servizio agli ordini diretti delle superiori autorità militari, il che potrebbe ridondare a danno della disciplina, e, infine, dal Ministero stesso si chieggono nuove norme dirette a meglio disciplinare i rapporti col Commissariato nei riguardi del trattamento di pensione degli ufficiali.

A tutto ciò miravano le seguenti disposizioni, le quali consistevano:

a) nel determinare il numero dei medici militari da porsi a disposizione del Commissariato, che dovevano essere 60 nei gradi subalterni (48 capitani e 12 tenenti) più tre ufficiali medici superiori;

b) nel porre i medici naviganti alla dipendenza di un tenente colonnello, il quale rimanesse, durante quattro anni, a disposizione del Commissariato e rispondesse presso il medesimo del servizio sanitario a bordo dei piroscafi;

c) nel destinare alla vigilanza del servizio tre maggiori medici con residenza, per il più anziano, destinato a coadiuvare il tenente colonnello, in Roma, e per gli altri due, a Genova e Napoli;

d) nello stabilire la permanenza per due anni al servizio dell'em-

grazione dei medici naviganti da sostituirsi per metà ogni anno, e con obbligo di risiedere a Genova o a Napoli, in modo da essere sempre pronti all'imbarco;

e) nella facoltà di destinare i medici a prestare servizio a terra, sia nel Regno che all'estero, dove specialmente sarebbero stati destinati alle operazioni di leva;

f) nell'attribuire al tenente colonnello, agli effetti disciplinari, la qualità di comandante del corpo dei medici naviganti, nel conferirgli la facoltà di richiedere, anche prima della scadenza del biennio, la sostituzione dei suoi dipendenti, che non giudicasse idonei allo speciale servizio dell'emigrazione;

g) nel determinare gli oneri dei quali sarebbe stato gravato il Fondo dell'emigrazione in conseguenza della riforma del servizio dei medici militari; i quali oneri venivano fissati:

Per le pensioni in	L. 20,740
Per gli stipendi e indennità degli ufficiali superiori	„ 20,000
Per la parte degli stipendi dei medici naviganti, da non porsi a carico dei vettori, perchè relativi ai servizi nei periodi di sbarco per missioni varie	„ 50,000
ossia un totale di	L. 90,000

e un maggior aggravio pel Fondo dell'emigrazione di lire 70,000, considerato che per missioni dei medici durante il periodo di sbarco, non poste a carico dei vettori, si spendano ora L. 20,000.

h) nel determinare la spesa dovuta dai vettori per i trasferimenti dei medici, dai loro rispettivi compartimenti marittimi alle due città, sedi dei medici stessi in servizio, di Genova e di Napoli;

i) nel regolare la indennità d'arma dovute dai vettori;

k) nella facoltà al Commissariato di far imbarcare, oltre ai funzionari da esso dipendenti, ufficiali della riserva navale nei casi in cui mancasse un ufficiale medico da destinarsi come Commissario;

l) nel sospendere il servizio dei medici militari in caso di guerra, come pure nella esenzione del rimborso al Ministero della marina per stipendi e indennità d'arma;

m) nel prevedere pure il caso di riduzione del servizio, verificandosi il quale il Fondo dell'emigrazione avrebbe dovuto rimborsare al tesoro gli assegni agli ufficiali messi in aspettativa.

Per quanto tali provvedimenti, riguardanti il servizio dei medici militari per la emigrazione, apparissero indispensabili per motivi di indiscussa opportunità e di grande urgenza, pur tuttavia ad essi non si credeva di estendere la riforma del regolamento, visto che il progetto era

stato concretato in armonia con le disposizioni contenute nel disegno di riforma alla legge che venne a decadere col termine della legislatura.

* * *

Da quanto abbiamo esposto si rileva come, da numerose lacune delle norme vigenti, il servizio di tutela dell'emigrazione sia presentemente intralciato in quello svolgimento che, per esso, prevedeva il legislatore nel 1901.

Fra queste lacune va compresa anche la mancanza di un organico del personale dipendente dal Commissariato, mancanza che si traduce in un grave onere per il Fondo della emigrazione, occasionato dai compensi per servizi straordinari, ed in un trattamento, pel personale stesso, inadeguato a quello di cui godono i funzionari delle altre Amministrazioni del Regno, che hanno una carriera garantita per legge.

Infine, come si riconosce nella stessa relazione sui servizi del Commissariato, aprile 1907, aprile 1908, (pag. 211), sono anche urgenti disposizioni di legge che assicurino il controllo della Corte dei Conti, non solo sui conti consuntivi, secondo quanto ora avviene in base all'articolo 181 del vigente regolamento sulla emigrazione, ma altresì sugli atti di esecuzione degli incassi e dei pagamenti, in analogia a ciò che si pratica per le varie amministrazioni dello Stato. Di più è necessario che sia ben precisata la applicazione al Fondo della emigrazione di tutte le norme stabilite nella nostra legge sulla contabilità dello Stato, in quanto tale applicazione possa essere compatibile con l'articolo 28 della legge sulla emigrazione.

Una speciale Commissione sta procedendo agli studi relativi a questo problema, e non intendiamo prevenirne le decisioni.

Crediamo però indispensabile che presto venga attuata la invocata riforma, a garantire, anche per il Fondo della emigrazione, il rispetto a quelle norme che la nostra legislazione sancisce, a tutela delle erogazioni del pubblico danaro.

Per le suesposte ragioni ci sembra di poter far voti perchè il Parlamento sancisca nuove norme a sopperire alle deficienze riscontrate nella legge del 1901. Intanto è da augurarsi si provveda a quelle fra le riforme più urgenti suscettibili di essere attuate con semplici modificazioni al regolamento, come, secondo quanto abbiamo più sopra dimostrato, lo stesso legislatore, dopo fissato i principii capitali per la tutela della emigrazione, non solo non mancò di ammettere, ma volle anche largamente suggerire.

Il Congresso di Roma degli italiani all'estero. — Voti per la tutela dei nostri connazionali fuori dei confini della patria e particolarmente della nostra emigrazione.

Come abbiamo già esposto, la nostra legge sulla emigrazione ha una impronta tutta propria adattata alle speciali caratteristiche delle nostre correnti migratorie.

Se così è, ne consegue logicamente che, a perfezionare gli ordinamenti attuali, occorra tenere sempre presenti quali provvidenze più specialmente richiegga la nostra emigrazione in rapporto con le condizioni interne dei vari paesi verso i quali essa è avviata, e colle contingenze proprie delle nostre colonie all'estero, onde appariva indispensabile apprendere anche dalla voce stessa degli emigranti quali nuove direttive dovessero darsi alla tutela della emigrazione.

Compreso di questa necessità, l'Istituto coloniale italiano, or sono due anni circa, si accingeva a prontamente organizzare un primo convegno degli italiani all'estero per l'ottobre del 1908, destinato a preparare, con i suoi lavori, quello che, su basi più larghe, sarà tenuto nel 1911 in occasione del cinquantesimo anniversario della proclamazione dell'unità della patria.

Scopo immediato del primo Congresso, come testualmente si accenna nelle norme per la sua attuazione, era quello di stringere i vincoli che legano alla madre patria i vari gruppi di connazionali sparsi per il mondo e di ottenere, con il loro consenso diretto, una conoscenza più esatta dei bisogni e delle aspirazioni delle nostre colonie.

L'azione del Congresso doveva essere intesa principalmente allo studio:

“ delle riforme da consigliare nelle leggi che regolano attualmente l'istituto della cittadinanza e il servizio militare nei riguardi del movimento migratorio.

“ delle organizzazioni, costituite o da costituirsi nei paesi di immigrazione, più atte ad attivare rapporti e comunità di azione nella popolazione italiana ivi residente;

“ del modo e dei sistemi di elezione con i quali, i gruppi, nuclei ed enti italiani, costituiti o da costituirsi all'estero, potrebbero ottenere una rappresentanza permanente a Roma;

“ dei provvedimenti, che converrebbe prendere per regolare ed indirizzare le correnti emigratrici;

“ dei provvedimenti atti a sviluppare le relazioni commerciali fra l'Italia ed i paesi di immigrazione;

“ dei provvedimenti intesi a diffondere l'insegnamento della lingua italiana all'estero ed a migliorare la coltura delle masse emigratrici;

“ della preparazione di una mostra generale del lavoro degli italiani all'estero da tenersi a Torino nel 1911;

“ dei mezzi più atti allo sviluppo economico delle colonie di nostro diretto dominio „.

L'esito del primo Congresso degli emigranti, tenutosi in Roma nell'ottobre scorso, fu superiore ad ogni aspettativa per il numero dei membri intervenuti (circa 600) e per la partecipazione di spiccate individualità fra i nostri connazionali all'estero, le quali si resero l'eco fedele del pensiero delle nostre colonie, rispondente a quello degli studiosi che, in Italia, dedicano alla soluzione del problema della emigrazione il frutto della propria attività e del proprio ingegno.

Le discussioni avvenute in seno al Congresso sono particolarmente degne di rilievo, sia per la concorde approvazione, in massima, all'opera dello Stato a favore degli emigranti, sotto l'impero della legge del 1901, sia per l'assenza di qualsiasi manifestazione di scetticismo in ordine ai benefici che sono destinati a produrre, in futuro, i nostri attuali ordinamenti per la tutela della emigrazione, specialmente se saranno completati da nuove disposizioni suggerite dalla pratica nell'interesse degli emigranti italiani.

Se, a dissipare i dubbi, da taluni, e forse non disinteressatamente, fatti sorgere in Italia circa la opportunità di rafforzare l'azione dello Stato per la tutela della emigrazione, si può dire che abbia egregiamente contribuito il recente congresso degli italiani all'estero, d'altra parte allo svolgimento di tale tutela in modo pratico ed efficace mirano i voti di coloro che, al congresso medesimo, erano fedeli interpreti delle nostre colonie.

Questi voti sono riassunti negli ordini del giorno approvati dai congressisti, dei quali alcuni abbracciano un largo e vario campo d'azione e implicano anche importanti riforme legislative, nel senso di dare nuovo impulso a tutta la vita italiana all'estero, altri si riferiscono più direttamente alla tutela della emigrazione.

Spigolando, qua e là, fra i voti contenuti negli ordini del giorno della prima categoria, ne citiamo alcuni come più salienti e, precisamente:

Per l'organizzazione delle colonie: La costituzione, in seno ai nuclei italiani all'estero, di una rappresentanza della colonia con facoltà di promuovere ed incoraggiare nella colonia stessa istituzioni autonome in pro della emigrazione italiana.

Per la propaganda della nostra lingua e per l'istruzione all'estero:

a) che ogni nostra colonia sia dotata di scuole, mercè un grande aumento a quel fine del contributo dello Stato lasciando che le Società delle colonie si accordino per dare unità di direzione alle scuole stesse;

b) che si studi il modo, in occasione della imminente riforma della scuola media, di addivenire ad uno scambio di maestri assistenti tra le scuole secondarie italiane e quelle degli Stati principali d'Europa stipulando con questi apposite convenzioni, come già esistono in Francia, in Inghilterra, in Prussia;

c) che alla scadenza dei trattati di commercio si stringano accordi con le nazioni transoceaniche, per facilitare il divulgarsi della coltura italiana nelle nostre colonie;

d) che si assicurino alla stampa periodica di tutti i paesi sensibili facilitazioni postali;

e) che si aumenti l'istruzione popolare nei maggiori centri di emigranti in Italia, con l'istituzione in via di esperimento di scuole di emigrazione.

Per le relazioni commerciali:

a) che si aumenti il numero degli addetti commerciali, fino a tanto che un personale idoneo al loro ufficio, non possa trarsi dalla carriera diplomatica e da quella consolare.

b) che sia sollecitamente raccolto, sul problema delle Camere di commercio all'estero il pensiero delle Camere di Commercio in Italia e di quelle nostre che già esistono in vari Stati esteri, onde preparare la proposta da sottoporsi all'esame del futuro Congresso degli italiani all'estero;

c) che si curino meglio le qualità di vini da importarsi agli Stati Uniti e al Brasile promuovendo, con questo Stato, lo scambio tra la nostra produzione enologica e il caffè;

d) che si divulghi la nostra produzione, con mostra campionaria all'estero.

Per la cittadinanza e il servizio militare:

a) che sia facilitato il modo di riacquistare la cittadinanza perduta;

b) che i figli degli Italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita, siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare;

c) che gl'italiani espatriati (con ascendenti o con tutori, prima del 16° anno di età) nei paesi transoceanici, o nell'Asia, esclusa la Turchia, e nell'Africa Centrale e Meridionale, debbano essere provvisoriamente dispensati dal servizio militare finchè dura la loro residenza in quei luoghi;

d) che gli iscritti di leva emigrati in qualsiasi tempo e residenti in qualsiasi paese estero, possano, se iscritti in prima categoria, essere autorizzati per motivi di riconosciuta importanza a ritardare il servizio militare fino al 26° anno;

e) che le visite per la leva all'estero siano fatte a spese del Fondo dell'emigrazione per gli iscritti di comprovata indigenza e che le spese

di rimpatrio degli iscritti di leva siano, se indigenti, pagate a carico del predetto Fondo o dell'erario dello Stato;

f) che siano prosciolti definitivamente da ogni obbligo al servizio militare tutti coloro che, emigrati all'estero prima della chiamata alle armi, rientrino nel Regno all'età di 32 anni compiuti (1).

Tralasciamo, perchè estranei alla materia di cui ci occupiamo, gli importanti voti concernenti le colonie di dominio diretto e crediamo invece opportuno di riprodurre integralmente, mantenendo la ripartizione fattane recentemente dallo Istituto Coloniale italiano, in allegato alla relazione, quelli che hanno più diretta attinenza con questo bilancio, relativi ai provvedimenti invocati per regolare, frenare e indirizzare le correnti emigratorie.

Provvedimenti per la tutela della emigrazione temporanea.

La legge del 1901 nessuna disposizione contiene che non si riferisca alla emigrazione transoceanica, ed è fuori dubbio che, esclusivamente per provvedere ai bisogni di questa, sia stato costituito il Fondo della emigrazione, di cui all'art. 28 della legge stessa. E a questa massima fondamentale si conforma nel modo più rigoroso anche il regolamento.

Ciò non pertanto, in bilancio figurano somme destinate a proteggere la emigrazione verso gli Stati d'Europa denominata (per quanto impropriamente, come vedremo in appresso) temporanea e più precisamente quella degli addetti della emigrazione a Colonia e a Ginevra, non che per le istituzioni di patronato, sorte sotto il nome di segretariati, in Italia ed all'estero, a favore dei nostri emigranti che si recano, in alcuni periodi dell'anno, in cerca di lavoro in vari Stati di Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo.

(1) Di questi voti concernenti il servizio militare degli emigrati, il secondo sembra superfluo, visto che l'art. 33 della legge 1901 stabilisce già, che soltanto in casi di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata abbiano l'obbligo dell'arruolamento, gl'iscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima dei 16 anni nei paesi transoceanici, o nell'Asia, esclusa la Turchia, e nell'Africa centrale e meridionale.

Il voto poi indicato al n. 5, sembra eccessivo, giacchè trovasi in contraddizione col principio sanzionato nella legge che, se qualche facilitazione può accordarsi agli emigranti nei riguardi del servizio militare, la condizione di emigrante non deve, in alcun caso, costituire un mezzo per sfuggire all'obbligo di leva e mancare, quindi, a quei doveri ai quali ogni cittadino è tenuto per la difesa della patria.

Del resto teniamo a dichiarare, in genere, che i voti e le raccomandazioni del Congresso degli italiani all'estero si espongono qui a semplice titolo di notizia, e senza che tale esposizione pregiudichi i futuri giudizi della Giunta sulle singole questioni.

Solo a titolo di transazione consentì, finora, la Commissione parlamentare di vigilanza nei detti stanziamenti, mentre contro i medesimi numerose proteste si elevarono anche alla Camera.

Non vi ha dubbio che anche l'emigrazione continentale debba essere protetta, tanto più se si considera, sia la parte cospicua (più dei due quinti) che essa rappresenta nella cifra complessiva in cui trovasi compresa con la emigrazione transoceanica, sia la linea ascendente che essa ha eseguita, come si rileva dai dati statistici seguenti:

Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1907.

Cifre effettive.

Anni	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Anni	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
1876 .	88,923	19,848	108,771	1892 .	109,421	114,246	223,667
1877 .	77,828	21,385	99,213	1893 .	107,769	138,982	246,751
1878 .	75,065	21,203	96,268	1894 .	113,425	111,898	225,323
1879 .	83,545	37,286	119,831	1895 .	108,663	184,518	293,181
1880 .	86,643	33,258	119,901	1896 .	113,235	194,247	307,482
1881 .	94,768	41,064	135,832	1897 .	127,777	173,078	299,855
1882 .	101,736	59,826	161,562	1898 .	147,803	135,912	283,715
1883 .	104,818	64,283	169,101	1899 .	167,572	140,767	308,339
1884 .	90,698	56,319	147,017	1900 .	186,279	166,503	352,782
1885 .	83,712	73,481	157,193	1901 .	253,571	279,674	533,245
1886 .	84,952	82,877	167,829	1902 .	246,855	284,654	531,509
1887 .	85,363	130,302	215,665	1903 .	225,541	282,435	507,976
1888 .	86,036	204,700	290,736	1904 .	218,825	252,366	471,191
1889 .	94,823	123,589	218,412	1905 .	279,248	447,083	726,331
1890 .	102,295	114,949	217,244	1906 .	276,042	511,935	787,977
1891 .	106,056	187,575	293,631	1907 .	288,774	415,901	704,675

D'altra parte le continue perturbazioni dei rapporti fra capitale e lavoro, che conducono agli scioperi, le crisi industriali frequenti anche nei

paesi economicamente più progrediti, la applicazione delle leggi sociali, specialmente per quanto ha tratto alle liquidazioni di indennità per infortuni sul lavoro, richiedono all'estero una continua assistenza ai nostri connazionali. All'interno, poi, è necessaria la organizzazione delle nostre masse emigratrici in modo che si avviino solo verso quelle regioni all'estero, dove sia più propizio il mercato del lavoro, ed insufficiente la mano d'opera locale.

Qui si affaccia la grave e vessata questione, se si possa, col Fondo della emigrazione, provvedere alle spese necessarie per la tutela della emigrazione continentale.

A giustificare la risposta negativa, si adduce che la tassa d'imbarco di lire otto per ogni posto intero di emigrante sia stabilita dall'art. 28 della legge a carico del vettore, ma effettivamente ricade sull'emigrante, la condizione del quale sarebbe stata in tal modo peggiorata in confronto del passato; cosicchè sia grave ingiustizia il prelevare da questa tassa una benchè minima parte per servizi che non si riferiscono alla tutela della emigrazione transoceanica.

Da coloro invece che sostengono l'opinione opposta si osserva che a norma dell'articolo 28 della legge sulla emigrazione, la tassa di lire 8 è istituita a carico del vettore e che, soltanto nel fatto dei sistemi seguiti nell'applicazione del nolo di Stato, siasi la tassa medesima riservata sull'emigrante.

Conseguentemente s'insiste perchè il prodotto del nuovo balzello venga destinato a tutelare la emigrazione in genere, senza investigare se questa si verifichi oltre Oceano, oppure in Europa, tanto più che la diversa denominazione di permanente o temporanea, data alle due correnti emigratrici, non corrisponderebbe più alla realtà dei fatti, oggi, che arditi lavoratori nostri muovono verso i paesi di oltremare alla fine della campagna agricola in Italia, dove ritornano all'inizio di quella successiva. Nè ciò si può contestare.

Senonchè, non ci pare che l'incidenza o meno della tassa sull'emigrante, debba essere la ragione determinante del rifiuto a porre a carico del Fondo della emigrazione le spese per la tutela della emigrazione temporanea.

È bensì vero che, in molti casi, l'incidenza della tassa si verifica a danno dell'emigrante, ma non si può neppure negare che i noli determinati dal Commissariato rappresentano solo un limite massimo che il vettore non possa eccedere, onde persiste, per il prezzo dei trasporti di emigranti, un regime di concorrenza che può certamente, in rapporto con la entità del traffico, attenuare ed anche eliminare completamente il ripercuotersi degli effetti della tassa a danno dell'emigrante.

Nè si può asserire che artificialmente il Commissariato abbia potuto far trapassare la tassa dell'emigrante al vettore, giacchè, come ci consta in modo ineccepibile, si determinò sempre il nolo di Stato in misura più elevata nei periodi di maggior traffico.

D'altra parte non vi è dubbio che l'emigrante, sia pel divieto al vettore di percepire da lui qualunque compenso oltre il nolo, sia per il rilascio da parte dei municipi, diretto e gratuito, di tutti i documenti richiesti per l'imbarco, anche nella peggiore ipotesi che la tassa di 8 lire ridondi tutta a suo carico, viene a sostenere, con le attuali norme per l'emigrazione, una spesa molto minore di quella che importavano dapprima tutte le varie propine agli agenti delle Compagnie.

È poi ovvio che la fissazione del nolo di Stato ebbe di mira di sottrarre l'emigrante alle pericolose conseguenze dei *trusts* delle società di navigazione, e di tutte le possibili artificiose fluttuazioni dei prezzi sul mercato di trasporto.

Nè, malgrado le critiche al nolo di Stato, si può asserire che questo nella sua applicazione abbia fatto cattiva prova, se ce ne riferiamo al seguente prospetto dei prezzi praticati durante il quinquennio 1904-1908, pel trasporto di emigranti diretti a New York e a Buenos Ayres dai porti nostri, in confronto di quelli riferentisi ai trasporti dai porti del nord di Europa, che, dato il minore tragitto marittimo, appariscono superiori ai nostri.

Ad attenuare poi questi risultati non valgono i prezzi più elevati da noi che all'estero, in alcuni mesi del 1904 e 1905, dei quali prezzi non si è tenuto conto nel prospetto, perchè dovuto esclusivamente alla vivace lotta di tariffe, in quel tempo, nei porti della Gran Bretagna.

**Prezzi praticati pel trasporto di emigranti diretti a New York e Buenos Ayres
nel quinquennio 1904-1908.**
(in lire italiane)

PORTI DI PARTENZA	DESTINAZIONE	
	New York	Buenos Ayres
Italiani	da 123 a 200	da 160 a 210
Inglesì	da 131 a 200	200
Germanici	da 150 a 250	da 187.50 a 200
Francesi del Nord	da 140 a 200	da 150 a 226.25

Da ultimo è bene considerare che il Fondo della emigrazione non è esclusivamente alimentato dalla tassa d'imbarco, ma anche da quella per il rilascio della patente ai vettori.

A risolvere, pertanto, il problema di cui ci occupiamo, sembra che si debba prescindere dalla fonte dei proventi del Fondo dell'emigrazione, avendo piuttosto di mira la lettera e lo spirito della legge e del regolamento del 1901, che hanno dettate le norme per la tutela dell'emigrazione oltre Oceano, senza lasciare dubbio alcuno sull'obbligo di destinare *tutto il fondo*, di cui all'articolo 28 della legge, a favore di quella forma d'emigrazione.

È ovvio, adunque, che se, finora, fu tollerato lo stanziamento sul Fondo dell'emigrazione di somme per la tutela di questa in Europa, e se questa tolleranza potè essere anche legittima, di fronte ai sensibili benefici che si vanno ottenendo da quelle erogazioni, la materia deve ora essere disciplinata per legge, come lo riconobbe lo stesso ministro degli affari esteri quando, opportunamente, in previsione della prossima approvazione della progettata riforma alla legge, invitava il Consiglio dell'emigrazione, nell'inaugurare la sua sessione annuale, il 1° dicembre scorso, a pronunciarsi su quell'importante argomento. È noto poi che il ministro degli affari esteri ebbe già ad accennare, alla Camera, al suo intendimento di proporre, per la tutela dell'emigrazione continentale, una lieve tassa sul rilascio dei passaporti per i paesi d'Europa.

Qui giunti, ci pare opportuno riprodurre la risposta del Commissariato presso il quale abbiamo creduto di chiedere informazioni sulla effettiva incidenza della tassa d'imbarco sugli emigranti transoceanici, e sull'eventuale rendimento di quella eventuale sui passaporti, come sopra ventilata.

“ Senza entrare nella questione teorica si può osservare che, almeno in un notevole numero di casi, il vettore non riesce presumibilmente a trasferire la tassa e ciò, sia in periodi di troppo scarso movimento emigratorio (esempio: l'anno scorso, l'esercizio della linea degli Stati Uniti fu chiusa evidentemente in perdita), sia quando i noli fissati dal Commissariato sono inferiori a quelli che sarebbero in condizioni di libera concorrenza (esempio: quest'anno sulla linea degli Stati Uniti i noli, per la ressa dei partenti, avrebbero potuto giungere anche a 250 lire) „.

“ Quanto alla tassa sui passaporti, supposto che venga stabilita nella misura di lire due, e si applichi, tenendo conto delle possibili esenzioni per bambini, ecc., a 200,000 emigranti all'anno, essa darebbe un gettito annuo di circa lire 400,000.

“ Sarebbe questo un fondo non con scopi fiscali, come avviene nell'applicazione della vecchia tassa sui passaporti, ma un fondo che ritorne-

rebbe agli emigranti sotto forma di protezione e di aiuto, dando così benefici forse maggiori delle piccole spese pel passaporto „.

Si potrebbe discutere se la tutela della emigrazione in Europa non rientri più propriamente nell'esercizio della funzione consolare, e se pertanto, i fondi all'uopo necessari non debbano gravare sul bilancio degli affari esteri.

In ogni modo speriamo che il Governo vorrà completare le attuali norme sull'emigrazione, rendendo legalmente possibile che si provveda alla tutela delle nostre correnti migratorie in Europa e nel bacino del Mediterraneo, senza attingere alle sole entrate attuali del Fondo per l'emigrazione. Crediamo poi opportuno di sollecitare le relative proposte definitive, affinchè sia consentito, da ora innanzi, di favorire, senza esitazione, quelle istituzioni di tutela all'interno e all'estero, che, anche il recente Congresso degli italiani all'estero dimostrò il desiderio di vedere maggiormente promosse.

* * *

Onorevoli colleghi! L'emigrazione del nostro paese che, nello scorso anno, era diminuita, specialmente per la crisi economica verificatasi agli Stati Uniti, ha ben presto ripreso la sua linea ascendente, come lo dimostrano i recenti dati statistici pubblicati dal Commissariato.

E questa ripresa è naturale, se si considera che nulla è intervenuto nel nostro paese a distogliere i lavoratori italiani dal muovere verso lontani lidi nel conseguimento di quel maggiore benessere, che essi ritengono di poter raggiungere all'estero in confronto di quello ad essi offerto dalle condizioni sociali ed economiche della madre patria.

Il fenomeno della emigrazione perdura ovunque, e nessun sintomo esiste che non abbia sempre più ad intensificarsi.

A questo fenomeno si guarda dal popolo, nei principali centri di emigrazione, sotto la suggestione di grandi miraggi, nella maggior parte dei casi più apparenti che reali, e si considera la possibilità di emigrare come adeguato rimedio a molti mali, sebbene l'esperienza insegni quali afflizioni ne conseguano, spesse volte a danno di tante povere famiglie.

Le classi elevate e medie, più direttamente interessate al maggior reddito del nostro suolo e delle nostre industrie, imprecano al continuo esodo di lavoratori che rende più difficile, per la penuria di braccia e gli sbalzi dei salari, lo svolgersi della produzione.

L'economista contempla più serenamente il fenomeno emigratorio, considerandolo come conseguenza inevitabile dell'aumento di popolazione, e vagliando i benefici economici dell'emigrazione stessa per la madre patria, in relazione con l'eventuale maggior consumo dei prodotti nazionali

all'estero, con l'affluire in patria dei risparmi degli emigranti, e infine con lo aumento di ricchezza che ad una nazione possa derivare dalla sua naturale espansione nel mondo.

Di fronte a tanta discrepanza di idee errerebbe lo Stato se volesse informare la sua azione più all'una che all'altra tendenza.

È indubitato che la emigrazione diminuisce d'intensità in ragione diretta del progredire della economia pubblica di una nazione, onde, missione dello Stato, è anzitutto quella di rinvigorire tutte le fonti della ricchezza pubblica.

Più precisamente però spetta ai poteri pubblici di considerare l'emigrazione, attenendosi alla realtà del fenomeno come si manifesta nel suo costante o temporaneo svolgimento, e di tutelare nel miglior modo possibile l'emigrante dal momento in cui egli lascia il tetto paterno fino nelle più lontane contrade, in modo che dovunque egli si senta, in modo tangibile, sorretto dalla protezione della patria, e possa trarne efficace aiuto in mezzo agli infiniti contrasti della sua vita, svolgentisi fuori dei confini del suo paese.

Il campo in cui deve esplicarsi quella funzione di tutela è stato tracciato per l'Italia nostra dalla legge sull'emigrazione del 1901, che per quanto possa essere in qualche parte suscettibile di modificazione, rimarrà sempre come la base fondamentale dei nostri istituti per la emigrazione.

Se non che, le numerose necessità alle quali occorre provvedere per i nostri emigranti dimostrano, come, certo non sia a quello scopo esuberante il cespite finanziario stato creato col Fondo della emigrazione, onde per lo meno prematura appare la preoccupazione che per parte del Commissariato prevalga la tendenza a tesoreggiare, piuttosto che quella diretta a sopperire ai bisogni della emigrazione.

A questo fine sembra più opportuno il procedere in modo deciso sì, ma non tumultuario ed affrettato.

Sotto molti dei suoi aspetti il problema della emigrazione siamo venuti prospettando in questa relazione, e non vi ha chi non veda come lungo sia ancora il cammino da percorrere perchè la funzione di tutela dello Stato, alla quale abbiamo alluso, possa dirsi in tutte le sue parti espletata.

Crediamo così di aver assolto coscienziosamente al compito nostro, e, mentre ci auguriamo che i provvedimenti del Governo corrispondano alla grande aspettativa del paese che tanto preoccupa il continuo intensificarsi delle nostre correnti migratorie, confidiamo che vorrete, intanto, onorare del vostro suffragio il presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore.*

Allegato alla relazione.

A.

1) VOTI GENERALI.

a) *Per l'emigrazione in generale:*

Il Congresso, affermando l'utilità di una Conferenza internazionale per l'emigrazione, delibera di richiamare su di ciò l'attenzione del Governo italiano;

b) *Per l'emigrazione continentale:*

1° che il Governo italiano voglia prendere iniziative per stringere convenzioni di lavoro con gli Stati dove maggiormente affluisce la nostra emigrazione.

2) VOTI RACCOMANDATI ALL'ISTITUTO COLONIALE.

10° che ad iniziativa dell'Istituto coloniale italiano si studi l'istituzione in Roma di un collegio per i figli degli italiani residenti all'estero e dei regnicoli che intendono esplicare la loro attività nei paesi di immigrazione, con fine di costituire così un centro fecondo di coltura italiana e di affratellamento fra i nostri cittadini sparsi in ogni parte del mondo; e che frattanto si rinforzino gli istituti già esistenti che hanno scopi analoghi.

3) VOTI RACCOMANDATI AL GOVERNO.

1° Che si metta in opera ogni mezzo per rendere meno grave l'ignoranza della grande massa degli emigranti e che all'uopo particolarmente:

a) si metta effettivamente in esecuzione in ogni provincia, e specialmente nel Mezzogiorno, la legge sull'obbligo dell'istruzione primaria offrendo ad ognuno la possibilità di frequentare la scuola;

b) si faciliti con mezzi opportuni l'istruzione sulle condizioni dei paesi d'immigrazione ai funzionari comunali e governativi che si trovano a contatto con le classi emigratrici ed alle stesse classi emigratrici;

2° che i nostri uffici governativi all'estero siano organizzati sopra basi più ampie per numero di ufficiali di concetto e per mezzi materiali onde sopperire ad una più efficace e rapida protezione degli emigranti;

3° che mediante apposite istruzioni e modifiche alla legge e tariffa consolare si renda l'opera dei regi consoli più conforme alle esigenze dell'emigrazione operai determinando, nell'azione dei diversi Consolati, una maggiore uniformità d'indirizzo;

4° che in tutti i centri di più intenso afflusso degli operai italiani i Consolati siano sempre affidati a funzionari di carriera;

5° che con maggiore appoggio governativo sia posta la Società *Dante Alighieri* in condizione di diffondere con ogni mezzo nei nuclei

della nostra nazionalità all'estero quelle nozioni e quella coltura che servano a rialzare la coscienza e la dignità e con esse il decoro del nome italiano;

6° che il Governo stesso provveda a che le rendite di infortunio vengano pagate ai sinistrati in Italia, senza gravare i sinistrati stessi di una spesa, a mezzo dei Consolati e di altri uffici governativi.

B.

RACCOMANDAZIONI E VOTI DA TRASMETTERSI AL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

1° che vengano assegnati adeguati contributi ai segretari, agli uffici, alle scuole, agli ospedali, alle case d'asilo degli emigranti in Italia ed all'estero, condizionando i sussidi stessi all'obbligo da parte di tali enti di non vincolare la propria opera di assistenza a criteri di partito politico o di confessione religiosa e di non recar mai offesa al sentimento d'italianità; con la facoltà per il Governo di sorvegliare e, dove occorra, imprimere unità d'indirizzo all'azione esplicata in pro degli emigranti dai predetti istituti;

2° che opportune iniziative promuovano efficaci miglioramenti nelle leggi sociali estere, nei riguardi della mano d'opera italiana, colà occupata. E che intanto più specialmente si ottenga:

I. in Germania:

a) che le perizie mediche dei sinistrati residenti in Italia vengano compiute da un collegio medico nel quale il sinistrato abbia diritto ad un medico di sua fiducia;

b) che le prove necessarie alla liquidazione delle rendite d'infortunio agli aventi diritto di un sinistrato sul lavoro, possano venire assunte in Italia dalle nostre autorità; in modo da garantire ambo le parti;

c) che venga estesa la convenzione del 1901 agli operai italiani occupati nei lavori agricoli e forestali;

II. in Austria:

che il paragrafo 24 del regolamento per la nuova legge sugli infortuni venga applicato agl'italiani occupati in Austria, escludendo così in loro confronto le disposizioni restrittive portate dagli articoli 23 o 123 di detta legge;

III. in Francia:

a) che sia resa più spedita la procedura per la liquidazione delle indennità dovute ai sinistrati;

b) che la soppressione del trattamento di mezzo salario in base alla legge 29 aprile 1908 venga effettuata soltanto dietro ordinanza del magistrato;

c) che nell'applicazione pratica della convenzione italo-francese non vengano esclusi dal beneficio delle nuove disposizioni quegli operai italiani, che pure essendo stati colpiti da infortunio prima della convenzione, hanno fatto e fanno ritorno in Italia posteriormente al 1° novembre 1906.

Nelle Americhe, e per l'emigrazione transoceanica in genere:

a) che si dia preciso incarico ai regi commissari viaggianti di emigrazione o ad altri funzionari *ad hoc* d'istruire, durante i viaggi transatlantici, i nostri emigranti sulle condizioni generali dei paesi cui si dirigono ed anche a diffondere ed imporre quelle pratiche di pulizia personale che contribuiscano a renderli meglio accettati nei paesi d'immigrazione;

b) che si completi la funzione ispettrice dello Stato in materia di emigrazione con l'istituzione di speciali ispettori interni viaggianti nelle provincie italiane di più intensa emigrazione transoceanica;

c) che si stabiliscano speciali facilitazioni e ribassi per l'esodo di intere famiglie verso quei paesi nei quali il regio commissario dell'emigrazione lo reputi conveniente e, specialmente, quando abbiano per scopo la colonizzazione agricola;

d) che si applichi con maggiore severità la disposizione del n. 10 dell'art. 3° del vigente decreto sul rilascio dei passaporti specialmente per ciò che si riferisce alle condizioni sanitarie dell'emigrante per i paesi ove tale dichiarazione si richiede; e che s'inviti il regio Governo a far pratiche perchè la visita fatta in Italia dai medici Nord-Americani abbia valore definitivo;

e) che si studi ogni mezzo per assicurare alla flotta mercantile nazionale, in quanto sia possibile, la prevalenza del trasporto degli emigranti o dei rimpatrianti, sopprimendo la facoltà di arruolare emigranti nel Regno per condurli ad imbarcare in porti e su piroscafi stranieri, salvo i casi assolutamente eccezionali e nell'esclusivo interesse degli emigranti;

f) che s'istituiscano speciali biglietti di andata e ritorno a prezzi ridotti con forti ribassi ferroviari a favore degli emigranti contemporanei transoceanici;

g) che il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, affidato al Banco di Napoli, si espliciti con maggiore efficacia e nel Nord-America specialmente, mediante l'impianto di una succursale in New-York, munita di tutte le prerogative edteriorità, necessarie ad acquistarle credito non solo fra gl'italiani, ma anche nell'ambiente bancario americano;

h) che all'ufficio di tutela legale gratuita per gli emigranti in New-York sia data maggior copia di mezzi affinchè possa estendere la sua

benefica azione anche fuori di quel distretto consolare e vengano istituiti analoghi uffici nelle altre metropoli del continente americano;

i) che il Governo italiano addivenga ad accordi speciali con i paesi di emigrazione e specialmente con quelli dell'America Latina, per ciò che riguarda l'emigrazione agricola periodica e con gli Stati Uniti del Nord per una più equa e benigna applicazione della clausola del *Labor Contract* anche per i lavoratori non indirizzati alle colonie agricole.

Inoltre:

1° che vengano assegnati adeguati contributi ai Segretariati, agli uffici, alle scuole, agli ospedali, alle case d'asilo degli emigranti in Italia ed all'estero, condizionando i sussidi stessi all'obbligo da parte di tali enti di non vincolare la propria opera di assistenza a criteri di partito politico o di confessione religiosa e di non recare mai offesa al sentimento d'italianità; con la facoltà per il Governo di sorvegliare e, dove occorra, imprimere unità d'indirizzo all'azione esplicata in pro degli emigranti dai predetti Istituti;

2° che ogni atto compiuto da funzionari dello Stato o da Istituti di assistenza agli emigranti per agevolare a questi il collocamento della loro forza-lavoro tenga sempre conto della necessità di non pregiudicare nell'interesse dei singoli le posizioni dell'emigrazione in genere con danno del buon nome italiano; ciò che avverrebbe se il collocamento stesso andasse a distruggere o, comunque, insidiasse le conquiste dei lavoratori dei paesi d'immigrazione e che l'azione di tutela sia integrata da un servizio d'informazioni sul mercato del lavoro all'estero;

3° che intervengano solleciti provvedimenti legislativi od atti del Regio Commissariato di emigrazione a disciplinare contratti di arruolamento di lavoratori italiani per i paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo ed adattare ai bisogni dell'emigrazione la magistratura provvisoria.

VOTI CHE NECESSITANO AZIONE PARLAMENTARE E LEGISLATIVA.

5° Nell'imminente discussione parlamentare sulla riforma della legge sull'emigrazione, oltre al tener conto dei voti precedentemente espressi, si miri:

a) a rendere più agile l'opera del Commissariato dell'emigrazione dotandolo della più larga autonomia, accentrando presso di esso il servizio relativo agli infortuni sul lavoro all'estero ed istituendo presso lo stesso una speciale sezione per l'emigrazione continentale, facendosi nel suo Consiglio largo posto alle rappresentanze delle organizzazioni operaie ed agricole e degli Istituti di difesa dell'emigrazione;

b) a fondere gli addetti di emigrazione e gl'ispettori viaggianti in un corpo speciale di funzionari col titolo di "Ispettori dell'emigrazione", con residenza fissa in località prestabilite, nei paesi di Europa e fuori, perchè vi esplichino ed integrino, d'accordo ed in armonia con gli altri uffici governativi, l'opera di tutela e di assistenza degli operai emigranti affidata al R. Commissariato, tenendosi nel tempo stesso a contatto con le organizzazioni coloniali ed operaie.

VII.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal ministro degli affari esteri Tittoni nella seduta del 25 giugno 1909 sull'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909. (1)

ONOREVOLI SIGNORI!

Mi onoro presentare al vostro esame il disegno di legge che, conforme a quanto si è proposto per i bilanci dello Stato non approvati prima del 30 giugno corrente, autorizza anche per il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, qualora non sia stato approvato alla detta epoca, l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1909.

Mi auguro che tale bilancio possa avere la vostra approvazione prima del detto termine. Credo però mio dovere proporre, sin da ora, le disposizioni necessarie affinchè, ove ciò non sia per verificarsi, si possa provvedere alla gestione provvisoria del bilancio, per i più urgenti bisogni, sino a che il bilancio stesso non sia definitivamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione, quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio.

(1) Riprodotto dagli atti parlamentari (Camera dei deputati) Legislatura XXIII - Sessione 1909 - Stampato N. 217.

VIII.

Relazione presentata alla Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1909, dalla Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 (1).

(*Relatore*: ON. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

ONOREVOLI COLLEGHI!

Il brevissimo periodo di tempo, che ci separa dalla fine dell'anno finanziario, ha indotto il Governo a proporre al Parlamento, per i bilanci dello Stato e delle Colonie, che non fossero, a tale scadenza, approvati dalla Camera e dal Senato, l'esercizio provvisorio per sei mesi.

Analogo provvedimento si è reso necessario per il Fondo speciale dell'emigrazione, che ha amministrazione autonoma e separata da quella dello Stato; e, pertanto, il ministro degli affari esteri, col disegno di legge n. 217, vi richiede di voler consentire alla gestione provvisoria di detto Fondo e fino a tutto il 31 dicembre 1909.

Il disegno di legge è costituito da un solo articolo, a norma del quale la suaccennata gestione provvisoria dovrà verificarsi secondo gli stati di previsione e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio futuro, presentati al Parlamento il 1° aprile 1909 e quali già furono approvati dalla Giunta generale del bilancio.

Riconosciute giuste le ragioni addotte dal Governo a sostegno della sua proposta, ci lusinghiamo che vorrete onorare del vostro voto il presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore*.

Il disegno di legge sull'« Esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 a tutto il mese di dicembre 1909 » fu votato a scrutinio segreto dalla Camera dei Deputati nella tornata del 29 giugno 1909 e approvato con 204 voti favorevoli e 27 contrari.

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei Deputati) Legislatura XXIII, Sessione 1909, stampato n. 217 A.

IX.

Relazione presentata al Senato, nella seduta del 30 giugno 1909, dalla Commissione di finanze sull'esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 (1).

(Relatore: ON. BLASERNA).

SIGNORI SENATORI!

L'on. Ministro degli affari esteri ha presentato, in via d'urgenza, un disegno di legge che stabilisce per sei mesi l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario che incomincia domani.

Una tale rapidità di discussione e di deliberazione non è consentita dal nostro regolamento e rimane unicamente riservata al Senato la questione se esso intende, caso per caso, derogare dalle norme che esso si è imposto per assicurare quella regolarità di procedimenti che è richiesta dal buon andamento dei suoi lavori.

La Commissione di finanze riconosce che in questo caso l'urgenza è di assoluta necessità. Essa esorta quindi il Senato a voler concedere il suo voto al presente disegno di legge già approvato dalla Camera elettiva. In pari tempo essa esprime la speranza che la cooperazione delle due Camere sia regolata in modo da ridurre al minimo il lamentato inconveniente.

Addì 30 giugno 1909.

BLASERNA, relatore.

Il disegno di legge "Esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 a tutto il mese di dicembre 1909 (n. 100)" fu votato a scrutinio segreto dal Senato nella tornata del 30 giugno 1909 e approvato senza discussione con 77 voti favorevoli e 4 contrari.

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Senato del Regno), Legislatura XXIII, 1^a Sessione 1909. Stampato n. 100 A.

INDICE

I. - Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (Relazione del Commissariato dell'emigrazione alla Commissione parlamentare di vigilanza)	pag. 3
II. - Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei Deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 26 maggio 1909 (Relatore: on. Morpurgo)	64
III. - Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 1° aprile 1909, sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909	77
IV. - Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (Relatore: on. Falletti di Villafalletto).	88
V. - Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 1° aprile 1909 sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910	91
VI. - Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 (Relatore: on. Falletti di Villafalletto)	113
VII. - Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 25 giugno 1909 sull'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909	161
VIII. - Relazione presentata alla Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1909, dalla Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 (Relatore: on. Falletto di Villafalletto).	162
IX. - Relazione presentata al Senato, nella seduta del 30 giugno 1909, dalla Commissione di finanze sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 (Rel.: on. Blaserna)	163